



# **STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO**



## **DIRETTIVA 7040**

# **VADEMECUM PER I COMANDANTI DELL'ESERCITO ITALIANO SULLA PROTEZIONE AMBIENTALE**

2018

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## **AVVERTENZE**

---

La presente pubblicazione è stata approntata secondo quanto previsto dalla Circ. 1001 “Modalità per l'approntamento delle pubblicazioni dell'Esercito Italiano” ed. 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

Fatte salve le esigenze di servizio, ufficio o istituto, nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in qualsiasi forma a stampa, fotocopia, microfilm, scansione digitalizzata o altri sistemi, senza l'autorizzazione scritta dell'originatore.

La presente pubblicazione è diramata con la lettera in Annesso I.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA



## ATTO DI APPROVAZIONE

---



Approvo la presente Direttiva 7040 – “*Vademecum* per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale”.

Il documento ha lo scopo di rendere disponibile ai Comandanti dell'Esercito una linea guida in grado di contribuire all'individuazione di soluzioni tecniche a problematiche di natura ambientale nell'ambito dell'attività di guarnigione. Al contempo, si forniscono precise e puntuali indicazioni da seguire in caso di pianificazione/condotta di attività addestrative\operative, al fine di porre in atto le misure indispensabili/compatibili con il massimo rispetto dell'ambiente. Le disposizioni in essa contenute si applicano a tutto il personale della Forza Armata.

La presente Direttiva sostituisce la Pubblicazione “*Vademecum* per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale” Ed. 2002.

Roma, 20 Febbraio 2018

**Il Direttore per il Coordinamento Centrale del  
Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione**

Generale di Brigata Carmelo COVATO

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## INDICE

|                                                                                                                                                                                                        |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>                                                                                                                                                        | <b>1</b>  |
| 1.1 GENERALITÀ .....                                                                                                                                                                                   | 1         |
| 1.2 POLITICA AMBIENTALE DELLA NATO .....                                                                                                                                                               | 2         |
| 1.3 POLITICA AMBIENTALE DELLA DIFESA (PAD) .....                                                                                                                                                       | 3         |
| 1.3.1 Pilastri della PAD.....                                                                                                                                                                          | 3         |
| 1.3.2 Principi cardine della PAD .....                                                                                                                                                                 | 4         |
| 1.3.3 La Direttiva di Implementazione della PAD (DIP) .....                                                                                                                                            | 5         |
| 1.3.4 I Comitati consultivi operanti in campo ambientale .....                                                                                                                                         | 5         |
| 1.4 POLITICA AMBIENTALE DELL'ESERCITO ITALIANO (PA) .....                                                                                                                                              | 6         |
| <b>2. ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITO IN CAMPO AMBIENTALE .....</b>                                                                                                                                       | <b>9</b>  |
| 2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN OPERAZIONI INTERNAZIONALI .....                                                                                                                                         | 9         |
| 2.1.1 Organizzazione a livello operativo.....                                                                                                                                                          | 9         |
| 2.1.2 Organizzazione a livello tattico .....                                                                                                                                                           | 9         |
| 2.1.3 Formazione .....                                                                                                                                                                                 | 10        |
| 2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN TERRITORIO NAZIONALE.....                                                                                                                                               | 11        |
| 2.2.1 Organizzazione centrale.....                                                                                                                                                                     | 11        |
| 2.2.2 Organizzazione periferica.....                                                                                                                                                                   | 11        |
| 2.2.3 Formazione .....                                                                                                                                                                                 | 12        |
| <b>3. AREE TEMATICHE DI INTERESSE .....</b>                                                                                                                                                            | <b>13</b> |
| 3.1 GESTIONE DEI RIFIUTI .....                                                                                                                                                                         | 13        |
| 3.1.1 Scopo e ambito di applicazione .....                                                                                                                                                             | 13        |
| 3.1.2 Classificazione dei rifiuti secondo l'origine e le caratteristiche di pericolosità.....                                                                                                          | 15        |
| 3.1.3 Adempimenti documentali .....                                                                                                                                                                    | 19        |
| 3.1.4 Definizioni (Combinato disposto dell'Art. 183 del D.Lgvo 152/2006 e del D.M. 22/10/2009) .....                                                                                                   | 24        |
| 3.1.5 Caratteristiche tecniche del Deposito Temporaneo .....                                                                                                                                           | 28        |
| 3.1.6 Compiti e responsabilità .....                                                                                                                                                                   | 31        |
| 3.1.7 Casi specifici.....                                                                                                                                                                              | 34        |
| 3.1.8 Gestione dei rifiuti radiologici .....                                                                                                                                                           | 34        |
| 3.2 BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI .....                                                                                                                                                                | 40        |
| 3.2.1 Procedure in caso di evento potenzialmente contaminante di un sito (Figura 2) (o all'atto d'individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi per l'ambiente) ..... | 40        |
| 3.2.2 Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC non sia stato superato (Figura 3) .....                                                                               | 43        |
| 3.2.3 Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC sia stato superato, anche per un solo parametro (Figura 4 - Figura 5) .....                                           | 44        |

|         |                                                                                            |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.2.4   | Procedure in caso di concentrazione di contaminanti inferiore alle CSR (Figura 6).....     | 46 |
| 3.2.5   | Procedure in caso di concentrazione di contaminanti superiore alle CSR (Figura 7).....     | 47 |
| 3.2.6   | Procedura semplificata (Figura 8) .....                                                    | 48 |
| 3.3     | GESTIONE DEI POLIGONI/AREE ADDESTRATIVE DI F.A. ....                                       | 49 |
| 3.3.1.  | Questionario ambientale.....                                                               | 49 |
| 3.3.2.  | Disciplinare di Tutela Ambientale.....                                                     | 49 |
| 3.3.3.  | Concessione di aree militari concesse ad uso agrosilvopastorale.....                       | 53 |
| 3.3.3.1 | Criteri per l'individuazione delle aree da concedere a pascolo.....                        | 54 |
| 3.3.3.2 | Criteri per la scelta delle tipologie di delimitazione .....                               | 55 |
| 3.3.3.3 | Piano di pascolamento .....                                                                | 55 |
| 3.4     | COESISTENZA DEI POLIGONI/AREE ADDESTRATIVE CON I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC) ..... | 57 |

#### **ALLEGATI:**

- A. ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.
- B. *ESEMPIO "EMS TEMPLATE FOR A NATO MILITARY ACTIVITY"*.
- C. *REPORT NATO "ENVIRONMENTAL BASELINE STUDIES (EBS)"*.
- D. *REPORT NATO "ENVIRONMENTAL CONDITIONS REPORT (ECR)"*.
- E. *REPORT NATO "CLOSURE ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY (CEBS)"*.
- F. REGISTRI, FORMULARI ED ELENCO RIFIUTI.
- G. QUESTIONARIO SU MONITORAGGIO AMBIENTALE DI ZONE AD USO POLIGONO E TIRI ESERCITATIVI MILITARI.
- H. RIFERIMENTI NORMATIVI.

#### **ANNESI:**

- I. LETTERA DI DIRAMAZIONE.

# 1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## 1.1 GENERALITÀ

In tema di protezione ambientale, le attività dell'Esercito ricadono in un quadro normativo di riferimento molto articolato che può essere così sintetizzato:

- in ambito nazionale, è costituito dagli atti normativi in materia, che di norma prevedono speciali protocolli applicativi per le Forze Armate;
- in ambito NATO e internazionale, il sistema normativo di riferimento è a sua volta suddiviso, in base al rango della norma, in:
  - leggi di ratifica dei Trattati e delle Convenzioni Internazionali tramite procedimento di adattamento automatico *ad hoc*, ossia attraverso l'emanazione di apposite leggi volte a recepire gli obblighi assunti dal nostro Paese sul piano convenzionale, ovvero per mezzo di un atto presidenziale, previa autorizzazione da parte dei plenipotenziari nelle materie coperte da riserva parlamentare di cui all'art. 80 della Costituzione (l'ordine di esecuzione è solitamente contenuto, infatti, nella legge parlamentare di autorizzazione alla ratifica) oppure in forma semplificata;
  - leggi di conversione ed esecuzione dei trattati in norme interne, qualora sia necessario procedere all'adeguamento della normativa nazionale eventualmente incompatibile in conseguenza degli impegni assunti in ambito internazionale;
  - atti di ricezione e successiva implementazione di Accordi di Standardizzazione NATO<sup>1</sup> e Direttive Dottrinali (*Military Committee Directives*) in materia di protezione ambientale;
  - atti adottati per la conclusione e la stipula di accordi, *Memoranda of Understanding* (MoU), *Status Of Force Agreement* (SOFA) in relazione a specifiche esigenze di regolamentazione per i contingenti inviati in missione all'estero.

Al riguardo, la legislazione nazionale per l'Amministrazione Difesa (A.D.), recepita con il Decreto Ministeriale (D.M.) del 22 ottobre 2009, stabilisce che **nel corso delle operazioni militari a guida NATO le norme vigenti anche in ambito nazionale sono applicate tenendo conto delle speciali procedure tecnico-militari** (contenute in appositi STANAG) **per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, secondo la normativa generale di riferimento**<sup>2</sup>, nel rispetto degli usi e delle suddette Convenzioni Internazionali cui l'Italia aderisce, nonchè, tenuto conto dei principi di necessità militare, avendo sempre riguardo per la natura e la priorità degli obiettivi da raggiungere.

In sostanza il principio sancito è il seguente: *“Durante le operazioni a guida NATO, quando c'è conflitto tra gli imperativi operativi e i principi e le garanzie di tutela ambientale, i primi devono avere la priorità. Fattori come il successo della missione,*

---

<sup>1</sup> NATO *Standardization Agreement* (STANAG).

<sup>2</sup> Decreto Legislativo (D.Lgvo) 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”.

*le precauzioni per la sicurezza, i tempi ridotti di preparazione delle attività, le possibili lacune nelle conoscenze ambientali o nelle attrezzature possono condizionare l'osservanza dei principi e delle garanzie di protezione ambientale, in particolare durante le fasi iniziali delle operazioni militari.*

*Ciò nonostante, in tutte le condizioni, le Forze a guida NATO devono adoperarsi, dimostrando il rispetto da parte delle forze alleate NATO sia per le Leggi e le prassi internazionali che per le Leggi ed i valori della Nazione ospitante”<sup>3</sup>.*

In **Allegato A** è disponibile, per ulteriori approfondimenti, una dettagliata analisi del quadro di riferimento normativo.

## **1.2 POLITICA AMBIENTALE DELLA NATO**

La politica della NATO<sup>3</sup> afferma che la protezione ambientale dovrà essere integrata, coerentemente con gli imperativi operativi, in tutte le attività militari della NATO. L'intento della *policy* è garantire che gli eventi ambientali avversi siano ridotti al minimo. Una gestione efficace della ***Environmental Protection*<sup>4</sup> (EP)** contribuisce al successo della missione concorrendo alla protezione delle forze, supportando la missione e l'intento dei Comandanti. Inoltre porre la giusta attenzione alla EP aiuta ad accrescere la credibilità della NATO e al contempo la protegge da eventuali azioni legali, attuali e future, per danni all'ambiente.

Lo *standard* minimo di riferimento in tema di EP è rappresentato dalla **restituzione delle aree utilizzate dalla NATO in condizioni ambientali uguali o migliori** (ove possibile) **di quelle ricevute**. Per ottenere ciò, i Comandanti devono conoscere in che modo le attività militari della NATO influenzano e sono influenzate dall'ambiente, cioè devono essere consapevoli degli aspetti ambientali e dei rischi connessi alle loro attività. È responsabilità dei Comandanti e dello *staff* includere le considerazioni ambientali nei loro processi di pianificazione in accordo con la citata MC 469/1 e la dottrina NATO, in particolare lo STANAG 7141 (AJEPP-4), “*Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led military activities*”.

Ciò può essere messo in atto attraverso l'implementazione di un sistema di gestione ambientale (***Environmental Management System* “EMS”**), esempio<sup>5</sup> in **Allegato B**, che è un approccio gestionale sistematico che consente ai Comandanti della NATO di migliorare le prestazioni, raggiungere obiettivi ambientali stabiliti e monitorare la conformità agli *standard* di riferimento durante un'attività militare della NATO. Ciò include l'identificazione degli aspetti ambientali relativi alla missione e la riduzione di un eventuale impatto ambientale negativo delle attività militari. La tempestiva identificazione, nell'ambito del processo di pianificazione, di potenziali impatti ambientali potrà garantire l'individuazione e l'attuazione di misure di mitigazione e

---

<sup>3</sup> Cfr. *Policy* MC 469/1 *Environmental Protection* (EP).

<sup>4</sup> “*The prevention or mitigation of adverse environmental impacts*”, STANAG 2583 - AJEPP-3 Ed. A vers. 1.

<sup>5</sup> Estratto dallo STANAG 2583 - AJEPP-3 Ed. A vers. 1 “*Environmental Management System in NATO military activities*” Annex B.

controllo.

Nello sviluppo concettuale di un EMS i Comandanti della NATO sono coadiuvati da una figura, l'**Environmental Protection Officer (EPO)**, prevista e richiesta alle nazioni partecipanti a una missione a guida Alleanza Atlantica.

Per una descrizione dettagliata dei compiti, delle responsabilità e del percorso formativo dell'EPO si rinvia al successivo capitolo 2.

### 1.3 POLITICA AMBIENTALE DELLA DIFESA (PAD)

L'A.D. riveste un ruolo fattivo in campo ambientale in un quadro di stretta armonizzazione delle esigenze nazionali e NATO. Pertanto, deve essere promossa l'adozione e l'implementazione dei migliori *standard* ambientali in tutti i settori della Difesa, compresi quelli operativi.

A tal fine lo Stato Maggiore della Difesa ha redatto la Pub. **SMD - L - 015 "La politica, i programmi e la direttiva ambientale della Difesa"**, ed. 2011, **con il duplice scopo di:**

- **definire la Politica Ambientale della Difesa (PAD)**, in termini di attribuzioni generiche e specifiche cui deve ispirarsi l'azione delle Forze Armate, e fissare i limiti e i vincoli cui deve essere soggetta;
- **stabilire norme di linguaggio comuni e linee guida applicative per le F.A.** nel campo della Tutela Ambientale della Difesa.

**La PAD si fonda su tre pilastri fondamentali e su sei principi cardine.**

#### 1.3.1 Pilastri della PAD

**Primo Pilastro:** formazione, informazione, aggiornamento e addestramento.

- **Programma di informazione, formazione, aggiornamento e addestramento delle Forze:** la creazione di una coscienza ambientale, obiettivo primario per l'A.D., avviene attraverso un percorso formativo "continuo", rivolto a tutto il personale militare e civile della Difesa, che parte da un'**attività d'informazione iniziale**, inserita nei piani di studio di tutte le Scuole Militari e Istituti\Enti di Formazione<sup>6</sup>, e prosegue con **specifiche proposte educative per il personale che andrà ad assumere incarichi di comando ai vari livelli ordinativi**.

In campo ambientale, inoltre, è stata istituita la figura specialistica dell'**Esperto Ambientale (EA)**, che dovrà essere formato attraverso uno specifico *iter* formativo<sup>7</sup>, al termine del quale l'EA potrà ricoprire l'incarico di **Consulente per la Protezione Ambientale" (CPA)** del Comandante/Direttore del singolo Ente/Distaccamento/Reparto/Comando (EDRC).

---

<sup>6</sup> S'intendono tutti gli Enti formativi, compresi Comandi\Scuole d'Arma.

<sup>7</sup> Mediante la frequenza di corsi da svolgersi presso gli Organismi all'uopo deputati. Tale iter sarà descritto in dettaglio nel successivo Capitolo 2.

Il personale militare e civile dell'A.D. da avviare alla frequenza dei corsi per la formazione dell'EA dovrà necessariamente essere in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali.

Nell'attualità, è allo studio dello Stato Maggiore della Difesa (SMD) un nuovo percorso didattico, a carattere comune per tutte le F.A., in relazione ai diversi compiti e responsabilità a cui il Consulente per la Protezione Ambientale dovrà far fronte sia in campo nazionale sia internazionale.

In quest'ultimo contesto, la figura del CPA, già prevista e richiesta alle nazioni partecipanti ad una missione a guida NATO<sup>8</sup>, è volta a supportare il processo decisionale dei Comandanti ai vari livelli nell'ambito della:

- pianificazione operativa di una missione;
- gestione corrente di un EDRC;
- formazione, informazione, addestramento e valutazione del personale destinato presso un EDRC o nell'ambito di un contingente all'estero.

**Secondo Pilastro:** studi, ricerche e sperimentazione nel campo della protezione ambientale applicati alle esigenze dell'A.D..

L'A.D. si impegna costantemente a investire in progetti, studi, sperimentazioni mirati a rendere sempre più sostenibili l'impiego dei propri mezzi e materiali verso un indirizzo "*green*" in relazione allo sviluppo tecnologico disponibile.

**Terzo Pilastro:** la programmazione degli interventi, la pianificazione economica e la verifica dei risultati.

La programmazione dell'attività della Difesa, sia nel settore esercizio sia in quello dell'innovazione e potenziamento, dovrà tenere in considerazione le ricadute in tema di tutela dell'ambiente.

### 1.3.2 Principi cardine della PAD

I principi cardine della PAD si basano, ovviamente, sulla Normativa Comunitaria in tema ambientale, trattata in dettaglio in Allegato A. Pertanto, saranno di seguito ripresi, in modo sintetico, i citati principi evidenziandone alcuni aspetti non trattati nel richiamato Allegato.

#### Osservanza delle Leggi

L'A.D. applica le prescrizioni emanate dalle vigenti Leggi nazionali, armonizzandole con le convenzioni internazionali ratificate e le leggi della Nazione ospitante, *Host Nation* (HN)<sup>9</sup>, nel caso in cui le nostre truppe si trovino a operare all'interno di un territorio di uno Stato estero. In tale ipotesi, qualora le prescrizioni richieste dalle leggi locali fossero meno restrittive di quelle nazionali, le nostre truppe sono tenute a

---

<sup>8</sup> Coincidente con la figura dell'*Environmental Protection Officer*, citata al paragrafo precedente.

<sup>9</sup> *Host nation*: Nazione ospitante, NATO AAP-6.

Paese che, previo accordo:

- a. accoglie le forze e/o i materiali della NATO e di altre nazioni che operino sul/dal proprio territorio o che vi siano in transito;
- b. consente la dislocazione sul proprio territorio di materiali e/o di organismi NATO; oppure fornisce il sostegno necessario a questo scopo.

osservare queste ultime, a meno di contrasti evidenti con Convenzioni o leggi della HN ovvero non sia possibile in alcun modo attuarle.

### **Regola delle "3 R"**

Tale regola si basa sul concetto di **Ridurre** alla fonte i rifiuti, **Riuso**, **Riciclo**.

### **Concetto del "Chi inquina paga"**

Fondato sulla logica dell'imputazione di responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento per i danni causati da interventi inquinanti.

### **Principio di precauzione**

Può essere invocato solo nel caso in cui sussista l'ipotesi di rischio potenziale di danno ambientale (incertezza di danno ambientale) e si esplica nell'adozione di misure di precauzione scelte in funzione del livello di rischio associato al verificarsi dei potenziali effetti negativi sull'ambiente.

### **Assunzione del senso etico di responsabilità**

Questo principio afferma che tutti sono responsabili della tutela e della protezione dell'ambiente sia eticamente sia dal punto di vista dell'impiego militare, poiché un inquinamento può influire parzialmente o totalmente sulle capacità operative delle truppe, incidendo sul loro stato di salute e su quello della popolazione locale.

### **Principio di prossimità**

Tale principio asserisce che la gestione e lo smaltimento dei rifiuti dovrebbe avvenire nel miglior modo possibile nelle vicinanze del sito di produzione, al fine di ridurre il rischio aggiuntivo connesso con il loro trasporto a una distanza maggiore. Inoltre, implicitamente, questa raccomandazione stimola i produttori di rifiuti ad applicare la regola delle 3 R, anziché spedirli in luoghi lontani ovvero in un altro Stato.

## **1.3.3 La Direttiva di Implementazione della PAD (DIP)**

Al fine di poter attuare quanto definito dalla PAD, nell'ambito della **SMD-L-015**, viene illustrata la DIP che stabilisce l'organizzazione, i compiti e le responsabilità, le articolazioni funzionali operative nonché le linee guida di carattere generale che supportano le F.A. nel processo di implementazione.

In particolare, la DIP definisce nel dettaglio i compiti e le responsabilità nell'attuazione della PAD a partire dal più elevato fino ai minori livelli (unità), richiamando precise responsabilità alle quali ogni Comandante, deve riferirsi nell'esercizio della sua funzione.

## **1.3.4 I Comitati consultivi operanti in campo ambientale**

L'A.D. opera in campo ambientale mediante due Comitati consultivi:

- il **Comitato Interforze per la Tutela Ambientale della Difesa (CITAD)**;
- il **Comitato Interforze di Coordinamento (CIC)** per il coordinamento delle attività di monitoraggio in campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (CBRN).

Il **CITAD** è un organo consultivo competente per la formulazione di proposte e pareri al Capo di Stato Maggiore della Difesa (CaSMD) per tutti gli aspetti riguardanti la tutela ambientale nell'ambito dei compiti d'istituto dell'A.D..

Il **CIC**, disciplinato dalla **SMD - L - 018**<sup>10</sup>, gestisce le tematiche connesse con lo stato di contaminazione sia in **campo CBRN** sia nel **campo della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione civile**. In tale ambito, ogni anno, le F.A., il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (SGD/DNA) e gli Enti Interforze, inviano al citato comitato le richieste per l'esecuzione delle verifiche, delle misurazioni, dei monitoraggi e delle bonifiche (radiologiche), le quali vengono valutate e successivamente inserite nella programmazione annuale degli interventi. Per l'attuazione di detta programmazione, il CIC si avvale dei **Centri Tecnici (C.T.)**<sup>11</sup> della Difesa con l'obiettivo di ottimizzarne le risorse, promuovendone un impiego sinergico e concorrendo nel soddisfare le esigenze di monitoraggio, in funzione delle potenzialità dei menzionati centri e delle relative disponibilità finanziarie, secondo un ordine di priorità che, inevitabilmente, rimette alle singole F.A., SGD/DNA, Enti Interforze, l'onere di soddisfare quelle attività non inserite nell'ordinaria programmazione annuale del CIC, attraverso l'utilizzo di ulteriori risorse tecniche eventualmente disponibili in F.A., ovvero, in *extrema ratio* ricorrendo ad aziende esterne alla Difesa accreditate (maggiori dettagli a pag. 50 nota 67).

Nel caso dovessero insorgere ulteriori inderogabili esigenze di monitoraggio ambientale, dopo l'approvazione della programmazione annuale degli interventi, le stesse dovranno essere soddisfatte "per sostituzione", secondo un criterio di priorità, nell'alveo degli interventi assegnati ad ogni Vertice d'Area. In particolare, la "proposta di sostituzione" dovrà indicare il nuovo E/D/R/C interessato con la specifica tipologia di monitoraggio richiesto e l'intervento ritenuto non più d'interesse.

#### **1.4 POLITICA AMBIENTALE DELL'ESERCITO ITALIANO (PA)**

La PAD assegna alle F.A. il compito di temperare il perseguimento delle esigenze operative e addestrative con la necessità di preservare le risorse ambientali e naturali delle zone in cui vengono svolte attività militari, dentro e fuori il territorio nazionale.

Al riguardo, cardine fondamentale della PA dell'Esercito Italiano, coerentemente ai compiti istituzionali attribuiti, è **il principio etico di salvaguardia collettiva che rende i Comandanti a tutti i livelli moralmente responsabili della protezione ambientale**.

L'impegno costante, anche in termini d'individuazione delle migliori tecnologie industriali volte a temperare le esigenze operative/addestrative con la minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività militari, si propone il puntuale rispetto delle normative di settore, attraverso:

---

<sup>10</sup> SMD - IV Reparto - Logistica e Infrastrutture, SMD - L - 018 *Direttiva per il coordinamento degli Enti tecnico/operativi della Difesa e il ricorso a Istituzioni esterne nel campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare* (CBRN), ed. 2006.

<sup>11</sup> Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (C.I.S.A.M.) con sede a SAN PIERO A GRADO (PI) relativamente ai campi radiologico, elettromagnetico ed elettrottrico; Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (Ce.T.L.I) con sede a CIVITAVECCHIA (RM), relativamente ai campi nucleari, biologico e chimico.

- l'adozione, a ogni livello ordinativo e in ogni settore della F.A., di comportamenti virtuosi, compatibili con gli *standard* ambientali sostenibili, al fine ultimo di acquisire una coscienza ambientale efficace e propositiva;
- la predisposizione di precisi percorsi formativi allo scopo di approfondire/aggiornare/consolidare le conoscenze professionali nel settore ambientale;
- l'utilizzo e la produzione di energia da fonti rinnovabili, la riduzione dei consumi e l'efficientamento" energetico delle infrastrutture;
- l'implementazione di accordi di programma e convenzioni attuative in ambito protezione ambientale con Istituti e/o Organizzazioni dello Stato;
- la fattiva collaborazione con Università, Musei e Istituti di ricerca, al fine di proteggere e valorizzare il patrimonio culturale ricadente nei sedimi di F.A.;
- il consolidamento dei rapporti istituzionali, improntati ai principi di collaborazione e trasparenza, con i soggetti responsabili a livello locale/nazionale al fine ultimo di realizzare una rete di interscambio e di collaborazione in ambito tutela ambientale e patrimonio culturale.

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## 2. ORGANIZZAZIONE DELL'ESERCITO IN CAMPO AMBIENTALE

### 2.1 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN OPERAZIONI INTERNAZIONALI

Nelle missioni a guida NATO la politica di protezione ambientale, trattata al capitolo precedente, sarà delineata con maggior dettaglio da *Standing Operating Instructions* (SOI) con lo scopo di definire i compiti e le responsabilità delle figure chiave in tale ambito.

Nello specifico, l'organizzazione per la protezione ambientale si basa sulla figura dell'EPO<sup>12</sup>, prevista dagli STANAG promulgati in materia, la cui p.o.<sup>13</sup> dovrà essere ricoperta da un Esperto Ambientale che abbia svolto un'idonea formazione, successivamente illustrata, necessaria per svolgere compiutamente tale incarico.

#### 2.1.1 Organizzazione a livello operativo

In operazioni, di massima, i compiti e le responsabilità assegnate all'EPO, inquadrato a livello operativo nella Branca/Divisione J-Eng (*Joint Engineer*) di una *Joint Task Force* (JTF), sono i seguenti:

- svolgere il compito di *advisor* su questioni riguardanti la Protezione Ambientale (PA);
- coordinare la PA e sviluppare procedure per la gestione della messaggistica;
- stabilire collegamenti con la *Host Nation* (HN) competente per la PA;
- monitorare le operazioni in relazione a possibile impatto sulla PA;
- supervisionare e relazionare su eventi negativi di impatto ambientale delle Forze NATO;
- stabilire e mantenere contatti con esperti, disponibili nei diversi campi scientifici, per ottenere soluzioni ai rischi e problemi sulla PA;
- coordinare misure di bonifica ambientale di eventi occorsi;
- mantenere un database sulla gestione degli incidenti ambientali;
- mantenere un archivio dei rapporti previsti da specifica "*Standing Operating Procedure*" (SOP).

#### 2.1.2 Organizzazione a livello tattico

Nel medesimo contesto, l'EPO, inquadrato nelle Unità di manovra a livello tattico, dovrà:

- svolgere il compito di *advisor* su questioni riguardanti la PA;
- definire le responsabilità per l'addestramento e coordinare la PA a livello Unità;
- effettuare un'azione di coordinamento tra specialisti nelle varie aree di interesse al fine di redigere l'***Environmental Baseline Studies* (EBS)** (**Allegato C**), l'***Environmental Conditions Report* (ECR)** (**Allegato D**) e il ***Closure Environmental Baseline Study* (CEBS)** (**Allegato E**);

---

<sup>12</sup> "An officer, non-commissioned officer or civilian to whom environmental protection responsibilities have been assigned by a commander" (STANAG 2583 Ed. A (1) AJEPP-3 "*Environmental Management System in NATO military activities*").

<sup>13</sup> p.o.: posizione organica.

- predisporre piani di emergenza per sversamenti/perdite/fuoriuscite di liquidi e relativi rapporti per gli incidenti;
- predisporre opportune misure di prevenzione per minimizzare l'uso di materiali pericolosi ed evitare perdite/fuoriuscite di materiale pericoloso e prodotti *Petroleum Oil lubricants* (POL);
- gestire i rifiuti solidi generati durante l'operazione secondo la politica ambientale definita in accordo con specifica SOP, sotto la guida dello specialista EPO fornito dalla JTF a livello superiore;
- identificare ogni contaminazione ambientale che rappresenti un imminente e reale rischio ambientale alla salute umana in coordinazione con il *Medical Advisor* (MEDAD) e l'EPO della JTF;
- completare il piano di chiusura di una base (*Camp closure plan*) in accordo con le indicazioni ricevute dall'EPO della JTF;
- verificare l'esecuzione delle operazioni di bonifica ambientale di siti inquinati da completare, laddove possibile, prima della fase di ripiegamento (*redeployment*) secondo un criterio di costo-efficacia in relazione alla sostenibilità ambientale valutata in coordinazione con l'EPO della JTF.

### 2.1.3 Formazione

**La formazione dell'EPO** dovrà avvenire mediante la frequenza di corsi disponibili presso la NATO, che il Comandante dovrà promuovere al fine di istruire tale figura professionale, in relazione al livello del comando nel quale sarà inquadrato.

#### – **Formazione a livello operativo:**

Corso M3-77 ***Environmental Management for Military Forces Course*** (2 settimane), NATO *School* di OBERAMMERGAU (DEU).

Lo scopo del corso è di fornire all'EPO, quale figura chiave del Comandante NATO in campo ambientale, le conoscenze fondamentali della normativa, la *policy* e le procedure NATO a livello operativo al fine di essere in grado di valutare, monitorare, e individuare misure di mitigazione per gli impatti ambientali e contemporaneamente attivare lo staff allo scopo di integrare nella pianificazione operativa tutti gli aspetti connessi con la protezione dell'ambiente.

#### – **Formazione a livello tattico:**

***NATO Military Environmental Protection Practices and Procedures Course*** (NMEPPPC) (1 settimana), NATO *Military Engineering Centre of Excellence* di INGOLSTADT (DEU) a livello tattico.

Il corso ha l'obiettivo di far acquisire all'EPO le conoscenze e le abilità che gli consentano di dare supporto allo *staff*, al fine di integrare le operazioni militari con i requisiti di protezione ambientale (EP) in conformità con gli STANAG e la *policy* della NATO.

## 2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN TERRITORIO NAZIONALE

### 2.2.1 Organizzazione centrale

L'organizzazione della Forza Armata, nel settore della tutela ambientale, è costituita a livello centrale dalla Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (**DI.CO.PRE.V.A.**) che, attraverso l'Ufficio Protezione Ambiente e Patrimonio Culturale, in particolare con la Sezione Protezione Ambiente:

- rappresenta l'elemento tecnico di organizzazione dello Stato Maggiore dell'Esercito per la trattazione delle tematiche afferenti alla protezione ambientale e per le operazioni di bonifica ambientale delle aree militari;
- fornisce la consulenza in campo ambientale agli EDRC della F.A.;
- studia le normative e i relativi provvedimenti applicativi nella F.A., aventi per oggetto i vari tipi d'inquinamento dell'aria, delle acque superficiali e sotterranee e del suolo-sottosuolo;
- sovrintende:
  - all'applicazione in ambito F.A. della normativa ambientale nazionale, con particolare riferimento al combinato legislativo del Decreto Legislativo (D.Lgvo) n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale", o cosiddetto "Testo Unico Ambiente (TUA)", e del D.M. 22 ottobre 2009;
  - all'attuazione del programma di monitoraggio ambientale in campo CBRN a cadenza annuale, sotto l'egida del CIC, a favore degli EDRC dell'Esercito;
- gestisce i rapporti con gli organi istituzionali deputati alla protezione ambientale a livello nazionale e contribuisce, ove richiesto, all'elaborazione/valutazione degli accordi di programma/protocolli d'intesa;
- segue, per gli aspetti tecnici di competenza, programmi/sperimentazioni/scelte tecnologiche atte alla minimizzazione dell'impatto ambientale delle attività condotte dall'Esercito.

### 2.2.2 Organizzazione periferica

Come già introdotto nel capitolo precedente, l'organizzazione per la protezione ambientale, a livello periferico, si fonda sull'istituzione della "nuova" figura<sup>14</sup> del **Consulente di Protezione Ambientale (CPA)**, prevista a incarico abbinato preferibilmente nell'ambito della branca logistica o addestrativa, da trarre tra gli Esperti Ambientali già formati nell'ambito dell'EDRC.

Il CPA costituisce riferimento diretto per il Comandante/Datore di Lavoro (Cte/DdL) per tutte le questioni attinenti alla protezione dell'ambiente in base alla normativa in vigore. Inoltre, qualora problematiche ambientali dovessero evidenziare aspetti direttamente connessi con la salvaguardia della salute e della sicurezza del personale, cosa peraltro frequente, il CPA dovrà agire in stretta coordinazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Infatti, rimanendo

---

<sup>14</sup> SME SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO, "Programma pluriennale di formazione di base/specialistica in tema di tutela ambientale", diramata con let. n. 0028363 in data 16/02/2016.

quest'ultimo il principale referente del Cte/DdL per i citati aspetti di sicurezza, sarà suo compito attivare tutte le procedure previste dalle norme vigenti per coadiuvare il Cte/DdL nella corretta valutazione del rischio ed eventualmente nell'individuazione delle misure più idonee all'eliminazione dello stesso o, quantomeno, alla mitigazione dei suoi effetti.

Tale figura, oltre alla gestione ordinaria delle problematiche ambientali, dovrà contribuire alla creazione di una coscienza ambientale del personale riguardo le migliori pratiche da seguire, orientare il Comandante nell'attuazione delle stesse, individuare le principali fonti di inquinamento e definire le adeguate misure di prevenzione e/o risposta alle possibili criticità ambientali. La creazione di una struttura ramificata di CPA consentirà di seguire da vicino le problematiche dei singoli EDRC in ambito nazionale, ottimizzando e uniformando le decisioni dei Comandanti in materia e creando una rete condivisa finalizzata alla creazione di una consapevolezza ambientale (*environmental awareness*), che rappresenta il requisito primario per lo sviluppo di un responsabile rispetto delle risorse dell'ambiente presenti nelle aree militari di competenza.

### 2.2.3 Formazione

**La formazione dell'Esperto Ambientale (EA)** dovrà avvenire tramite apposito percorso formativo disponibile in ambito A.D., che il Comandante dovrà promuovere al fine di formare tale figura professionale.

Di seguito, si indicano alcuni corsi, **in ordine di priorità decrescente**, volti all'acquisizione di due livelli di competenze, base e specialistica, in funzione del livello ordinativo presso il quale dovrà operare l'EA:

- **Formazione di base (per livello rgt., btg. autonomo o equivalente)**
  - Corso base per Consulente Ambientale<sup>15</sup> (Modulo 1, 5 giorni), DIFEFORM<sup>16</sup>;
  - Corso di Difesa Ambientale per i Corpi Militari dello Stato (1 settimana), Scuola interforze per la Difesa NBC;
  - Corso sulla gestione di materiali e rifiuti pericolosi, DIFEFORM;
  - Corso di formazione per formatori sul rischio amianto, DIFEFORM.
- **Formazione avanzata (per livello B., poligoni permanenti e superiori)**
  - Corso specialistico per Consulente Ambientale<sup>15</sup>, (Modulo 1 + Modulo 2, 5+5 giorni), DIFEFORM;
  - Corso di Esperto in radio protezione (3 settimane), Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (CISAM).

---

<sup>15</sup> Prerequisito fondamentale per ricoprire l'incarico di Consulente per la Protezione Ambientale.

<sup>16</sup> Ente del Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Ufficio Formazione Specialistica e Didattica. Maggiori informazioni sui corsi all'indirizzo:  
<http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DIFEFORM/Pagine/default.aspx>.

### 3. AREE TEMATICHE DI INTERESSE

Negli ultimi tempi si è presa maggior coscienza delle conseguenze negative che le attività dell'uomo provocano sull'ambiente e si è, pertanto, iniziato a parlare di impatto ambientale inteso quale alterazione dell'ambiente causata dall'azione, diretta o indiretta, dell'uomo. Al riguardo appare opportuno sottolineare che anche le attività militari possono produrre, alla stessa stregua delle altre attività antropiche, un impatto ambientale che, anche se minimo, deve essere attentamente valutato e, se negativo, minimizzato. Particolare attenzione deve essere posta, in tal senso, alla produzione di rifiuti e alle situazioni di contaminazione potenzialmente derivanti dallo svolgimento di attività di natura logistica e/o addestrativa.

#### 3.1 GESTIONE DEI RIFIUTI

In questo paragrafo sono riportati i criteri da seguire e adottare al fine di realizzare una corretta gestione dei rifiuti attraverso gli adempimenti tecnici e documentali previsti dalle normative, evidenziando che la complessità della materia richiederà comunque un ulteriore approfondimento a cura del personale individuato quale responsabile.

##### 3.1.1 Scopo e ambito di applicazione

Questo sotto paragrafo ha lo scopo di:

- **definire le linee guida** affinché la gestione dei rifiuti, intesa come gestione del Deposito Temporaneo<sup>17</sup>, sia effettuata nel rispetto dell'ambiente, in conformità con le leggi, i regolamenti e le normative vigenti;
- **individuare i responsabili** delle varie fasi di gestione dei rifiuti;
- **definire le modalità per la tenuta** della documentazione prevista dalla normativa vigente;
- **organizzare i flussi informativi** e promuovere un modello comportamentale in materia finalizzato alla prevenzione dell'inquinamento.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dalla **Parte quarta del TUA** che, con l'introduzione, nel gennaio del 2008, dell'**Art. 184 comma 5-bis**<sup>18</sup>, ha demandato, a uno o più decreti interministeriali, il compito di disciplinare le **speciali procedure per:**

---

<sup>17</sup> Definizione e descrizione alle pagine 24-27.

<sup>18</sup> Integrato nel TUA a mente dell'Art. 1 comma 21 del D.Lgvo 16 gennaio 2008, n. 4 e successivamente sostituito con il contenuto dell'Art. 13 comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 “**Con uno o più decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro della salute, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate, nel rispetto delle norme dell'Unione europea e del presente decreto legislativo, le speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, la custodia, nonché per l'autorizzazione e i nulla osta all'esercizio degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai sistemi d'arma, dai mezzi, dai materiali e dalle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare ed alla sicurezza nazionale, così come individuati con decreto del Ministro della difesa, compresi quelli per il trattamento e lo smaltimento delle acque reflue navali e oleose di sentina delle navi militari da guerra, delle navi militari ausiliarie ... [omissis]**”.

- la gestione;
- lo stoccaggio;
- la custodia;
- l'autorizzazione;
- i nulla osta all'esercizio;

#### **degli impianti per il trattamento dei rifiuti prodotti dai:**

- **sistemi d'arma;**
- **mezzi;**
- **materiali;**
- **infrastrutture;**

#### **direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale.**

In tale quadro, è stato emanato il Decreto Ministeriale del 6 marzo del 2008<sup>19</sup> che, nell'individuare i materiali "prettamente militari" ricadenti nel campo di applicazione del menzionato Art. 184 comma 5-*bis* del TUA, reinvia all'Art. 2 comma 2 della **Legge (L.) 9 luglio 1990 n. 185**, che contiene l'elenco di materiali d'armamento di seguito riportato:

- armi nucleari, biologiche e chimiche;
- armi da fuoco automatiche e **relativo munizionamento**;
- armi e armamento di medio e grosso calibro e **relativo munizionamento**<sup>20</sup>;
- **bombe**, torpedini, **mine**, **razzi**, **missili** e siluri;
- **carri e veicoli** appositamente costruiti per uso militare;
- navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- **aeromobili ed elicotteri** e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
- **polveri, esplosivi, propellenti**<sup>21</sup>;
- sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;
- materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

<sup>19</sup> **D.M. 6 marzo 2008** "Individuazione, ai sensi dell'Art. 184, comma 5-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale".

<sup>20</sup> Come specificato nell'elenco all'Art. 2 comma 3 della menzionata **L. 9 luglio 1990 n. 185**: "L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2 **è individuato anche con riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni**. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce".

<sup>21</sup> **Ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'Art. 1 della citata L. 9 luglio 1990, n. 185**: "Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso militare".

- materiali specifici per l'addestramento militare;
- macchine, apparecchiature e attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo e il controllo delle armi e delle munizioni;
- equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

In seguito, nell'aprile 2010, con l'entrata in vigore (in esecuzione del cit. art. 184 comma 5-bis del TUA) del **D.M. 22 ottobre 2009** *“Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”*, sono stati introdotti specifici adempimenti a carico della Difesa relativamente alle procedure per la gestione del materiale sopraelencato *“di cui l'Amministrazione della Difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi”*<sup>22</sup> e, inoltre, sull'iter connesso alle bonifiche di siti contaminati, che sarà descritto nel successivo sottoparagrafo.

### 3.1.2 Classificazione dei rifiuti secondo l'origine e le caratteristiche di pericolosità

La normativa (Art. 183 TUA e s.m.i.) definisce **rifiuto** qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore:

- **“si disfi”** - azione oggettiva (comportamento);
- **“abbia l'intenzione di disfarsi”** - azione soggettiva (volontà);
- **“abbia l'obbligo di disfarsi”** (batterie esauste, rifiuti sanitari, oli usati).

I rifiuti sono distinti in base all'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità.

**In base all'origine** i rifiuti sono classificati come **rifiuti urbani** o **rifiuti speciali**.

**Sono rifiuti urbani** (D.Lgvo 152/2006, Art. 184 comma 2 e s.m.i.) quelli:

- **domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- **non pericolosi** provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a) dell'Art. 184 comma 2, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'Art. 198, comma 2, lettera g);
- provenienti dallo spazzamento delle strade;
- di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- provenienti da esumazioni ed estumulazioni.

**Sono rifiuti speciali** (D.Lgvo 152/2006, Art. 184 comma 3 e s.m.i.) quelli derivanti da:

- attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2135 del Codice Civile;

<sup>22</sup> D.M. 22 ottobre 2009: **Art. 1 comma 2**: *“Ai fini del presente decreto si definiscono **rifiuti** derivanti dai materiali di cui al comma 1, le sostanze o gli oggetti di cui l'Amministrazione della Difesa si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi **previa adozione di decreto dirigenziale di rifiuto**”*.

- **attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo**, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-*bis*;
- lavorazioni industriali;
- lavorazioni artigianali;
- attività commerciali;
- **attività di servizio**;
- attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- **attività sanitarie**.

**In base alle caratteristiche di pericolosità**, i rifiuti sono distinti in **pericolosi**, qualora rappresentino un pericolo effettivo o potenziale per la salute dell'uomo o per l'ambiente e **non pericolosi** (Art. 184 TUA).

Le caratteristiche di pericolo<sup>23</sup> dei rifiuti sono riepilogate in **Tabella 1** e costituiscono una classificazione delle tipologie di rifiuti speciali connesse con le **attività militari** al fine della loro corretta gestione nell'ambito del Deposito Temporaneo (divieto di miscelazione tra diverse categorie) e della compilazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) che verranno successivamente trattati.

In ultimo, è necessario fare un cenno sui **rifiuti sanitari**, la cui gestione è disciplinata dal **D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254** "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n.179", che possono essere suddivisi in:

- **non pericolosi**;
- assimilabili ai rifiuti urbani;
- **pericolosi non a rischio infettivo**;
- **pericolosi a rischio infettivo**;
- richiedenti particolari modalità di smaltimento;
- provenienti da esumazioni e da estumulazioni, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali;
- **speciali**, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che **come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo**, con l'esclusione degli assorbenti igienici.

**Sono da considerare rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, a mente dell'Art. 2, comma 1, lett. d) del DPR n.254/2003 quelli che:

- **provengono da ambienti di isolamento infettivo** nei quali sussiste un rischio di trasmissione biologica aerea, nonché da ambienti ove soggiornano pazienti in isolamento infettivo affetti da patologie causate da agenti biologici di gruppo 4<sup>24</sup>;
- **presentano almeno una delle seguenti caratteristiche**:

<sup>23</sup> Sono descritte all'Allegato I della Parte quarta del D.Lgvo 152/2006.

<sup>24</sup> Sono quegli agenti biologici che possono provocare malattie gravi in soggetti umani, costituire un serio rischio per i lavoratori e presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.

- provengano da ambienti di isolamento infettivo e siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto dei pazienti isolati;
- siano contaminati da:
  - .. sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da renderlo visibile;
  - .. feci o urine, nel caso in cui sia ravvisata clinicamente dal medico che ha in cura il paziente una patologia trasmissibile attraverso tali escreti;
  - .. liquido seminale, secrezioni vaginali, liquido cerebro-spinale, liquido sinoviale, liquido pleurico, liquido peritoneale, liquido pericardico o liquido amniotico;
- **provengono da attività veterinaria**, che:
  - siano contaminati da agenti patogeni per l'uomo o per gli animali;
  - siano venuti a contatto con qualsiasi liquido biologico secreto od escreto per il quale sia ravvisato, dal medico veterinario competente, un rischio di patologia trasmissibile attraverso tali liquidi;
- **altre tipologie di rifiuti** fra i quali non rientrano quelli usualmente prodotti dagli EDRC dell'Esercito.

Come principio generale, ai fini di una corretta gestione dei rifiuti sanitari che consenta la riduzione del quantitativo di quelli pericolosi, è opportuno minimizzare il contatto di materiali non infetti con potenziali fonti infettive.

**Sono da considerare rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo** quelli individuati, a titolo esemplificativo, nell'Allegato II del DPR n. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "\*" nell'Allegato A della Direttiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio in data 9 aprile 2002. Detti rifiuti devono essere raccolti e inviati a smaltimento secondo le regole generali previste per la raccolta e il deposito temporaneo di rifiuti pericolosi, adottando cautele specifiche in relazione alla tipologia di rifiuto e alle caratteristiche di pericolosità.

| CODICE | CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1     | « <b>Esplosivo</b> »: sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| H 2    | « <b>Comburente</b> »: sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H 3-A  | « <b>Facilmente infiammabile</b> », sostanze e preparati: <ul style="list-style-type: none"> <li>– liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C (compresi i liquidi estremamente infiammabili);</li> <li>– che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi;</li> <li>– solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione;</li> <li>– gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale;</li> <li>– che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose.</li> </ul> |

| CODICE  | CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H 3 - B | « <b>Infiammabile</b> »: sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o superiore a 21° C e inferiore o pari a 55° C.                                                                                                                    |
| H 4     | « <b>Irritante</b> »: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.                                                                                   |
| H 5     | « <b>Nocivo</b> »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.                                                                                                   |
| H 6     | « <b>Tossico</b> »: sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte.                           |
| H 7     | « <b>Cancerogeno</b> »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l'incidenza.                                                                                                      |
| H 8     | « <b>Corrosivo</b> »: sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva.                                                                                                                              |
| H 9     | « <b>Infettivo</b> »: sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.                                                                           |
| H 10    | « <b>Tossico per la riproduzione</b> »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza.                                                        |
| H 11    | « <b>Mutageno</b> »: sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l'incidenza.                                                                                        |
| H 12    | <b>Rifiuti</b> che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico.                                                                                                                                                     |
| H 13    | « <b>Sensibilizzanti</b> »: sostanze o preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea, possono dar luogo a una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici. |
| H 14    | « <b>Ecotossico</b> »: rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.                                                                                                                             |
| H 15    | <b>Rifiuti</b> suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo a un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.                                                              |

**Tabella 1 – Caratteristiche di pericolo dei rifiuti**

Riepilogando, i rifiuti che si possono produrre in ambito F.A. appartengono nelle seguenti categorie:

- assimilabili ai rifiuti urbani (quelli prodotti ad esempio in mense, spacci, uffici, camerate, aule);
- speciali non pericolosi;
- speciali pericolosi, connessi principalmente con attività di demolizione, costruzione e scavo, attività di servizio, attività sanitarie;
- “prettamente militari” elencati a pag. 14.

### **Classificazione dei rifiuti secondo i codici CER**

La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando a essi il competente codice **CER**<sup>25</sup> (**Catalogo Europeo dei Rifiuti**), in applicazione delle disposizioni impartite con la decisione 2000/532/CE della Commissione Europea<sup>26</sup>.

Tale elenco dei rifiuti tiene conto dei seguenti aspetti:

- origine;
- composizione;
- valori limite di concentrazione delle sostanze pericolose, ove necessario (D.Lgvo 152/2006 Art. 184, comma 4 e 5 e s.m.i.);

ed è identificato da un **codice CER** composto da sei cifre, di cui:

- la prima coppia di numeri indica la categoria o attività che genera il rifiuto;
- la seconda coppia di numeri indica il processo produttivo che ne ha generato la produzione;
- la terza coppia di numeri indica le caratteristiche specifiche del rifiuto.

La pericolosità del rifiuto è indicata da un asterisco (\*) alla fine del codice.

In **Allegato F** è riportato un esempio di assegnazione di codice CER al rifiuto.

### **3.1.3 Adempimenti documentali**

Gli adempimenti documentali sulla gestione dei rifiuti sono disciplinati dall'**Art. 190 del D.Lgvo 152/2006** e s.m.i., di cui, in **Tabella 2**, sono riepilogati i punti di maggior interesse per l'A.D.. Si precisa che tale disciplina **è applicabile a tutte le tipologie di rifiuti prodotti eccetto quelli di origine militare**, ai quali si applicano, invece, le procedure speciali che saranno in seguito illustrate.

#### **Registro di carico e scarico**

Il registro di carico e scarico, previsto dall'Art. 190 del D.Lgvo 152/2006, è un documento di tipo formale che deve contenere tutte le informazioni relative alle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti, trasportati, recuperati, smaltiti e oggetto di intermediazioni. La tenuta del registro deve essere conforme a quanto indicato nella seguente **Tabella 2**.

---

<sup>25</sup> Per maggiori informazioni consultare il sito:

<http://www.isprambiente.gov.it/contentfiles/00003800/3891-rapporti-02-19.pdf>.

<sup>26</sup> Tale decisione è stata recepita in ambito nazionale dal D.Lgvo 152/2006 all'Allegato D della Parte quarta.

| COMMA    | CONTENUTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <p>“Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti:</p> <p>a) <b>gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi</b><sup>27</sup>, di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque<sup>28</sup>”.</p> <p><b>Gli EDRC dell’A.D. sono da considerare soggetti obbligati</b> poiché produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi.</p> |
| 1-quater | <p>“Nel <b>registro di carico e scarico</b> devono essere annotate le <b>informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti</b> o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. <b>Le annotazioni devono essere effettuate:</b></p> <p>a) <b>per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico;...</b>”</p>                                                                                                  |
| 2        | <p><b>“I registri di carico e scarico sono tenuti presso ogni impianto di produzione o, nel caso in cui ciò risulti eccessivamente oneroso, nel sito di produzione, e integrati con i formulari di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativi al trasporto dei rifiuti,... sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.”</b></p>                                                                                                                                                                          |
| 4        | <p><b>“Le informazioni contenute nel registro di carico e scarico sono rese disponibili</b> in qualunque momento all'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta.”</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5        | <p><b>“I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA<sup>29</sup>. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.”</b></p>                                                                                                    |
| 6        | <p>Stabilisce che la disciplina di carattere nazionale relativa al presente articolo è definita con decreto del MATTM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della parte quarta del D.Lgvo 152/06. Sino all'emanazione del predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al D.M. 148/1998 e di cui alla circolare 4 agosto 1998.</p>                                                                                                                                                                                      |

**Tabella 2 – Variazione introdotte dall’Art. 190 del D.Lgvo 152/2006**

<sup>27</sup> Come specificato alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184. Rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali.

<sup>28</sup> Come specificato alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184. Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

<sup>29</sup> Imposta sul Valore Aggiunto.

## Formulario Identificazione Rifiuti (FIR)

Secondo l'articolo 193 comma 1 del TUA<sup>30</sup>, durante il trasporto effettuato da enti o imprese i rifiuti sono accompagnati da un formulario di identificazione (cosiddetto "FIR") dal quale devono risultare almeno i seguenti dati:

- nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione;
- data e percorso dell'istradamento;
- nome ed indirizzo del destinatario.

Ai sensi del comma 2 del menzionato articolo, il formulario deve essere redatto in quattro esemplari e deve essere:

- **compilato**, datato e firmato su tutti e quattro gli esemplari dal produttore/detentore dei rifiuti;
- **controfirmato** su tutti e quattro gli esemplari dal trasportatore.

Una copia del formu

lario resta presso il produttore/detentore, le altre tre copie sono acquisite dal trasportatore e devono essere controfirmate e datate in arrivo dal destinatario.

Una copia resta al destinatario e due sono acquisite dal trasportatore. Di queste due copie, una copia resta al trasportatore e **una viene inviata dal trasportatore al produttore/detentore, entro i 3 mesi successivi alla data del conferimento**, che diventano 6 mesi in caso di spedizioni transfrontaliere (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgvo n. 152/2006). **In caso di mancata ricezione della quarta copia nel termine previsto, il produttore/detentore deve darne comunicazione alla Provincia** (alla Regione nell'ipotesi di trasporto transfrontaliero) **al fine dell'esclusione della responsabilità** (art. 188 comma 3, lett. b, D.Lgvo n. 152/2006).

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni.

## Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)

È il modello di dichiarazione<sup>31</sup> che il produttore di rifiuti pericolosi è tenuto a inviare alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, territorialmente competenti. Contiene le indicazioni di quantità e caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti che sono desunte dal registro di carico e scarico.

---

<sup>30</sup> **Art. 193 comma 5 del TUA:** *"Non si applica [... omissis] ai trasporti di rifiuti non pericolosi effettuati dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario, che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi o di trenta litri [... omissis]. Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti di rifiuti, effettuati complessivamente per non più di quattro volte l'anno non eccedenti i trenta chilogrammi o trenta litri al giorno e, comunque, i cento chilogrammi o cento litri l'anno".*

<sup>31</sup> Istituito con la **Legge 25 gennaio 1994, n. 70** *"Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale"* e s.m.i., la quale all'Art. 1 comma 3 prevede che: *"Il Presidente del Consiglio dei Ministri dispone con proprio decreto gli aggiornamenti del modello unico di dichiarazione, anche in relazione a nuove disposizioni individuate con la medesima procedura di cui al comma 1"*.

Come riportato in nota 31, il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 28 dicembre 2017** *“Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2018”*, stabilisce la modulistica e le modalità per la compilazione e l'invio del Modello Unico di Dichiarazione ambientale nel 2018 (riferito ai dati 2017).

In particolare i soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

- chiunque effettui a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
- **imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi**;
- imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00;
- **imprese ed enti produttori che hanno più di dieci dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali**, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi, così come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del TUA.

### **Procedure speciali**

Come già introdotto a inizio paragrafo, a mente dell'Art. 184 comma 5-bis del D.Lgvo 152/2006, il Ministro della Difesa, al fine di individuare **speciali procedure per la gestione, lo stoccaggio, il recupero e o smaltimento dei rifiuti derivanti da “sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”**, ha emanato il **D.M. 22/10/2009** che all'**Art. 8**, entra nel merito di tali procedure e stabilisce quanto segue:

***“1. al fine di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale conseguente alla divulgazione d'informazioni riguardanti il numero, la natura e la dislocazione delle armi, sistemi d'arma, munizioni, mezzi, materiali e infrastrutture, desumibili dall'esame dei dati concernenti la gestione dei rifiuti da essi derivanti, il registro di carico e scarico e il formulario d'identificazione dei rifiuti previsti, ..., sono validamente sostituiti, per detti rifiuti, dalle scritture, dalla documentazione e dalle comunicazioni previsti dal D.P.R. n. 167 del 21/02/2006<sup>32</sup> e successive istruzioni applicative, ovvero da altre documentazioni e scritture amministrative, idonee allo scopo, previste dall'ordinamento dell'A.D.. La compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale previsto dall'Art.1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, avviene nel rispetto delle esigenze***

---

<sup>32</sup> Il “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331 è stato abrogato dall'Art. 2269 del **D.Lgvo n. 66 del 15 marzo 2010** “Codice dell'Ordinamento Militare (COM)” e inserito nel D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (TUOM) al Libro III Capo VIII “Gestione dei materiali” di cui agli Artt. 515 ÷ 520.

**di segretezza** dettate dalla necessità di prevenire qualsiasi rischio per la sicurezza nazionale.

**2.** Ai predetti registri documenti e scritture **non si applicano eventuali obblighi di vidimazione** di dirigenti esterni alla difesa. Sarà quindi il competente dirigente militare o civile, responsabile della gestione dei rifiuti nelle diverse fasi di produzione e detenzione, che determinerà la classifica di segretezza dei predetti documenti in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato in data 3 febbraio 2006, recante norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate.”

Quanto sopra deve essere tenuto in debita considerazione dai Comandanti, al fine di assicurare una corretta gestione dei **rifiuti di “origine militare”**.

Si rimanda all'**Allegato F** per un'ulteriore approfondimento delle tematiche trattate al presente paragrafo e per la consultazione di alcuni esempi precompilati della relativa modulistica (FIR e MUD).

### **Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)**

Il SISTRI (SIStema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti) nasce su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per permettere l'informatizzazione della tracciabilità dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani della Regione Campania.

Con tale sistema lo Stato ha inteso dare un segnale forte di cambiamento nel modo di gestire il sistema informativo sulla movimentazione dei rifiuti speciali. Da un sistema cartaceo, imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale, si passerà a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall'altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

Al momento il vincolo di adottare il SISTRI, per i soggetti obbligati, è stato posticipato al 31 dicembre 2018<sup>33</sup>.

*“In relazione alle esigenze organizzative e operative delle Forze armate, ... [omissis], le procedure e le modalità con le quali il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si applica alle corrispondenti Amministrazioni centrali sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di rispettiva competenza, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno ... [omissis]”<sup>34</sup>.*

Rimarranno valide le modalità in vigore (registro carico/scarico, FIR, MUD in formato cartaceo) finchè non verrà emanato il citato Decreto.

<sup>33</sup> **Legge 27 dicembre 2017 n. 205** “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” comma 1134.

<sup>34</sup> Art. 188-ter comma 8 del TUA.

### 3.1.4 Definizioni (Combinato disposto dell'Art. 183 del D.Lgvo 152/2006 e del D.M. 22/10/2009)

**Produttore di rifiuti:** Il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore). Il produttore s'identifica, nella maggioranza dei casi, il Comandante dell'EDRC.

**Detentore:** il produttore dei rifiuti o la **persona fisica o giuridica**<sup>35</sup> che ne è in possesso<sup>36</sup>. Il detentore del Deposito Temporaneo diventa il **detentore del rifiuto**, nel momento che esso viene preso in carico sull'apposito registro (vds. 3.1.3 a pag. 19). In tal caso **il possessore del rifiuto rimane il produttore dei rifiuti**, ovvero nel caso di specie il Comandante dell'EDRC.

**Raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare<sup>37</sup>, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

**Recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale (Vedasi successiva Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).

---

<sup>35</sup> Si deve intendere: soggetti diversi dal produttore.

A titolo di chiarimento si possono fare alcuni ulteriori esempi: il **detentore del rifiuto** cessa di esserlo nel momento che esso viene trasferito a ditta abilitata per il successivo smaltimento; quando il **detentore di un'area contenente amianto** cede, temporaneamente, a ditta abilitata per lo smaltimento in sicurezza, la ditta subentrata diventa il **detentore del rifiuto**.

**Il produttore del rifiuto ne mantiene il possesso fintanto che esso (il rifiuto) non risulti conferito a destinazione finale.**

<sup>36</sup> **Art. 1140 del Codice Civile:** *"Il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale. Si può possedere direttamente o per mezzo di altra persona, che ha la detenzione della cosa"*. Il possesso può essere esercitato anche tramite altro soggetto, legato al possessore da un rapporto definito (si tratta di possesso mediato).

<sup>37</sup> *"Ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera "mm" (Art. 183 comma 1 del D.Lgvo 152/2006), ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento"*.

| CODICE     | CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                 |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1         | Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.                                                                                                         |
| R2         | Rigenerazione/recupero di solventi.                                                                                                                                                             |
| R3         | Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche).                                          |
| <b>R4</b>  | <b>Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici.</b>                                                                                                                              |
| R5         | Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche.                                                                                                                                             |
| R6         | Rigenerazione degli acidi o delle basi.                                                                                                                                                         |
| R7         | Recupero dei prodotti che servono a ridurre inquinamento.                                                                                                                                       |
| R8         | Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori.                                                                                                                                            |
| <b>R9</b>  | <b>Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli.</b>                                                                                                                                              |
| R10        | Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia.                                                                                                                 |
| R11        | Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10.                                                                                                                 |
| R12        | Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11.                                                                                                                  |
| <b>R13</b> | <b>Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).</b> |

**Tabella 3 – Operazioni di recupero**  
(Allegato C alla Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006)

**Smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia (Vedasi successiva **Tabella 4**).

| CODICE     | CLASSIFICAZIONE                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D1         | Deposito sul o nel suolo (ad esempio discarica).                                                                                                                                                                                                     |
| D2         | Trattamento in ambiente terrestre (ad esempio biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei suoli).                                                                                                                                                |
| D3         | Iniezioni in profondità (ad esempio iniezioni dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali).                                                                                                                        |
| D4         | Lagunaggio (ad esempio scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.).                                                                                                                                                      |
| D5         | Messa in discarica specialmente allestita (ad esempio sistematizzazione in alveoli stagni, separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e dall'ambiente).                                                                                       |
| D6         | Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione.                                                                                                                                                                                |
| D7         | Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino.                                                                                                                                                                                         |
| D8         | Trattamento biologico non specificato altrove nella presente Tabella, che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12.                                                     |
| D9         | Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nella presente Tabella, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad esempio evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.) |
| D10        | Incenerimento a terra.                                                                                                                                                                                                                               |
| D11        | Incenerimento in mare.                                                                                                                                                                                                                               |
| D12        | Deposito permanente (ad esempio sistemazione di contenitori in una miniera).                                                                                                                                                                         |
| <b>D13</b> | <b>Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D12.</b>                                                                                                                                                         |
| D14        | Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D13.                                                                                                                                                             |
| D15        | Deposito preliminare prima di uno delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).                                                                               |

**Tabella 4 – Operazioni di smaltimento**  
(Allegato B alla Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006)

**Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti.

**Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni<sup>38</sup> effettuate in qualità di commerciante<sup>39</sup> o intermediario<sup>40</sup>.

**Deposito Temporaneo (DT): il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta** ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, **nel luogo in cui gli stessi sono prodotti**, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti, **alle seguenti condizioni:**

- i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti, di cui al regolamento (CE) 850/2004 e s.m.i., devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
- i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine<sup>41</sup>, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 parti per milione (ppm), né policlorobifenile e policlorotrifenili in quantità superiore a 25 parti per milione (ppm);
- i rifiuti devono essere raccolti e avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento entro il termine massimo di un anno, a decorrere dalla data:
  - di produzione del rifiuto, ovvero dalla data in cui la “Commissione tecnica per l'accertamento dello stato d'uso” dichiara il materiale fuori uso nei casi previsti;
  - del decreto dirigenziale di dichiarazione di rifiuto (redatto sulla base delle indicazioni di cui all'Art. 519 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010);attestata a mezzo di una **scheda di produzione rifiuto, firmata dal produttore del rifiuto e controfirmata dal Detentore del Deposito**;
- il DT deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle prescrizioni che regolamentano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

---

<sup>38</sup> Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito, preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.

<sup>39</sup> Commerciante: qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti.

<sup>40</sup> Intermediario: qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

<sup>41</sup> Per maggiori informazioni consultare il sito:  
[http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/laboratorio/3708\\_Diossine\\_furani.pdf](http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/laboratorio/3708_Diossine_furani.pdf).

- con Decreto<sup>42</sup> del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, saranno individuate alcune categorie di rifiuto, per le quali verranno fissate le modalità di gestione del DT.

### 3.1.5 Caratteristiche tecniche del Deposito Temporaneo

I rifiuti, una volta prodotti, devono essere stoccati in attesa di essere trasportati a destinazione finale (raccolta, smaltimento, recupero). All'uopo deve essere realizzato un Deposito Temporaneo. Tale deposito **non è soggetto ad alcun tipo di autorizzazione**. È incombenza del Comandante/Direttore vigilare affinché la gestione avvenga nel rispetto delle normative vigenti.

In particolare devono essere attuate le seguenti misure di prevenzione per la corretta gestione del DT:

- **i Depositi Temporanei devono essere censiti e numerati;**
- **le aree di stoccaggio dei rifiuti devono:**
  - essere recintate e non accessibili ai non addetti;
  - essere chiaramente distinte da quelle utilizzate per lo stoccaggio delle materie prime;
  - essere organizzate in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate;
  - riportare all'ingresso la prevista cartellonistica inclusiva degli specifici pittogrammi e una tabella riassuntiva dei rifiuti presenti all'interno dell'area con i relativi codici CER. Ciascun lotto, costituito da rifiuti dello stesso tipo (medesimo CER) deve essere contrassegnato da tabelle indicanti: il codice CER, lo stato fisico, la pericolosità e le norme per la manipolazione<sup>43</sup>. I rifiuti a cui non è ancora stato assegnato un codice CER devono essere contrassegnati con il codice presunto e stoccati all'interno del Deposito con la dicitura "in attesa di caratterizzazione" e si dovrà provvedere al più presto per caratterizzarli analiticamente attraverso analisi di laboratorio.
- **le aree che contengono rifiuti speciali pericolosi devono:**
  - essere coperte (con coperture fisse e/o mobili, anche attraverso l'uso di cassoni e/o teli);
  - impermeabilizzate e resistenti all'attacco chimico dei rifiuti;
  - dotate di un sistema di collettamento e raccolta delle acque meteoriche mediante la realizzazione di pozzetti; i reflui raccolti devono essere inviati a sistemi di trattamento delle acque o smaltiti come rifiuti;
- **le aree per lo stoccaggio di materiale sciolto devono:**
  - essere realizzate previo confinamento su basamenti impermeabili resistenti all'attacco chimico dei rifiuti, che ne permettano la separazione dal suolo sottostante;

---

<sup>42</sup> Decreto ancora non promulgato.

<sup>43</sup> Es. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari.

- avere una pendenza tale da convogliare i liquidi, eventualmente prodotti, in apposite canalette e in pozzetti di raccolta;
- essere confinate e i rifiuti pulverulenti devono essere protetti a mezzo di appositi sistemi di copertura.
- **i contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono** possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche e alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti a effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento;
- **i rifiuti liquidi devono** essere depositati in **serbatoi** o in **contenitori mobili** (es. fusti o cisternette), che al fine di evitare dispersioni nell'ambiente devono:
  - riservare un **volume residuo di sicurezza pari al 10%**;
  - essere dotati di opportuni **dispositivi anti-traboccamento** o di tubazioni di troppo pieno e di indicatori e di allarmi di livello;
  - essere dotati di **bacini di contenimento di capacità**:
    - .. pari al serbatoio stesso;
    - .. oppure, nel caso di più serbatoi contenuti nello stesso bacino, pari ad almeno un terzo del loro volume totale;
    - .. in ogni caso, non inferiore al volume del serbatoio di maggiori dimensioni;
  - essere **mantenuti in perfetta efficienza**. In particolar modo dovrà essere posta attenzione alle manichette e ai raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne;
  - essere dotati di **apposita etichettatura con l'indicazione del rifiuto contenuto**, conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
  - lo stoccaggio dei fusti o cisternette deve essere effettuato all'interno di *container* chiusi;
- i recipienti fissi o mobili non destinati a essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni;
- il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgvo n. 95/1992 e s.m.i., e al D.M. 392/1996;
- il deposito delle batterie al piombo derivanti dall'attività di manutenzione deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
- **i rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**, al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente nelle diverse fasi di gestione (movimentazione interna alla struttura sanitaria, stoccaggio nel deposito temporaneo, raccolta e trasporto, avvio al deposito preliminare), devono essere gestiti secondo le seguenti modalità:
  - devono essere confezionati, già sul luogo di produzione, utilizzando appositi imballaggi a perdere, anche flessibili, recanti la scritta “**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**” e il simbolo del rischio biologico;

- devono essere confezionati, nel caso siano presenti materiali taglienti (es. lame, siringhe, ecc.), in imballaggi rigidi a perdere, resistenti alla puntura, recanti la scritta "**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo taglienti e pungenti**";
- in entrambi i precedenti casi, devono essere contenuti in un secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "**Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo**". Gli imballaggi primari devono essere resistenti al passaggio dei liquidi;
- deve essere garantito l'assorbimento di eventuale presenza importante di liquidi nel rifiuto, immettendo segatura nel contenitore;
- devono essere confezionati con imballaggi esterni che devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo per essere facilmente distinguibili dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti;
- devono essere stoccati in un **Deposito Temporaneo**, in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e per una durata massima di 5 giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale limite può essere esteso a 30 giorni per quantitativi inferiori a 200 litri nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore (Art. 8 D.P.R. 254/2003).

Inoltre, è importante che in fase di raccolta siano osservate alcune norme comportamentali:

- i materiali biologici pericolosi devono essere separati in base ai codici CER;
- occorre evitare di sovraccaricare troppo i contenitori di rifiuti, poichè l'eccessivo peso può determinare, durante le fasi di trasporto, la rottura degli stessi (es. quando sono utilizzati i contenitori esterni di cartone); analogamente un notevole ingombro del contenuto può comportare difficoltà nella chiusura dell'imballaggio con conseguente possibilità di fuoriuscita dei rifiuti;
- i contenitori devono essere chiusi perfettamente: utilizzare, a tal scopo, i lacci appositi (forniti insieme all'imballaggio stesso);
- le operazioni di confezionamento devono essere effettuate utilizzando guanti di protezione che devono essere eliminati non appena terminato il lavoro, al fine di evitare la contaminazione di altri oggetti.

## **Divieti**

- Sono vietati l'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo.
- È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

### 3.1.6 Compiti e responsabilità

**Il Comandante/Direttore** (di seguito indicato con Comandante) si identifica con il produttore di rifiuti e, in quanto tale, è responsabile della corretta gestione del DT.

È responsabilità del Comandante:

- vigilare affinché la gestione dei rifiuti, attraverso il DT, sia svolta in conformità alle leggi esistenti;
- richiedere, attraverso l'Organismo Amministrativo di supporto, le risorse economiche necessarie alla gestione del DT e al corretto smaltimento dei rifiuti in esso stoccati;
- effettuare, su indicazione del Detentore del Deposito Temporaneo, la prevista comunicazione alla Provincia nel caso in cui non rientri, entro tre mesi dal conferimento, la 4<sup>a</sup> copia del FIR (come descritto a pag. 21).

#### **Il Detentore del Deposito Temporaneo (DDT)**

Diventa il detentore del rifiuto nel momento che esso viene preso in carico. Può coincidere con il consignatario dei materiali.

È sua responsabilità:

- indirizza il detentore del rifiuto “cedente” nella fase di conferimento al DT, in tale fase dovrà:
  - verificare la tipologia di rifiuto, i relativi quantitativi e indirizzare il rifiuto a destinazione nel luogo previsto, controfirmando l'apposito **Modello R1** (in **Allegato F**);
  - controllare che siano rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura di tali rifiuti;
  - verificare che i rifiuti all'interno del DT siano suddivisi tra pericolosi e non pericolosi e per codice CER;
  - assicurare il rispetto dei quantitativi stoccabili e dei tempi di permanenza dei rifiuti nei depositi e segnalare l'esigenza di effettuare lo smaltimento;
- compilare, entro dieci giorni dalla redazione del Modello R1, in tutte le sue parti, il registro di carico e scarico;
- compilare e firmare il Formulario di Identificazione Rifiuto secondo le modalità descritte a pag. 21;
- archiviare i registri di carico e scarico e i formulari di identificazione del rifiuto per almeno 5 anni;
- segnalare tempestivamente al Comandante eventuali necessità per la corretta gestione del DT.

#### **Il Dirigente del Servizio Sanitario (DSS)**

È il produttore primario dei rifiuti sanitari prodotti all'interno del Servizio Sanitario e di norma è anche il detentore del DT per tali categorie di rifiuti.

In tal caso, è responsabilità del DSS:

- vigilare affinché la gestione dei rifiuti, attraverso il DT presso l'infermeria sia svolta in conformità alle leggi esistenti;

- accertarsi che i rifiuti di sua pertinenza siano gestiti in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute;
- redigere il Modulo scheda di produzione del rifiuto (Modello R1), all'atto della chiusura di un contenitore contenente rifiuti sanitari, attestante l'avvenuta produzione del rifiuto e successivamente aggiornare il registro di carico e scarico.

## **Il Detentore del rifiuto**

È responsabilità del detentore:

- in caso di produzione di rifiuto da processo di lavorazione o di fuori uso, comunicare al Consegnatario la relativa proposta di produzione di rifiuto;
- compilare, al ricevimento della comunicazione del Consegnatario, il Modello R1, sulla base delle indicazioni contenute nel verbale di fuori uso;
- contattare il Detentore del Deposito temporaneo per:
  - pianificare il conferimento al DT;
  - consegnare una copia del Modello R1, datata e firmata sia dal Detentore del rifiuto che dal Detentore del Deposito temporaneo, verificando assieme a quest'ultimo che la tipologia conferita ed i quantitativi corrispondano a quanto previsto;
  - provvedere, in contraddittorio, a depositare il rifiuto nell'area indicata dal Detentore del Deposito Temporaneo.

## **Il Consegnatario dei materiali**

È responsabile di:

- comunicare all'Organismo logistico-amministrativo competente la proposta di produzione rifiuto;
- acquisire una copia del Modello R1, ad avvenuta dichiarazione di fuori uso da parte della Commissione Tecnica di accertamento dello stato d'usura dei materiali, da conservare agli atti.

## **L'Organismo logistico-amministrativo**

È responsabile di:

- comunicare agli organi superiori, entro il mese di febbraio di ogni anno, l'esigenza di somme per lo smaltimento dei rifiuti speciali a preventivo per la gestione dei rifiuti dell'anno successivo (da imputare sul capitolo 2241);
- interessare gli Enti Amministrativi di competenza della necessità di indire procedure di smaltimento di urgenza;
- compilare, sulla base delle indicazioni del Detentore del Deposito Temporaneo, il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) che gli EDRC devono inviare annualmente alla Camera di Commercio (CCIAA) della Provincia ed inviarlo, entro il mese di marzo di ogni anno, agli Enti Amministrativi di competenza per il pagamento;
- individuare, con l'aiuto del Detentore del Deposito Temporaneo e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), i codici CER da attribuire ai rifiuti;
- nel caso in cui fosse necessario, richiedere agli Enti Amministrativi di competenza di avviare la procedura per la caratterizzazione del rifiuto;

- assicurare al Detentore del Deposito Temporaneo gli strumenti necessari alla corretta gestione del DT;
- mantenere a disposizione presso i propri uffici le schede di sicurezza per il trasporto di merci pericolose<sup>44</sup> relativamente ai rifiuti prodotti e per i quali necessitano tali schede;
- aggiornare e/o predisporre nuove schede di sicurezza per il trasporto di merci pericolose, avvalendosi della collaborazione del RSPP;
- assicurare, su indicazione del Detentore del Deposito Temporaneo, che le aree destinate al DT presentino sempre le caratteristiche tecniche richieste (impermeabilità dei suoli, perimetrazioni, coperture, cancelli, ecc.);
- coordinare le esigenze di smaltimento e predisporre idonea documentazione per l'acquisizione delle risorse esterne necessarie;
- gestire il contratto di servizi e mantenere i rapporti con l'impresa, in possesso dei previsti requisiti di legge, incaricata del servizio di smaltimento o recupero del rifiuto;
- predisporre la documentazione necessaria per avviare le procedure di smaltimento d'urgenza;
- controllare la validità della documentazione delle ditte che effettuano la raccolta e lo smaltimento finale;
- effettuare i pagamenti del MUD entro il 30 aprile di ogni anno;
- archiviare i bollettini di pagamento MUD per almeno 5 anni.

## **Il Consulente per la Protezione Ambientale**

È responsabile di:

- fornire istruzioni all'Organismo logistico-amministrativo per la definizione di nuovi codici CER, caratteristiche di pericolo (vedasi **Tabella 1**) e schede di sicurezza per il trasporto di merci pericolose;
- fornire consulenza al RSPP per la predisposizione di apposita cartellonistica per il DT;
- effettuare l'informazione del personale per gli aspetti di competenza.

## **Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**

È sua responsabilità:

- fornire istruzioni all'Organo logistico amministrativo per la definizione di caratteristiche di pericolo (citata **Tabella 1**) e schede per il trasporto di merci pericolose;
- predisporre i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) necessari per la gestione del DT,
- predisporre l'apposita cartellonistica per il DT;
- effettuare la formazione/informazione del personale per gli aspetti di competenza.

<sup>44</sup> Corrispondono alle schede **ADR**, dal francese "*Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route*", ovvero Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada, firmato a Ginevra il 30 settembre 1957 e ratificato in Italia con legge 12 agosto 1962 n. 1839.

Maggiori informazioni all'indirizzo: [https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr\\_e.html](https://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html).

### 3.1.7 Casi specifici

Come per le attività di natura logistica, anche per le attività addestrative deve essere posta particolare attenzione alla produzione e alla conseguente gestione dei rifiuti e alle situazioni di contaminazione potenzialmente derivanti dall'abbandono degli stessi. A differenza di quanto accade per le sedi stanziali, nei luoghi deputati allo svolgimento delle attività addestrative, ovvero i poligoni e le aree addestrative militari, i produttori dei rifiuti sono i reparti in addestramento.

La gestione dei rifiuti prodotti in addestramento è regolamentata dal disciplinare di tutela ambientale dei poligoni/aree addestrative dell'Esercito.

Di particolare importanza risulta la gestione dei residui delle attività addestrative che, ciclicamente, a seguito di operazioni di pulizia straordinaria, vengono rinvenuti dai Reparti gestori dei poligoni. In tale caso, il rinvenimento dei residui deve essere trattato alla stregua della produzione di rifiuto e, pertanto, deve essere compilato un apposito Modello R1 e entro dieci giorni, a partire da tale data, deve essere apportata la relativa annotazione sul registro di carico/scarico.

Qualora non vi sia certezza del codice CER da assegnare a tali rifiuti o per tutti quelli aventi un codice specchio<sup>45</sup>, il rifiuto deve essere stoccato al DT con il codice presunto e con la dicitura "in attesa di caratterizzazione" avviando le procedure per richiedere le analisi necessarie al fine di determinare le caratteristiche del rifiuto.

Le Forze Armate italiane, schierate in attività militari a guida NATO, sono tenute a rispettare la normativa nazionale vigente, nei limiti di applicazione consentiti dal contesto internazionale. Nel caso in cui in tale contesto siano vigenti altri regolamenti/*standard* (internazionali, NATO o della nazione ospitante) più rigorosi della normativa nazionale, essi saranno applicati al fine di garantire una migliore protezione dell'ambiente, in perfetta aderenza al principio di precauzione.

### 3.1.8 Gestione dei rifiuti radiologici

**Le radiazioni sono classificate in ionizzanti<sup>46</sup> o non ionizzanti** (dette anche NIR<sup>47</sup>) in base alla loro capacità di produrre o meno la ionizzazione del mezzo attraversato.

Le radiazioni ionizzanti sono costituite da particelle o energia di origine naturale o artificiale, derivanti da processi di decadimento nucleare, la cui energia è tale da modificare la struttura della materia con la quale interagisce, arrivando a ionizzare gli atomi, cioè a rimuovere uno o più elettroni.

Quando le radiazioni attraversano la materia, infatti, cedono ad essa l'energia che posseggono, tutta o in parte, e possono produrre lungo il loro tragitto, se dotate di energia sufficiente, alterazioni a livello atomico. È questo il primo evento (di tipo

---

<sup>45</sup> Per maggiori dettagli consultare il rapporto "Il nuovo elenco dei rifiuti e gli schemi di trasposizione" (Cap. 4 pag. 25) scaricabile dal sito:

<http://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/il-nuovo-elenco-dei-rifiuti-e-gli-schemi-di->

<sup>46</sup> <http://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/quaderni/ambiente-societa/allegato5intervento-formativo-tecnici-ispra-i-parte.pdf>.

<sup>47</sup> NIR: *Non Ionizing Radiation*.

**fisico**) di una lunga sequenza di reazioni secondarie (di tipo **chimico**) che, nella materia vivente, possono dare luogo a effetti biologici. In particolare, l'interazione iniziale delle radiazioni con la materia dipende, sia quantitativamente sia qualitativamente, dalla natura, dalla massa, dalla carica e soprattutto dall'energia delle radiazioni considerate.

Le radiazioni ionizzanti sono di solito distinte in radiazioni “direttamente ionizzanti” e radiazioni “indirettamente ionizzanti”, come schematizzato in **Tabella 5**.

| TIPO DI RADIAZIONI                   |           |                  | CARICA ELETTRICA | MASSA DI RIPOSO (G x 10 <sup>-26</sup> ) | SORGENTE DELLE RADIAZIONI                            |
|--------------------------------------|-----------|------------------|------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Radiazioni direttamente ionizzanti   |           |                  |                  |                                          |                                                      |
| Particella α (nucleo di elio)        |           |                  | +2               | 664                                      | Elementi radioattivi                                 |
| Particella β                         | Elettrone | } <u>leptoni</u> | -1               | 0,009                                    | { Acceleratori di particelle<br>Elementi radioattivi |
|                                      | Positrone |                  | +1               | 0,009                                    |                                                      |
| Protone (barione)                    |           |                  | +1               | 167                                      | Acceleratori di particelle                           |
| Deutone (nucleo di deuterio)         |           |                  | +1               | 334                                      | Acceleratori di particelle                           |
| Radiazioni indirettamente ionizzanti |           |                  |                  |                                          |                                                      |
| Raggi γ                              |           |                  | 0                | 0,00                                     | Disintegrazioni atomiche, sorgenti cosmiche          |
| Raggi x                              |           |                  | 0                | 0,00                                     | Tubi raggi X<br>disintegrazioni atomiche             |
| Neutrone (barione)                   |           |                  | 0                | 168                                      | Reattori nucleari, acceleratori di particelle        |

**Tabella 5 - Le radiazioni ionizzanti**

**Le sorgenti di radiazioni ionizzanti possono essere suddivise in due principali categorie:**

- **sorgenti naturali** di radiazioni ionizzanti di origine sia terrestre sia “cosmica” originate da:
  - raggi cosmici emessi dalle reazioni nucleari stellari, radioisotopi cosmogenici prodotti dall'interazione dei raggi cosmici con l'atmosfera;
  - elementi radioattivi presenti nella crosta terrestre, che derivano principalmente da tre importanti catene di decadimento radioattivo (Vedasi **Tabella 6**), da cui si originano i tre isotopi del Radon, di cui il **Radon-222** è quello con maggiore rilevanza ai fini del rischio per la salute dell'uomo.

**Il radon (Rn-222)<sup>48</sup> è un gas nobile radioattivo** incolore ed inodore, presente in quantità molto variabile in tutta la crosta terrestre (principalmente lave, tufi, graniti, pozzolane) e quindi anche nei materiali da costruzione che da

<sup>48</sup> Per approfondimenti: <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/radioattivita-ambientale/Radon> e [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_opuscoliPoster\\_160\\_allegato.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_160_allegato.pdf).

questa derivano. È circa 8 volte più pesante dell'aria e tende, pertanto, ad accumularsi negli ambienti confinati. Il radon è, da un punto di vista chimico, poco reattivo ed essendo un gas, oltre che inalabile, è facilmente eliminabile per via respiratoria. Il radon si trasforma spontaneamente in altre sostanze radioattive dette "figli" che, da un punto di vista sia chimico sia elettrico, sono molto più reattivi e, una volta formati e veicolati all'interno del corpo umano, sono in grado di danneggiare l'apparato polmonare in modo irreversibile.

| ISOTOPO DI PARTENZA | ISOTOPO DEL RADON PRODOTTO  | TEMPO DI DECADIMENTO DELL'ISOTOPO DEL RADON PRODOTTO |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| U-235               | Rn 219 (detto actinon)      | 3,96 secondi                                         |
| U-238               | <b>Rn 222 (detto radon)</b> | 3,8 giorni                                           |
| Th-232              | Rn 220 (detto thoron)       | 55 secondi                                           |

**Tabella 6 – Le catene di decadimento radioattivo**

- altri radionuclidi naturali sono il Potassio-40 e il Carbonio-14 presenti negli organismi viventi.
- **sorgenti artificiali**, che producono radioattività artificiale quando il nucleo di un atomo, eccitato mediante intervento esterno, torna o si avvicina allo stato fondamentale emettendo radiazioni.

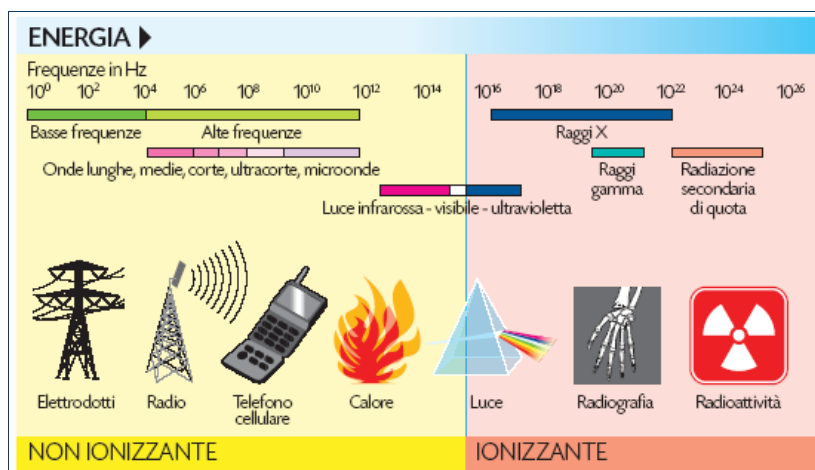
Le sorgenti di radioattività artificiale sono:

- sorgenti di radiazioni: apparecchio generatore di radiazioni ionizzanti (macchina radiogena) o materia radioattiva, ancorché contenuta in apparecchiature o dispositivi in genere, dei quali, ai fini della radioprotezione, non si può trascurare l'attività, o la concentrazione di radionuclidi o l'emissione di radiazioni;
- sorgente sigillata: sorgente formata da materie radioattive solidamente incorporate in materie solide e di fatto inattive, o sigillate in un involucro inattivo che presenti una resistenza sufficiente per evitare, in condizioni normali di impiego, dispersione di materie radioattive superiore ai valori stabiliti dalle norme di buona tecnica applicabili;
- sorgente non sigillata: qualsiasi sorgente che non corrisponde alle caratteristiche o ai requisiti della sorgente sigillata.

**Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti** sono forme di radiazioni elettromagnetiche, comunemente chiamate campi elettromagnetici, che, al contrario delle radiazioni ionizzanti, non possiedono l'energia sufficiente per modificare le componenti della materia e degli esseri viventi (atomi, molecole).

**Le radiazioni non ionizzanti possono essere suddivise in:**

- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF);
- radiofrequenze (RF);
- microonde (MO);
- infrarosso (IR);
- luce visibile.



**Figura 1 – Lo spettro elettromagnetico**

Le sorgenti artificiali, sia in forma sigillata sia non sigillata, trovano impiego in molteplici ambiti lavorativi, sia di tipo industriale sia sanitario, sia in ambito civile sia militare. Ne consegue, che le problematiche attinenti la tutela ambientale, riguardano principalmente due aspetti fondamentali:

- la radioprotezione;
- la gestione dei rifiuti radioattivi prodotti.

La comunità scientifica internazionale, *International Atomic Energy Agency* (IAEA), riconduce i predetti aspetti alla tematica *safety*, termine anglosassone con il quale si intendono tutte le misure di sicurezza atte a proteggere la salute dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente, seguendo i dettami della disciplina scientifica denominata "radioprotezione".

### **Esempi di utilizzo in ambito militare**

Si riportano alcuni esempi di sorgenti radioattive:

- **vernici radioluminescenti** (Radio-226, Trizio), applicate su strumentazioni di vari sistemi d'arma, rischio elevato di dispersione di materiale radioattivo solo nei rottami metallici e contaminazione dell'apparato nel caso di rottura dell'involucro;
- **torio**, usato in passato quale componente dei sistemi d'arma per seguire la traiettoria di missili a corto raggio (si ossida rapidamente generando un punto luminoso), genera contaminazione della rampa e punto di lancio e dell'area dell'impatto; usato anche come lega in ambito aeronautico;
- **uranio impoverito**<sup>49</sup>, utilizzato in sostituzione del più costoso tungsteno, in particolare nella costruzione di munizioni anticarro e di corazze per carri armati. Nell'impatto con una superficie dura, come la corazzatura di un carro armato, la maggior parte dell'uranio si polverizza ed esplode in frammenti incandescenti che perforano la superficie di impatto ed aumentano l'effetto distruttivo del proiettile. Questo processo genera un aerosol di ossidi di uranio, le cui dimensioni possono essere comprese tra 0,1 e 12 micrometri. Le polveri così prodotte ricadono nell'intorno dei siti colpiti (circa 50 metri) e, se inalate o ingerite, diventano

<sup>49</sup> Noto anche come **Depleted Uranium (DU)**, mai approvvigionato dalle Forze Armate italiane.

sorgenti di esposizione interna. Naturalmente la polvere prodotta da un impatto iniziale potrebbe essere rimessa in sospensione da impatti successivi e dal vento.

- **componenti elettronici** (Cs-137, Co-60, Ra-226, ecc.), usati come dispositivi di ionizzazione nelle valvole, rischio elevato di dispersione di materiale radioattivo nei rottami metallici.

## **I rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e la gestione della sicurezza radiologica**

In Italia la principale legge di recepimento delle direttive europee in materia di radioprotezione è il D.Lgvo 230/95 e successive modifiche e integrazioni. L'art. 162 del predetto D.Lgvo reca disposizioni particolari per il Ministero della Difesa e prevede l'adozione di uno specifico regolamento per l'A.D. che, tenuto conto delle particolari esigenze connesse ai compiti istituzionali delle Forze Armate in tempo di pace, si uniformi ai principi di radioprotezione fissati nella normativa nazionale e comunitaria cosicché sia garantita la protezione della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti. A tal fine sono stati emanati rispettivamente il “**Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della Difesa**” con il **D.P.C.M. 24 giugno 2005 n. 183** e le “**Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti**” (di seguito *Istruzioni*) con il D.M. Difesa 24 luglio 2007<sup>50</sup>.

In particolare con il citato D.M. è disciplinata l'organizzazione operativa della tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e della gestione in sicurezza radiologica delle attività svolte in ambito Difesa.

In tale contesto è stato, quindi, istituito il **Comitato Interforze di Coordinamento (CIC)**, già menzionato a pag. 5, quale organo della Difesa che esprime pareri in materia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria del personale militare e civile in ambito A.D., con il compito anche di coordinare le attività dei vari organi della Difesa nell'ambito di applicazione delle *Istruzioni* per le quali può avanzare proposte di modifiche e/o aggiornamento.

Il CISAM è, invece, competente per la raccolta, il condizionamento e la conservazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi provenienti dai vari Comandi o Enti della Difesa. I rifiuti radioattivi conservati presso il DT autorizzato del CISAM sono successivamente conferiti al deposito nazionale.

Al fine di trattare eventuali rifiuti aventi le caratteristiche sopra riportate, **il Comandante deve individuare e nominare un esperto qualificato in radioprotezione (E.Q.). Le procedure per l'individuazione dell'E.Q. sono indicate al III passo della “Linea Guida sugli adempimenti a carico dei Comandanti di Enti/Reparti che intendono intraprendere attività che**

---

<sup>50</sup> Disponibile all'indirizzo: <http://www.sme.esercito.difesa.it/sottocapo/pagine/amel-a-norme.aspx>

**comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti”**<sup>51</sup>, ed. 2010 di Comando Logistico dell'Esercito.

Si definisce “**esperto qualificato in radioprotezione**” colui che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari per effettuare misure, esami e valutazioni fisiche, tecniche e radiotossicologiche, per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione e per formulare provvedimenti atti a garantire la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. La sua qualificazione è riconosciuta secondo le procedure e le modalità stabilite nelle *Istruzioni*.

**L'individuazione dell'esperto qualificato** deve essere effettuata tenendo in considerazione il seguente ordine di priorità:

- esperto qualificato del CISAM;
- esperto qualificato dell'A.D., individuato dallo Stato Maggiore dell'Esercito - Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione;
- professionista esterno.

**L'esperto qualificato deve avere il grado previsto di abilitazione** (primo, secondo o terzo) in funzione del tipo di sorgente radioattiva (vedi Art. 39 delle citate Istruzioni tecniche). L'elenco nominativo degli Esperti Qualificati dell'A.D. è istituito e tenuto da SEGREDIFESA.

---

<sup>51</sup> Disponibile all'indirizzo:  
[http://www.sme.esercito.difesa.it/sottocapo/amel%20a%20direttivefa/08%20guida\\_r\\_i.pdf](http://www.sme.esercito.difesa.it/sottocapo/amel%20a%20direttivefa/08%20guida_r_i.pdf)

## 3.2 BONIFICA DEI SITI CONTAMINATI

Con il termine “**sito contaminato**” ci si riferisce a tutte quelle aree nelle quali, in seguito ad attività umane pregresse o in corso, è stata accertata un'alterazione delle caratteristiche qualitative delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque sotterranee tal da rappresentare un rischio per la salute umana. La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 25 ottobre 1999 n. 471<sup>52</sup>, è stata profondamente modificata dal D.Lgvo 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”. In particolare per quanto riguarda l'A.D. in materia di bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, si applica il combinato disposto del D.M. 22 ottobre 2009 e del D.Lgvo 152/2006 in attuazione dell'Art. 184 comma 5 *bis*. Tale decreto definisce procedure specifiche per la bonifica dei siti militari e, tra l'altro, attribuisce a una peculiare figura giuridica, denominata Rappresentante dell'A.D., alcuni compiti che il TUA conferisce agli Enti locali.

Di seguito sono state riportate, in forma schematica e grafica, le procedure previste dal citato combinato legislativo che rappresentano una guida volta ad agevolare i Comandanti degli EDRC nella risoluzione di una problematica di natura tecnica.

### 3.2.1 Procedure in caso di evento potenzialmente contaminante di un sito (Figura 2) (o all'atto d'individuazione di contaminazioni storiche che possono ancora comportare rischi per l'ambiente)

**Il Comandante/Direttore** (di seguito indicato con Comandante), ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 Art. 6 comma 2, avvalendosi del Reparto Infrastrutture territorialmente competente:

- **informa immediatamente** dell'evento potenzialmente contaminante<sup>53</sup> i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato Maggiore dell'Esercito<sup>54</sup>. La comunicazione abilita il Comandante o Direttore alla realizzazione degli interventi necessari per impedire o minimizzare un eventuale danno ambientale;

---

<sup>52</sup> “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”.

<sup>53</sup> La comunicazione dovrà contenere informazioni relative alle caratteristiche del sito, alle matrici ambientali (acqua/terreno) presumibilmente coinvolte con una sintetica descrizione delle misure adottate con immediatezza.

<sup>54</sup> IV Reparto Logistico, Dipartimento delle Infrastrutture (DIPANINFRA), Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione (DI.CO.PREV.A.).

- **adotta entro ventiquattro ore le necessarie misure di prevenzione**<sup>55</sup>, servendosi di ditte civili abilitate utilizzando i fondi disponibili sul capitolo 4246/4, ovvero interessando il Reparto Infrastrutture territorialmente competente che, in base a valutazioni di carattere tecnico-amministrativo, provvederà ad attivare le procedure atte a reperire i fondi necessari;
- **qualora ricorrano le condizioni di emergenza**<sup>56</sup> **realizza gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza**, mirati a rimuovere le fonti inquinanti primarie e secondarie, a evitare la diffusione dei contaminanti dal sito verso zone non inquinate e matrici ambientali adiacenti, a impedire il contatto diretto di personale/popolazione con la contaminazione presente. In particolare, di seguito sono indicati gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza che, di volta in volta, possono essere attuati a seconda dell'esigenza:
  - rimozione dei rifiuti ammassati in superficie, svuotamento di vasche, raccolta sostanze pericolose sversate;
  - pompaggio liquidi inquinanti galleggianti, disciolti o depositati in acquiferi superficiali o sotterranei;
  - installazione di recinzioni, segnali di pericolo e altre misure di sicurezza e sorveglianza;
  - realizzazione di trincee drenanti di recupero e controllo;
  - costruzione o stabilizzazione di argini;
  - copertura o impermeabilizzazione temporanea di suoli e fanghi contaminati;
  - rimozione o svuotamento di bidoni o container abbandonati, contenenti materiali o sostanze potenzialmente pericolosi.

**Il Comandante**, dopo aver predisposto interventi di pulizia straordinari<sup>57</sup> e **aver attuato le misure di prevenzione**, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 Art. 6 comma 3 a), **effettua un'indagine preliminare**, con il concorso dei Reparti infrastrutture o di ditte civili abilitate, nelle zone interessate dalla contaminazione.

Tale indagine è mirata ad accertare i valori di concentrazione delle sostanze contaminanti nelle zone interessate che devono essere confrontati con i limiti

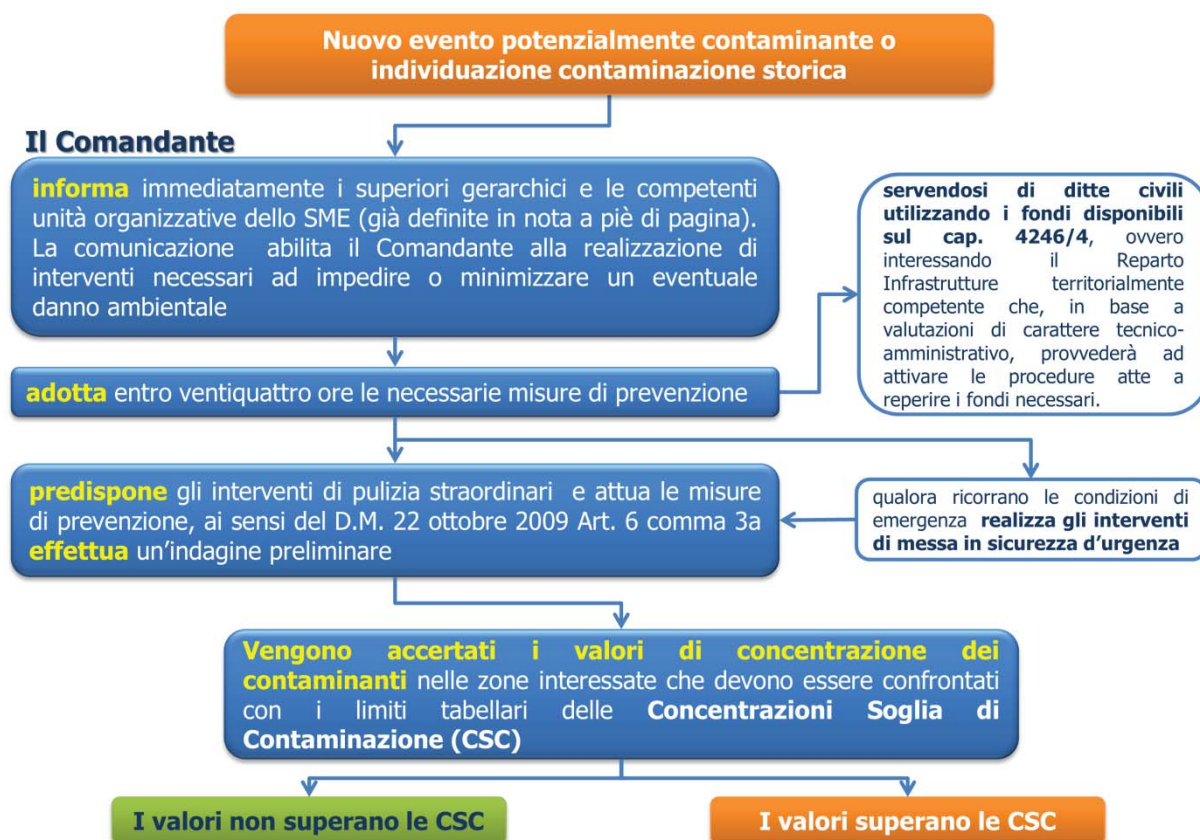
<sup>55</sup> Cfr. D.Lgvo 152/2006 Art. 240 comma 1 i) misure di prevenzione: *“le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente, intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia”*.

<sup>56</sup> Cfr. D.Lgvo 152/2006 Art. 240 comma 1 t): *“condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi dei quali è necessaria l'esecuzione di interventi di emergenza, quali ad esempio:*

- 1) concentrazioni attuali o potenziali dei vapori in spazi confinati prossime ai livelli di esplosività o idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute;*
- 2) presenza di quantità significative di prodotto in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali o nella falda;*
- 3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile o per scopi agricoli;*
- 4) pericolo di incendi ed esplosioni.”*

<sup>57</sup> In base a quanto disposto da STATESERCITO IV RL con let. n. M\_DE12000 REG2016 0870233 in data 13 giu. 2014.

tabellari delle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)**<sup>58</sup>. Saranno dunque da ricercarsi i parametri oggetto della contaminazione o, in caso di contaminazioni storiche, i parametri connessi con le attività storicamente svolte nel sedime militare.



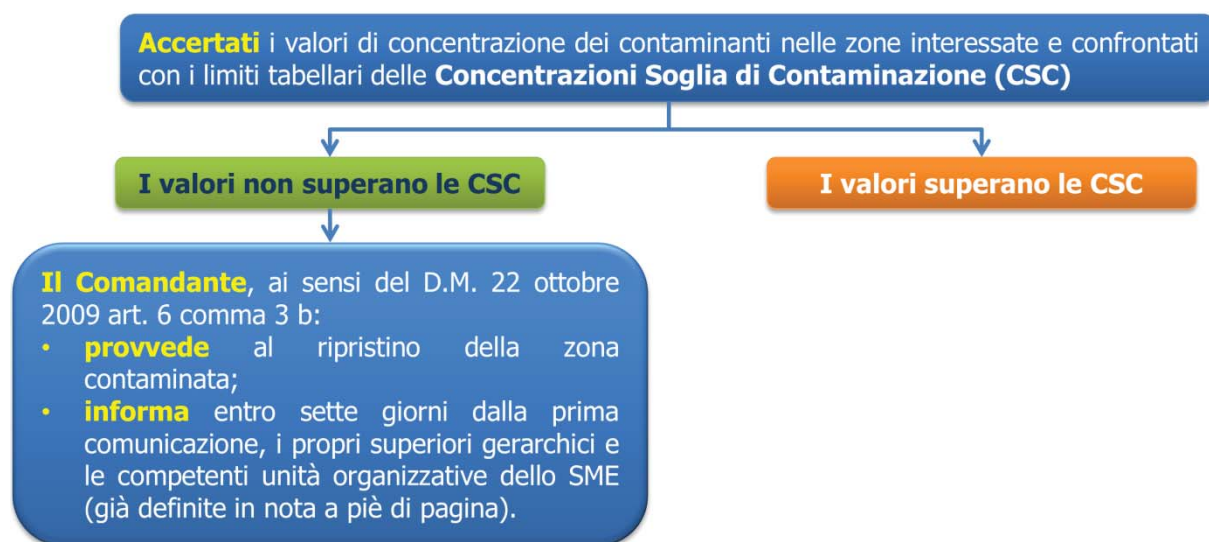
**Figura 2 - Fase 1 Procedure in caso di evento potenzialmente contaminante di un sito**

<sup>58</sup> (Art. 241 bis comma 1 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i.), (**Aree militari**) "1. Ai fini dell'individuazione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza e bonifica, e dell'istruttoria dei relativi progetti, da realizzare **nelle aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate** per attività connesse alla difesa nazionale, **si applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione** previste nella tabella 1, colonne A e B, dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto, **individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari**".

### 3.2.2 Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC non sia stato superato (Figura 3)

**Il Comandante**, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 art. 6 comma 3 b):

- **provvede al ripristino della zona contaminata**;
- **informa entro sette giorni** dalla prima comunicazione, i propri superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato Maggiore dell'Esercito (vedasi nota 54).



**Figura 3 - Fase 2 Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC sia/non sia stato superato**

### 3.2.3 Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC sia stato superato, anche per un solo parametro (Figura 4 - Figura 5)

**Il Comandante (Figura 4)**, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 art. 6 comma 5:

– **informa immediatamente:**

- il Prefetto, il Comune, la Provincia e la Regione competenti per territorio;
- i superiori gerarchici e le competenti unità organizzative dello Stato Maggiore dell'Esercito (vedasi nota 54) ed effettua le dovute comunicazioni agli Enti competenti;

la comunicazione deve contenere la descrizione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza adottate);

– **presenta**, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 art. 6 comma 6, **entro i successivi trenta giorni** dall'accertamento dell'avvenuto superamento delle CSC **il piano di caratterizzazione del sito**<sup>59</sup>:

- al proprio Comando di vertice<sup>60</sup>;
- al Prefetto, al Comune, alla Provincia e alla Regione competenti per territorio.

**Il Rappresentante dell'A.D. (Figura 5)**, proposto dal competente Comando di vertice e nominato dal Sottocapo di SME, **entro i successivi trenta giorni**:

- **convoca la Conferenza dei Servizi (CdS)**;
- **presenta il piano di caratterizzazione** e acquisisce le eventuali prescrizioni integrative autorizzando tutte le opere connesse alla caratterizzazione.

Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, **al sito è applicata la procedura di analisi rischio sito-specifica** per la determinazione delle **Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR)**<sup>61</sup>.

**Il Comandante** (cit. **Figura 5**), **entro sei mesi** dalla conclusione della CdS, **presenta i risultati** dell'Analisi di Rischio:

- al Prefetto, alla Regione;
- al Rappresentante dell'A.D..

**Il Rappresentante dell'A.D., entro i successivi sessanta giorni, convoca la CdS** con lo scopo di approvare il documento di analisi di rischio<sup>62</sup>.

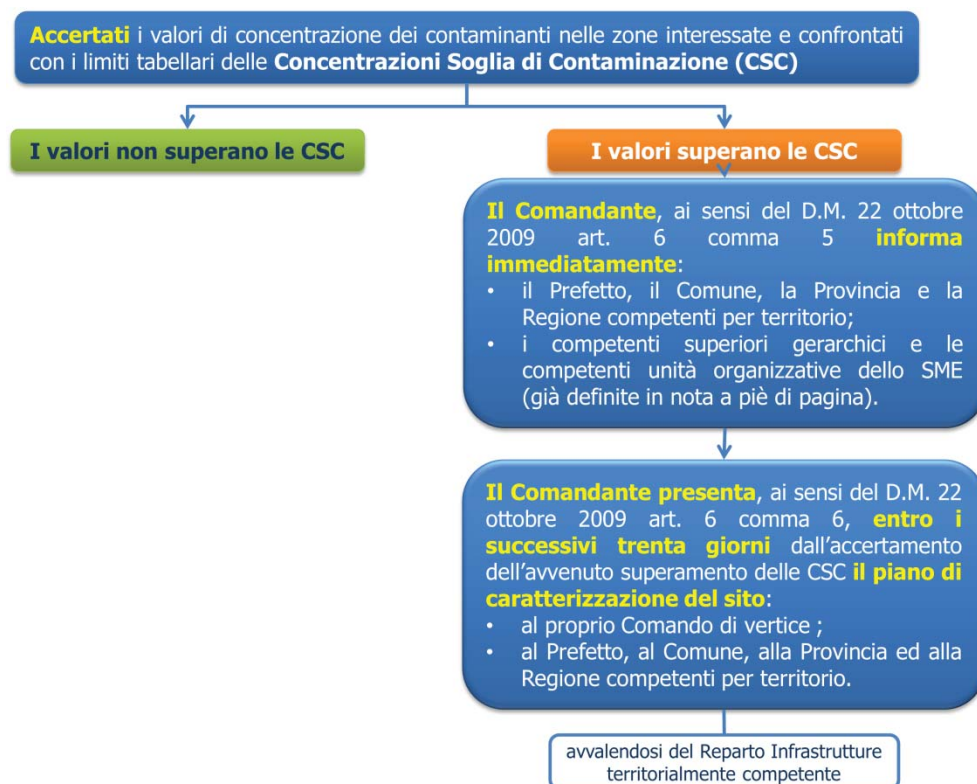
---

<sup>59</sup> Dovrà rispettare i requisiti previsti dall'Art. 242 comma 3 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i..

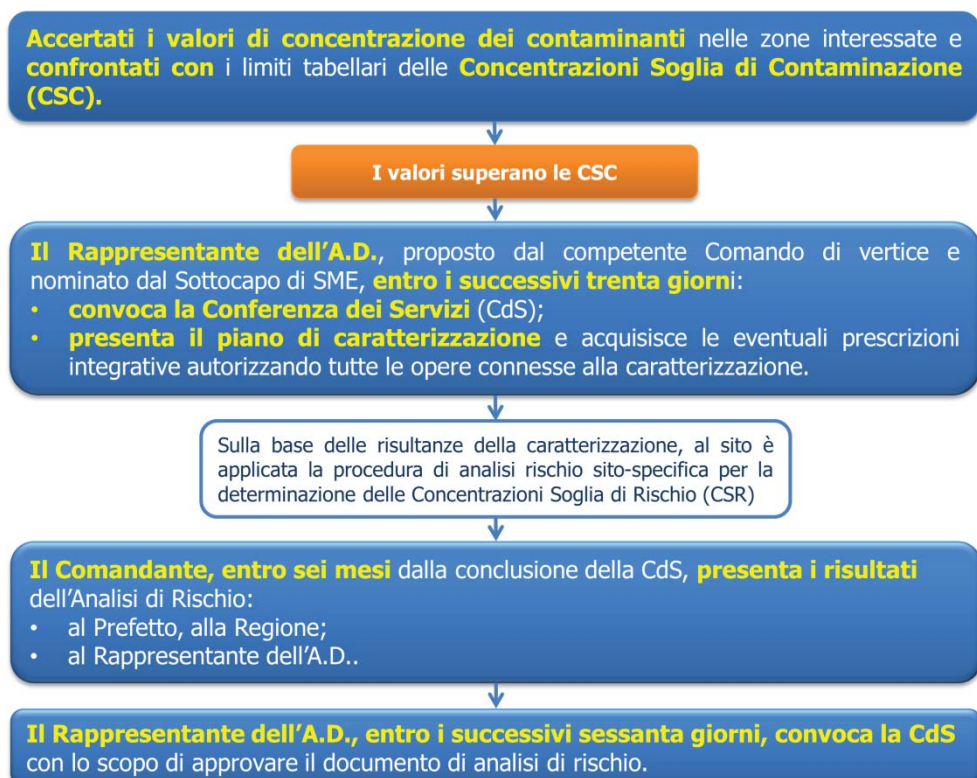
<sup>60</sup> Anche sulla base delle istruzioni ricevute dal Comando sovraordinato e dalle competenti unità organizzative dello Stato Maggiore dell'Esercito (già indicate in precedenza) tra le quali, nello specifico per gli aspetti tecnici, la DI.CO.PREV.A..

<sup>61</sup> Secondo i criteri applicativi individuati ai sensi dell'Art. 242 comma 4 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i..

<sup>62</sup> Tale documento è inviato ai componenti della CdS **almeno venti giorni** prima della data fissata per la conferenza.



**Figura 4 - Fase 2 - Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC sia stato superato**



**Figura 5- Fase 2 - Procedure in caso l'indagine preliminare dimostri che il livello delle CSC sia stato superato**

### 3.2.4 Procedure in caso di concentrazione di contaminanti inferiore alle CSR (Figura 6)

La CdS, con l'approvazione del documento di analisi di rischio, **dichiara concluso il procedimento**. La CdS può prescrivere lo svolgimento di un programma di monitoraggio.

A tal fine, il **Comandante, entro i successivi sessanta giorni, invia:**

- al Rappresentante dell'A.D.;
- al Prefetto, al Comune, alla Provincia e alla Regione;

un piano di monitoraggio nel quale sono individuati i parametri da sottoporre a controllo, la frequenza e la durata del monitoraggio.

Il **Rappresentante dell'A.D.**, sentiti il Prefetto, il Comune, la Provincia e la Regione, **entro trenta giorni dal ricevimento, approva** il piano di monitoraggio.

**Alla scadenza** del programma di monitoraggio, il **Comandante informa il Rappresentante dell'A.D.**, Prefetto, Comune, Provincia e Regione con una relazione tecnica riassuntiva degli esiti del monitoraggio svolto.

Qualora le attività di monitoraggio **non rilevino il superamento di una o più delle CSR** il **Rappresentante dell'A.D.**, sentita la Provincia competente, **dichiara, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 art. 7 comma 1, concluso il procedimento**.

In caso contrario, se le attività di monitoraggio rilevino il superamento di una o più delle CSR, il **Comandante avvia le procedure per la bonifica**.

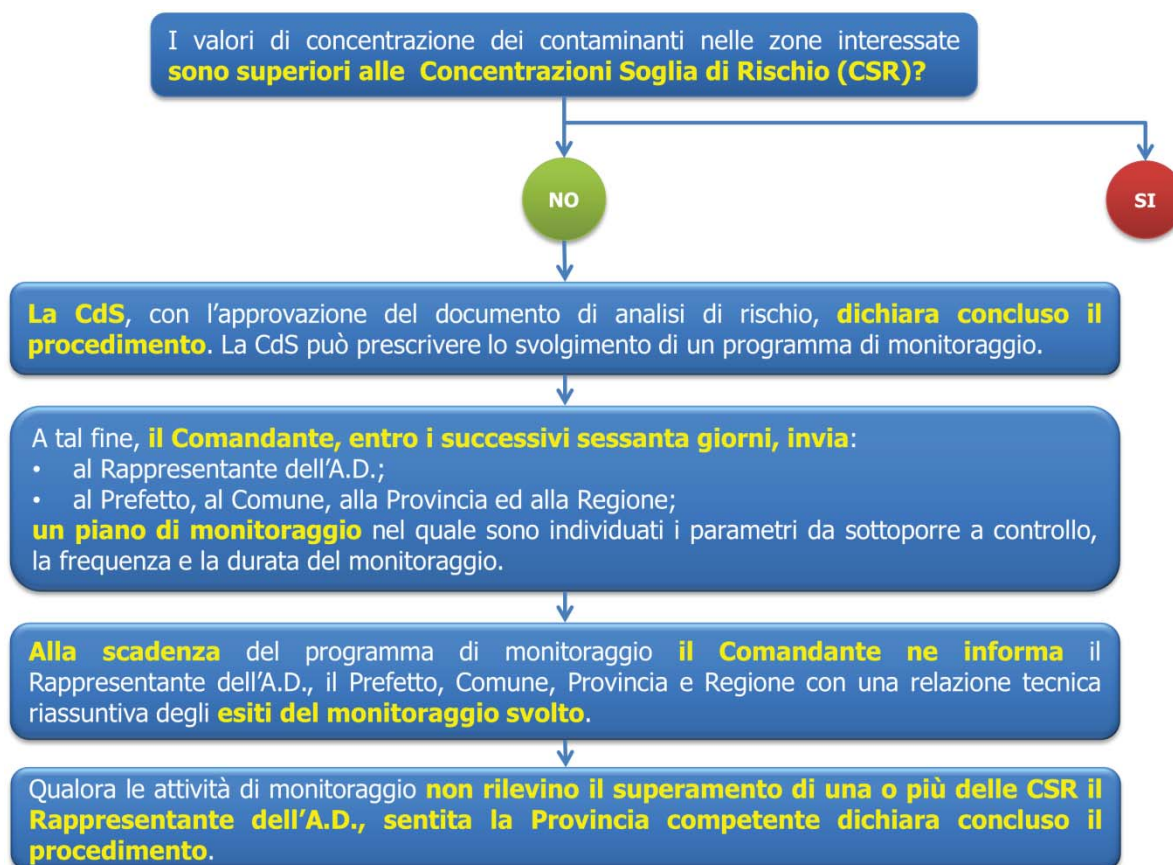


Figura 6 - Fase 3 - Procedure in caso concentrazione contaminanti inferiore CSR

### 3.2.5 Procedure in caso di concentrazione di contaminanti superiore alle CSR (Figura 7)

**Il Comandante**, ai sensi del D.M. 22 ottobre 2009 art. 6 comma 10,

– **informa immediatamente:**

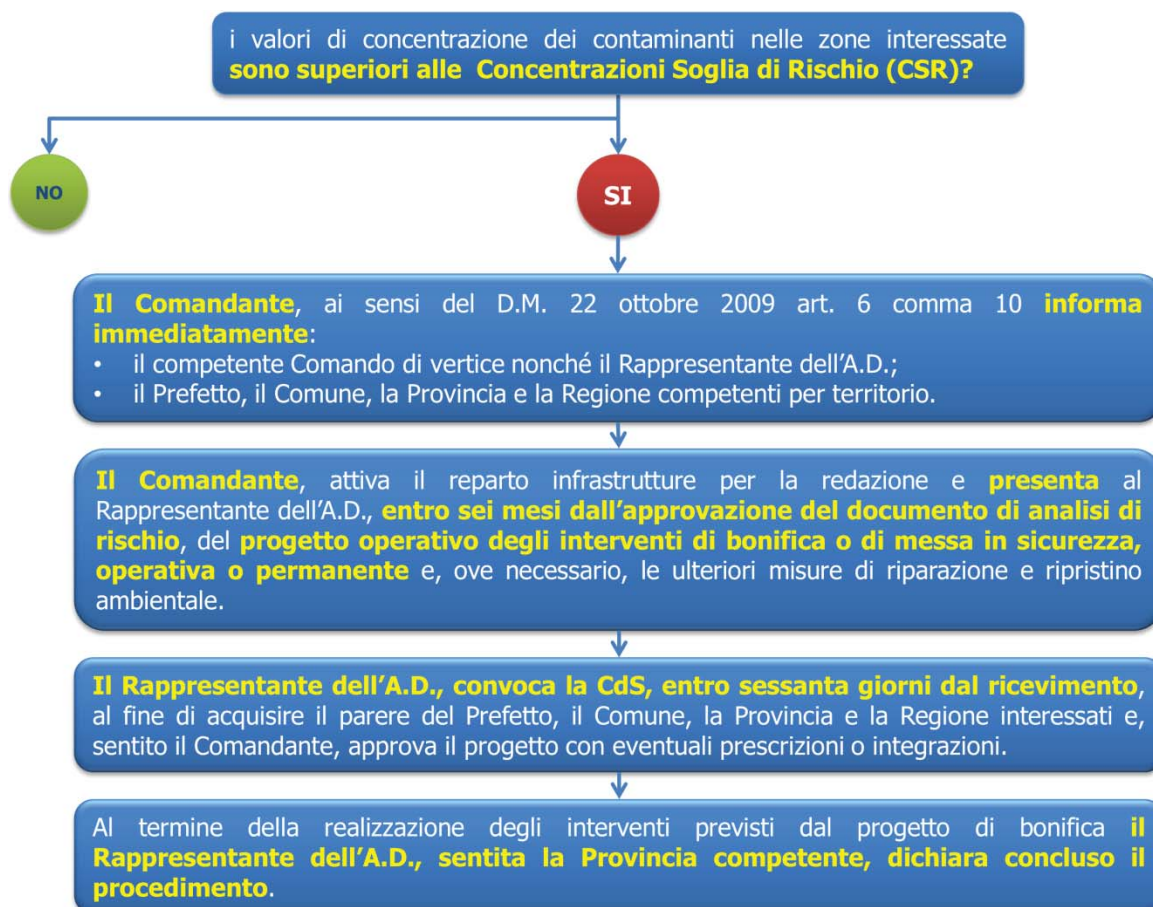
- il proprio Comando di vertice nonché il Rappresentante dell'A.D.;
- il Prefetto, il Comune, la Provincia e la Regione competenti per territorio;

– **attiva il reparto infrastrutture** per la redazione e presentazione al rappresentante dell'A.D., **entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio**, del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale.

**Il Rappresentante dell'A.D. convoca la CdS** al fine di acquisire il parere del Prefetto, il Comune, la Provincia e la Regione interessati e, sentito il Comandante, **approva il progetto con eventuali prescrizioni o integrazioni, entro sessanta giorni dal ricevimento.**

A tal punto, il **Comandante avvia le procedure per la bonifica.**

**Al termine della realizzazione degli interventi previsti dal progetto di bonifica il Rappresentante dell'A.D.,** sentita la Provincia competente **dichiara concluso il procedimento.**

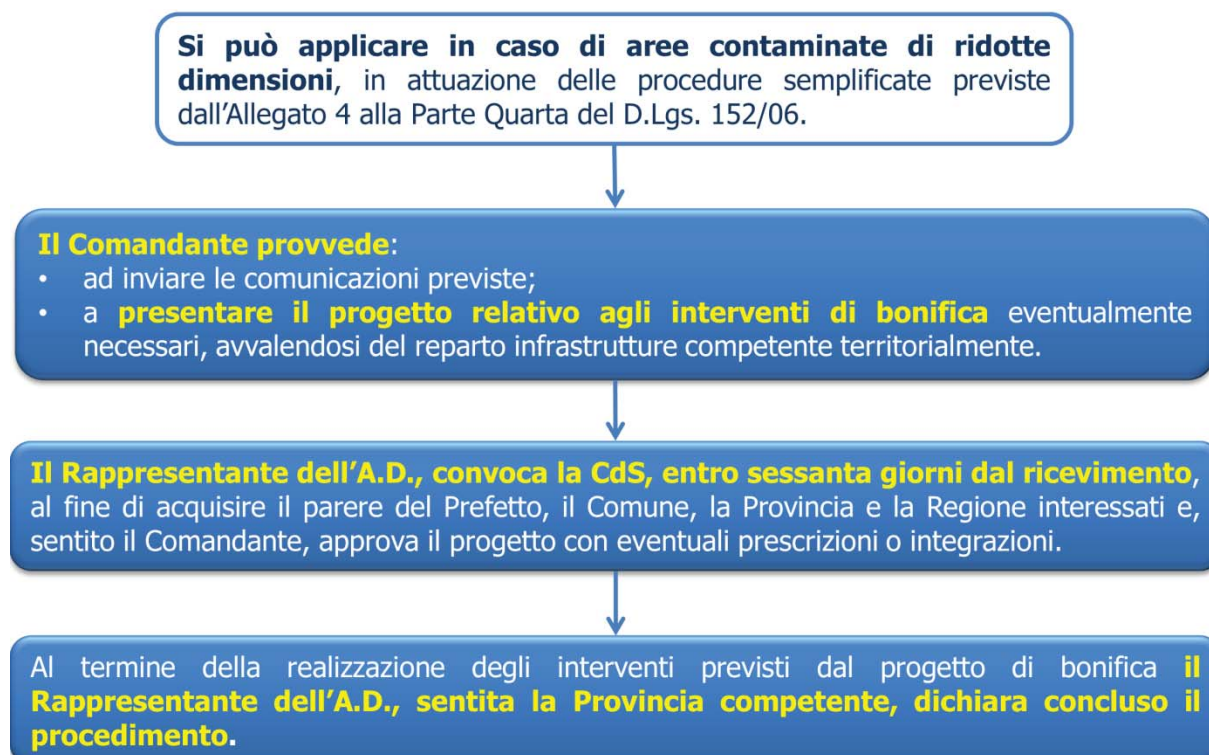


**Figura 7 - Fase 3 - Procedure in caso di concentrazione di contaminanti superiore alle CSR**

### 3.2.6 Procedura semplificata (Figura 8)

**Per le aree contaminate di ridotte dimensioni**, in attuazione delle procedure semplificate previste dall'Allegato 4 alla Parte Quarta del D.Lgvo 152/2006, il **Comandante provvede**:

- a inviare le comunicazioni previste al precedente paragrafo;
- alla presentazione del progetto relativo agli interventi di bonifica eventualmente necessari, avvalendosi del **Reparto Infrastrutture competente territorialmente**.



**Figura 8 - Procedura semplificata in caso il livello delle CSC sia stato superato**

### 3.3 GESTIONE DEI POLIGONI/AREE ADDESTRATIVE DI F.A.

La disponibilità sul territorio nazionale di poligoni/aree addestrative militari, risulta determinante per la preparazione, l'addestramento, l'operatività e la sicurezza del personale militare impegnato in Patria e nelle diverse missioni internazionali.

Le aree preposte a tali scopi sono presenti su tutto il territorio nazionale e sono definite nel dettaglio dal Comitato Misto Paritetico (Co.Mi.Pa.) in accordo con ciascuna Regione. Il Co.Mi.Pa. è un organo di reciproca consultazione tra l'A.D. e le Regioni per l'esame dei problemi connessi all'armonizzazione tra i piani di assetto territoriale e di sviluppo economico e sociale della regione e delle aree sub-regionali e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.

Al fine di poter operare in sicurezza e nel rispetto delle normative nazionali, anche in tema di protezione ambientale, le Forze Armate conducono le proprie attività istituzionali mettendo in atto le misure necessarie per ridurre al minimo l'impatto, garantendo, in tal modo, l'incolumità del proprio personale, la salvaguardia della popolazione e la tutela dell'ambiente. Ciò si estrinseca nella predisposizione, per ciascun poligono, di un Disciplinare Ambientale.

#### 3.3.1. Questionario ambientale

Nell'ambito delle azioni discendenti del Protocollo d'Intesa siglato tra l'A.D. e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), è stato concordato di adottare un questionario (esempio di compilazione in **Allegato G**) contenente informazioni di carattere ambientale relative alle aree utilizzate dalle Forze Armate per le attività esercitative a fuoco<sup>63</sup>.

#### 3.3.2. Disciplinare di Tutela Ambientale

Allo scopo di tutelare l'ambiente nelle varie fasi dell'addestramento, i Comandi/Enti gestori dei poligoni/aree addestrative predispongono un Disciplinare di Tutela Ambientale contenente le informazioni sull'area oggetto di esercitazione e sui possibili "patrimoni" di protezione (aree e beni di pregio naturalistico e specie animali e vegetali sotto tutela), sul tipo di attività che sono svolte all'interno del sedime, sull'interazione tra l'addestramento e l'area da tutelare e sulle zone che potrebbero essere date in concessione per uso agrosilvopastorale.

I Comandi/Enti gestori dovranno adottare un piano di monitoraggio ambientale<sup>64</sup> e dedicare particolare attenzione nel programmare, dal punto di vista tecnico-

---

<sup>63</sup> Tale questionario dovrà essere aggiornato dal Comando/Ente gestore del poligono/area addestrativa, qualora vi sia la necessità, ovvero in caso di variazioni delle informazioni contenute, e inviato (anche in formato editabile) allo STATESERCITO DICOPREVA.

<sup>64</sup> Come già previsto al capitolo 4 della Direttiva 7027. La **Legge di "bilancio 2018" 27 dicembre 2017, n. 205**, ha introdotto alcune integrazioni al D.Lgvo 152/2006. In particolare, all'articolo 241-bis del TUA, è stato aggiunto il comma 4-bis che introduce l'obbligo per "*il Comandante di ciascun poligono militare delle Forze armate di adottare un piano di monitoraggio permanente sulle componenti di tutte le matrici ambientali in relazione alle attività svolte nel poligono...*". Al riguardo, saranno coordinate in ambito Difesa, con il coinvolgimento del MATTM, specifiche linee guida per i Comandi/Enti gestori, contenenti le misure attuative di tale intervento normativo.

amministrativo, la relativa attività al fine di richiedere, lungo la catena gerarchica, gli interventi obbligatori *ex lege*. La periodicità di tali interventi dovrà essere valutata sia in funzione del reale carico addestrativo gravante sul singolo poligono, sia del potenziale impatto della tipologia di munizionamento impiegabile, ovvero entro i limiti temporali stabiliti dal menzionato provvedimento normativo (Vedasi nota 64).

Inoltre, il piano di monitoraggio dovrà contenere, in forma sia grafica sia testuale, le coordinate<sup>65</sup> dei limiti delle zone di partenza e di arrivo colpi, ovvero delle aree maggiormente sottoposte agli effetti delle attività addestrative, le cui componenti di tutte le matrici ambientali dovranno essere oggetto di controllo<sup>66</sup>.

Preme sottolineare che, nell'ambito della programmazione annuale degli interventi per il monitoraggio ambientale in campo CBRN del CIC (Vedasi para 1.6), è assegnata la priorità più elevata ai Teatri d'Operazione e poligoni/aree addestrative militari. Laddove la richiesta di monitoraggio ambientale non fosse soddisfatta, è possibile ricorrere ad aziende esterne alla Difesa<sup>67</sup>, richiedendo l'assegnazione dei fondi tramite piattaforma SIEFIN.

È importante, inoltre, evidenziare che in ambito Esercito, già dal 2014<sup>68</sup>, vige l'obbligo per gli Enti gestori dei poligoni/aree addestrative di prevedere "cicli di pulizia straordinaria", da effettuarsi anche tramite il ricorso a Ditte specializzate del settore, atti ad assicurare la rimozione nel suolo di residui derivanti dalle esercitazioni a fuoco (bossoli, ogive, artifici, plastica, ecc).

In tale quadro, il richiamato intervento normativo (Vds. cit. nota 46), nello specifico il comma che stabilisce che "*entro trenta giorni dal termine del periodo esercitativo, il direttore del poligono avvii le attività finalizzate al recupero dei residui del munizionamento impiegato*"<sup>69</sup>, non introduce significative novità in tema di gestione dei residui da esercitazione, bensì definisce, in modo chiaro, i modi e i tempi secondo i quali tali attività devono essere effettuate.

Il disciplinare, oltre alle indicazioni fornite in precedenza, ha lo scopo di definire le procedure che gli EDRC, potenziali fruitori delle aree, devono seguire per poter svolgere le attività addestrative in accordo alla normativa in campo ambientale. Pertanto, vista l'importanza di seguire tale *iter*, sono di seguito riportate, nel dettaglio, le relative procedure *standard* e il conseguente diagramma di flusso (**Figura 9**). **Tale documento dovrà essere redatto in conformità al modello presente in Allegato B alla Direttiva 7027** (cit. **Allegato H** para 1.5.1).

---

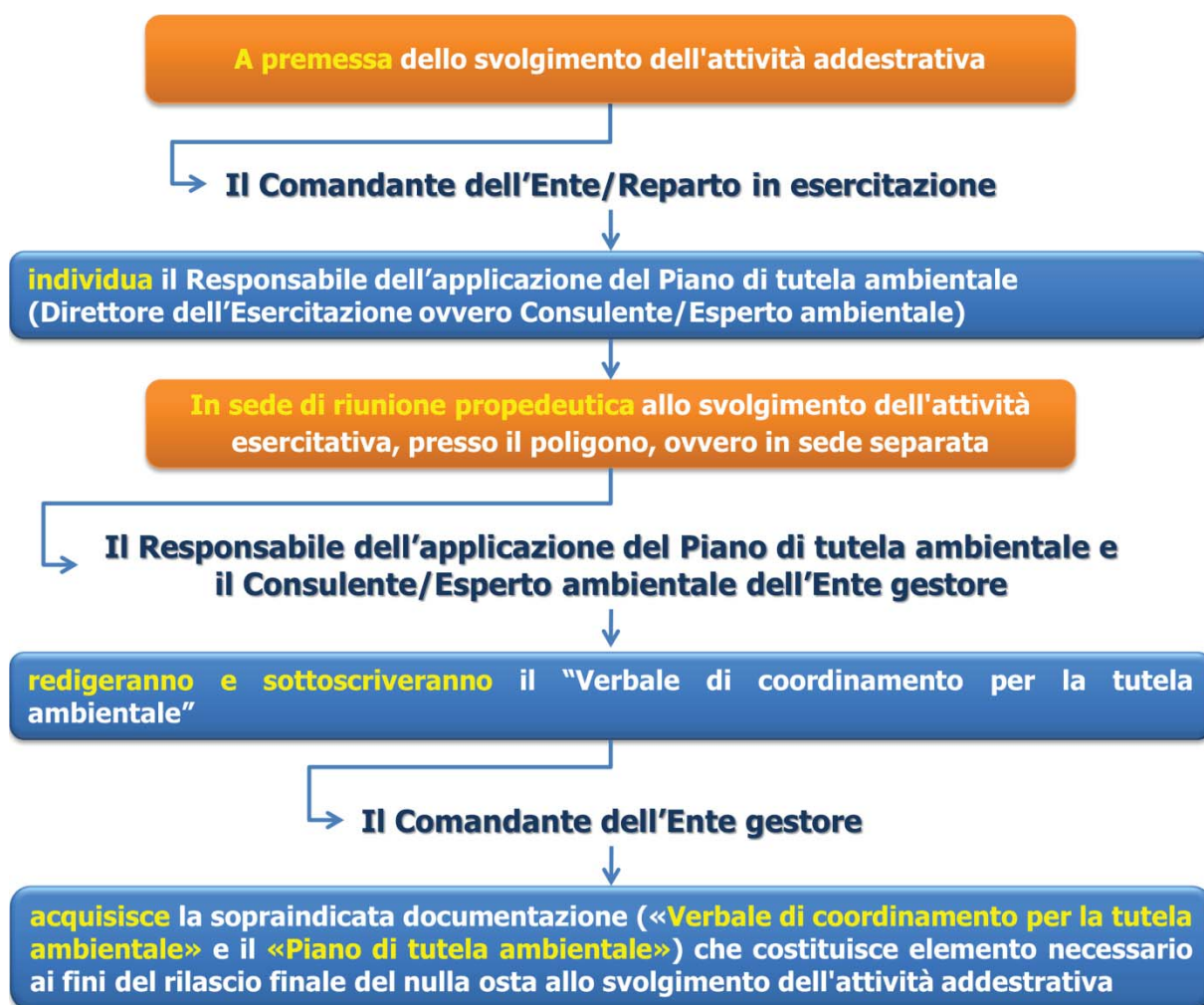
<sup>65</sup> Formato UTM Sistema di riferimento WGS 84.

<sup>66</sup> Secondo i limiti di legge dei valori di concentrazione di soglia di contaminazione indicati al successivo paragrafo 3.3.3.

<sup>67</sup> Dovranno essere accreditate presso ACCREDIA (Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre 2009).

<sup>68</sup> SME IV RL, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria", diramata con let. n. 0870233 del 13 giugno 2014. Tale obbligo è stato ribadito da SME DICOPREVA, con let. n. 0042595 del 4 marzo 2016, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria".

<sup>69</sup> Articolo 184 comma 5-bis.3 del D.Lgvo 152/2006.



**Figura 9 – Iter procedurale per la produzione della documentazione ambientale per lo svolgimento delle attività addestrative**

### Procedura preliminare

La procedura di seguito illustrata dovrà essere posta in essere **prima dello svolgimento delle attività**.

Pertanto **l'Ente/Reparto utente dovrà:**

- **nominare** un **Responsabile dell'applicazione del Piano di Tutela Ambientale**<sup>70</sup>, che dovrà essere preventivamente indottrinato dal Consulente per la Protezione Ambientale (CPA) del proprio EDRC, e successivamente da quello del Comando/Ente gestore<sup>71</sup> sugli aspetti di tutela ambientale – afferenti alla specifica attività addestrativa da svolgere;
- **effettuare** una ricognizione congiunta, tra il Responsabile dell'applicazione del Piano di Tutela Ambientale e il CPA del Comando/Ente gestore, volta a visionare lo stato delle aree da utilizzare avendo preventivamente:
  - **visionato** il **Disciplinare di Tutela Ambientale**;

<sup>70</sup> Per gli Enti della Difesa il “**Responsabile dell'applicazione del Piano di Tutela Ambientale**” potrebbe essere identificato con il **Direttore di Esercitazione** ovvero espressamente nominato sulla base di requisiti tecnico - professionali.

<sup>71</sup> CPA dell'Ente gestore del poligono/area addestrativa.

- **acquisito** le **Schede di Sicurezza Ambientale**<sup>72</sup>, fornite dalle aziende produttrici alle competenti Direzioni Generali in fase di approvvigionamento, relative alle specifiche tecniche del munizionamento utilizzato nel poligono/area addestrativa;
  - **identificato** le **tipologie di rifiuti** che si presume di produrre e prevedere, per ciascun tipo, il corretto smaltimento a norma di legge;
  - **prodotto l'Ordine di Operazione** dell'esercitazione;
- **sottoscrivere**, in sede di riunione propedeutica all'attività, ovvero in sede separata, il **Verbale di coordinamento per la tutela ambientale** e inviarlo al più presto e con ogni mezzo disponibile al Comando/Ente gestore del poligono/area addestrativa.

In un secondo tempo, con congruo anticipo rispetto all'inizio delle operazioni preliminari, **l'Ente/Reparto utente dovrà**:

- **redigere** il **Piano di Tutela Ambientale** relativo alla natura dei potenziali rischi presenti sul luogo e alle attività addestrative che è possibile svolgere, prevedendo un'apposita squadra per le operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate, composta da personale opportunamente indottrinato, dotato dei Dispositivi di Protezione Individuale, di idonee attrezzature e contenitori in funzione della tipologia di attività da effettuarsi;
- **istruire** il personale partecipante all'esercitazione, con specifico *briefing*, sul rispetto delle componenti ambientali e sul divieto di prelevare a qualsiasi titolo materiale, militare e non, dalle aree di attività;
- **comunicare** al Comando/Ente gestore del poligono/area addestrativa, qualsiasi eventuale informazione relativa alle modalità di comportamento durante la operazioni di ripristino ambientale, derivanti dall'impiego degli specifici sistemi d'arma.

**La documentazione prodotta dall'Ente/Reparto in addestramento** (Verbale di coordinamento per la tutela ambientale e il Piano di tutela ambientale) **e la presa visione del Disciplinare per la tutela ambientale, costituiscono elementi necessari ai fini del rilascio finale del Nulla Osta allo svolgimento** dell'attività addestrativa da parte del Comandante dell'Ente gestore.

### **Procedura operativa**

Durante lo svolgimento delle attività, ai fini della tutela ambientale, dovrà essere assicurata la presenza, in loco, del Responsabile dell'applicazione del Piano di Tutela Ambientale per tutta la durata dell'attività con i seguenti compiti:

- **verificare** la corretta attuazione del Piano di Tutela Ambientale;

---

<sup>72</sup> Tali schede accompagnano il munizionamento e hanno lo scopo di raccogliere in un unico documento tutti i dati afferenti a una specifica tipologia di munizionamento, sia prima sia dopo il suo impiego. Pertanto, gli utilizzatori saranno consapevoli di ciò che il munizionamento impiegato potrebbe provocare alla salute. Tali schede potranno essere, altresì, utilizzate, sia per integrare i regolamenti del poligono/area addestrativa sia ai fini delle indagini sui parametri bio – ambientali così come previsto nel Cap. 4 “MONITORAGGIO AMBIENTALE” del presente documento.

- **coordinarsi** con il CPA del Comando/Ente gestore per esercitare un controllo congiunto delle attività.

**Al termine di ogni singola attività**, il suddetto Responsabile dovrà produrre, secondo quanto indicato al Cap. 1 della pub. 6762, la seguente documentazione:

- Rapporto di bonifica 1° grado Mod. n. 1 e Rapporto di bonifica 2° grado Mod. n. 2<sup>73</sup>;
- Rapporto Verbale di Bonifica ecologica;
- Verbale di inesistenza focolai d'incendio e Verbale spegnimento incendio.

Le inadempienze rilevate dal CPA del Comando/Ente gestore dovranno essere prontamente segnalate al Comando stesso per la successiva comunicazione di evento e per gli eventuali provvedimenti che si riterrà opportuno adottare.

### **3.3.3. Concessione di aree militari concesse ad uso agrosilvopastorale**

Uno degli aspetti da tenere in considerazione nella gestione dei poligoni/aree addestrative di F.A. è quello della concessione ad attività agrosilvopastorali di alcune zone situate all'interno degli stessi, al fine di armonizzare gli interessi superiori della difesa nazionale con l'interesse pubblico/privato locale, senza per questo avere conseguenze sulla salvaguardia dell'ambiente e della salute umana.

La questione presenta risvolti sotto il piano sia giuridico-amministrativo sia della tutela dell'ambiente ed entrambi non possono essere trascurati.

Dal punto di vista giuridico-amministrativo il bene (poligono/area addestrativa) può:

- **appartenere al demanio militare.**

In tal caso dovrà essere instaurato fra le parti in causa (A.D. ed Ente concessionario<sup>74</sup> dell'area) un legame contrattuale che cauteli prioritariamente lo svolgimento delle attività connesse con la difesa nazionale. Si intende significare che nel contratto di concessione dovranno essere chiaramente **indicate (anche in formato cartografico) le aree utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività militari e quelle da concedere eventualmente alle attività agrosilvopastorali**. L'identificazione delle suddette aree è di competenza del Comandante del poligono/area addestrativa. Deve comunque essere sottolineato che, per esigenze di carattere addestrativo/operativo e per qualsiasi altra ragione di superiore interesse della difesa nazionale, le aree da concedere devono poter essere oggetto di modifica/revoca da parte dell'A.D..

Sotto il piano di tutela dell'ambiente tale aspetto è dirimente, infatti, come previsto dal già richiamato (para 3.2.1 più sopra) art. 241 *bis* comma 1 del D.Lgvo 152/2006 e s.m.i., alle “... **aree del demanio destinate ad uso esclusivo delle Forze armate per attività connesse alla difesa nazionale, si**

<sup>73</sup> Secondo la modulistica riportata, rispettivamente, in Allegato “A” e “B” alla Pub. n. 6762 “Norme per la bonifica dei poligoni” di COMANDO DELLE SCUOLE DELL'ESERCITO - POLO DEL GENIO Ed. 2008.

<sup>74</sup> Per Ente concessionario si intende il soggetto pubblico/privato (Comune, Regione, Ente parco, ecc.) a cui l'area viene data in couso.

***applicano le concentrazioni di soglia di contaminazione<sup>75</sup>, individuate tenuto conto delle diverse destinazioni e delle attività effettivamente condotte all'interno delle aree militari***'. Ciò significa che concedere aree del poligono, interessate da attività militare (ad es. zone partenza/arrivo colpi), ad Enti concessionari per lo svolgimento di attività agrosilvopastorali, oltre a non rispettare un principio di cautela, sottopone l'area al rispetto di valori di CSC che devono essere coerenti con l'attività maggiormente limitante, quale ad esempio il pascolo.

- **non appartenere al demanio militare** (ad esempio una servitù militare).  
In tal caso è opportuno imporre, laddove possibile e per quelle aree maggiormente interessate alle tipiche attività militari, le limitazioni previste ai sensi dell'Art. 320 comma 1<sup>76</sup> del Codice dell'Ordinamento Militare (COM) prevedendo ad esempio il divieto di *“fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento”<sup>77</sup>*.

Nell'ambito della tutela ambientale, è necessario approfondire e tenere in considerazione alcuni aspetti specificatamente legati al pascolo e in particolare:

- criteri per l'individuazione delle aree da concedere al pascolo;
- criteri per la scelta delle tipologie di delimitazione dell'area da dare in concessione;
- necessità di un piano di pascolamento;
- aree di esclusione dai comprensori di pascolo.

Di seguito, per ogni aspetto, vengono specificate le possibili modalità di attuazione.

### **3.3.3.1 Criteri per l'individuazione delle aree da concedere a pascolo**

La pressione legata al pascolo, pur esulando dalle problematiche di carattere **strettamente militare, presenta comunque interferenze con le attività addestrative** ed è, quindi, opportuno differenziare le zone di impiego militare da quelle fruibili dal bestiame.

Inoltre, una presenza eccessiva e incontrollata del bestiame al pascolo determina un sovraccarico ambientale con conseguenze negative dovute a un'eccessiva erosione del suolo, al calpestio e all'alterazione delle specie vegetali.

L'identificazione delle aree da adibire al pascolo deve essere quindi effettuata dopo aver identificato le esigenze addestrative e l'ubicazione delle aree da impiegare in modo esclusivo per le attività militari. Ne consegue, evidentemente, che le aree da

---

<sup>75</sup> Previste nella tabella 1, colonne A per le aree a uso verde pubblico (di possibile fruizione per attività di tipo agrosilvopastorali) e B per le aree a uso industriale (a cui sono accumulate le aree in cui vengono svolte le precipue attività militari), dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del presente decreto.

<sup>76</sup> Art. 320 *“(Ambito) 1. In vicinanza delle opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero, delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti e installazioni radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati, manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei campi di esperienze e **dei poligoni di tiro, il diritto di proprietà e d'impresa può essere soggetto a limitazioni** (secondo le norme del presente capo.)”*.

<sup>77</sup> Art. 321 del Codice dell'Ordinamento Militare (COM).

concedere al pascolo devono essere localizzate in zone del poligono non utilizzate per attività addestrative/operative<sup>78</sup> e ricadere, invece, in quelle parti di territorio da destinare ad uso “verde pubblico” secondo le misure definite dal D.Lgvo 152/2006 e s.m.i..

### **3.3.3.2 Criteri per la scelta delle tipologie di delimitazione**

La predisposizione di specifiche zone da concedere al pascolo deve comportare un’iniziale verifica dei confini, allo scopo di delimitare correttamente le aree su cui procedere, eventualmente, con l’installazione di tutte le attrezzature pastorali funzionali alla gestione e al controllo del bestiame. Tali confini devono essere stabiliti sulla base delle esigenze addestrative, in accordo anche con quelle di salvaguardia ambientale. **La responsabilità del rispetto di tali misure di controllo deve ricadere esclusivamente sugli Enti concessionari.**

**I limiti delle aree possono essere definiti tramite:**

- la geomorfologia, seguendo le caratteristiche sia degli elementi naturali del terreno sia antropici (fossi, avvallamenti, dossi, strade, ecc.);
- le recinzioni fisse o mobili.

In particolare, si evidenzia che la scelta del tipo di recinzione da adottare dipende in generale dalla specie animale da contenere, dalle caratteristiche e dalle condizioni dell’area, dalle risorse finanziarie. A carattere generale l’ubicazione delle recinzioni (fisse e mobili, elettrificate e non) deve tenere conto delle attività militari, della morfologia del terreno, della vegetazione, della fauna selvatica, degli abbeveratoi e delle aree di stabbiatura.

Le recinzioni dovranno anche essere predisposte in modo da limitare il disturbo alla fauna selvatica<sup>79</sup>. Tali recinzioni consentirebbero, oltretutto, un ottimale controllo del bestiame, **permettendo agli animali di pascolare esclusivamente nelle aree idonee all’attività.**

### **3.3.3.3 Piano di pascolamento**

La definizione tecnica e le modalità di realizzazione degli interventi necessari alla regolamentazione del pascolo non è competenza della F.A., bensì degli Enti concessionari. Infatti, l’installazione di attrezzature pastorali funzionali alla gestione sostenibile e conservativa degli *habitat* (recinzioni fisse abbattibili, reti fisse, punti acqua e sale) necessita di specifici studi zootecnici.

Si presenta, quindi, l’esigenza di avere a disposizione un piano di pascolamento programmato e a basso impatto ambientale che preveda, tra l’altro, l’installazione di recinzioni ben inserite nel paesaggio.

---

<sup>78</sup> Tali aree dovranno essere espressamente indicate, anche in formato grafico, nel sottopara 3.3.2. del Disciplinare di Tutela Ambientale.

<sup>79</sup> Recinzioni che possano essere abbattute nei periodi di non utilizzo, non ostruiscano i percorsi più frequentati dai selvatici come quelli in entrata e uscita dalle aree boschive o nei pressi delle zone di abbeveraggio, e che abbiano appositi varchi sui tratti più lunghi, eventualmente sfruttando i limiti naturali.

Inoltre, può essere opportuno definire e predisporre punti di abbeverata a servizio dei settori di pascolamento.

Di seguito **i principali elementi che bisogna tenere in considerazione nella valutazione delle proposte di gestione da parte dei soggetti interessati**

(Enti di gestione delle aree protette, Enti locali, allevatori):

- valutazione dell'ubicazione e dell'estensione delle aree da concedere al pascolo;
- individuazione:
  - dei confini delle aree pascolabili;
  - dei settori predisposti al pascolo su cui installare i recinti;
  - delle aree più sensibili al pascolamento (presenza di specie vegetali di pregio, siti di nidificazione dell'avifauna, zone umide);
  - del numero dei capi di bestiame per ciascun allevatore;
- posizionamento e tipologia delle recinzioni;
- valutazione dei costi di installazione, manutenzione e gestione delle attrezzature di pascolo;
- monitoraggio e valutazione degli effetti del pascolamento sulla vegetazione;
- coinvolgimento diretto degli allevatori, nella realizzazione e manutenzione degli interventi, per la conservazione della biodiversità e dell'uso sostenibile delle risorse.

In conformità a quanto esposto e previa integrativa valutazione cartografica, di seguito sono specificate alcune argomentazioni concernenti le aree in concessione per il pascolo.

Nell'eventualità di dover realizzare un corridoio di collegamento tra aree di pascolo diverse e non contigue che insistono sullo stesso poligono, dovranno essere rispettate le stesse prescrizioni indicate nei punti precedenti.

**Dai comprensori di pascolo devono essere escluse:**

- le zone in cui vengono svolte attività addestrative a fuoco o particolarmente intense (es. passaggio o stazionamento di mezzi, uomini e materiali) in quanto, oltre a essere aree prettamente destinate ad attività militari, possono costituire elementi di rischio;
- le aree sottoposte ad azioni di monitoraggio e/o interventi di bonifica poiché siti potenzialmente inquinati e/o pericolosi;
- le zone ricadenti nel perimetro delle aree protette<sup>80</sup>, eventualmente presenti nel sedime militare, per le quali non sia stata valutata l'incidenza delle attività di pascolo sugli *habitat* e sulle specie di interesse comunitario presenti;
- le zone su cui insistono beni culturali sulla base della loro tipologia e ubicazione.

---

<sup>80</sup> Tra le quali ad esempio i Siti di Interesse Comunitario (SIC).

### 3.4 COESISTENZA DEI POLIGONI/AREE ADDESTRATIVE CON I SITI DI INTERESSE COMUNITARIO (SIC)

I poligoni e le aree addestrative non sono stati designati e gestiti con l'intenzione di preservare la biodiversità naturale, poiché è evidente abbiano altri scopi istituzionali ugualmente sanciti dalla nostra Costituzione. Nonostante ciò, molti di essi racchiudono significative percentuali di *habitat* naturali e seminaturali, con considerevoli elementi di fauna selvatica, tanto da avere un notevole valore ecologico.

Questa particolare tutela del patrimonio naturale è legata soprattutto al fatto che **nei poligoni/aree addestrative vi è l'esclusione di altri tipi di attività antropica quali abusivismo edilizio, agricoltura intensiva, turismo di massa, bracconaggio**. Infatti, **la loro importanza ecologica, quali siti per la conservazione della natura, risiede in una serie di caratteristiche di seguito indicate:**

- estensione dell'area senza significativi sbarramenti infrastrutturali;
- microtopografia che racchiude una varietà di gradienti ecologici e quindi di caratteristiche ambientali che spesso sono omologate da uno sfruttamento eccessivo del territorio;
- situazione trofica<sup>81</sup> ottimale;
- processi naturali intatti dovuti all'utilizzo esclusivo dei siti come aree militari per periodi molto lunghi, durante i quali sono limitate altre attività antropiche di elevato impatto ambientale;
- presenza di un disturbo a intervalli regolari e spesso ricadente sulle stesse zone del poligono/area addestrativa, lasciando così aree quasi mai utilizzate e quindi consentendo la possibilità di spostamenti della fauna selvatica che può anche fruire di aree prive di interferenze. Spesso, infatti, i siti militari sono anche rifugio per alcune specie maggiormente sensibile ai disturbi antropici.

**Per tali ragioni molti poligoni sono stati proposti quali siti per la rete ecologica europea "Natura 2000"**, la più vasta a livello mondiale, che riunisce le aree protette per la conservazione della fauna e della flora selvatica e degli ambienti naturali e seminaturali di importanza comunitaria.

Nel dettaglio la rete **"Natura 2000"** è costituita da siti definiti a mente della direttiva 92/43/CEE (Direttiva "*Habitat*") e della direttiva 2009/147/CE (che ha abrogato e sostituito la precedente 79/409/CEE Direttiva "Uccelli"). Gli allegati I (tipi di *habitat* naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della Direttiva "*Habitat*" forniscono indicazioni circa i tipi di *habitat* e di specie la cui conservazione richiede la designazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC), successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Alcuni di essi sono definiti come tipi di ambienti naturali o di specie "prioritari", che

---

<sup>81</sup> Presenza di un buon livello di nutrienti.

rischiano cioè di scomparire. L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.

**L'insieme delle ZSC e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)**, istituite dalla Direttiva "Uccelli" concernente la conservazione degli uccelli selvatici, **costituisce la rete "Natura 2000"**. A sua volta, la rete "Natura 2000" fa parte della rete Smeraldo delle Zone di particolare importanza per la conservazione<sup>82</sup>. Tale rete è lo strumento comune per la protezione degli ambienti naturali ai sensi della convenzione di Berna (Conservazione della Vita Selvatica e degli *Habitat* naturali in Europa) negli Stati non appartenenti all'UE che hanno ratificato la convenzione. Inoltre, la rete Smeraldo è un valido strumento preparatorio per i paesi candidati all'adesione all'UE e le sue ASCI sono utilizzate come base per la successiva adozione delle ZSC ai sensi della Direttiva "*Habitat*".

In Italia l'individuazione dei siti è avvenuta su proposta delle Regioni e delle Province autonome in un processo coordinato, a livello centrale, dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, senza avere interessato il Ministero della Difesa o le F.A. per le aree/sedimi militari rilevanti per la sicurezza nazionale, verificata la completezza e la congruenza delle informazioni acquisite, ha trasmesso i dati alla Commissione Europea.

I SIC, le ZSC e le ZPS coprono, ad oggi, complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e quasi il 4% di quello marino.

Le aree che compongono la rete "Natura 2000" non sono riserve rigidamente protette dove le attività umane sono escluse, infatti la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche "*...conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali*".

Tutti i siti della rete sono soggetti a:

- misure di conservazione;
- valutazione preliminare dei piani e dei progetti potenzialmente dannosi per le aree inserite nella rete, con possibilità di autorizzazione solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e soltanto in assenza di soluzioni alternative;
- adozione di misure compensative in caso di danno;
- attività di monitoraggio.

Un mancato rispetto di tali norme può attivare una procedura di infrazione nei confronti dello Stato membro, e quindi della Regione responsabile, da parte della Commissione Europea.

**Importanti strumenti di pianificazione territoriale sono i piani di gestione dei SIC**, previsti dall'Art. 6, parte 1 della Direttiva "*Habitat*", finalizzati a regolamentare le attività che si possono svolgere all'interno dei siti. **Tali connessioni sono da tenere in debita considerazione nella redazione del Disciplinare di Tutela Ambientale, laddove esista un'interferenza tra SIC e poligoni/aree addestrative militari.**

---

<sup>82</sup> *Area of Special Conservation Interest (ASCI).*

Inoltre, i piani di gestione sono propedeutici all'acquisizione di finanziamenti per varie tipologie di interventi, pubblici e privati, e contengono le linee generali di intervento utili alla progettazione (ad esempio per il recupero di strutture di interesse paesaggistico e culturale) e al miglioramento di alcuni aspetti socio economici (ad esempio le attività agricole e zootecniche).

Altri importanti elementi di consultazione sono i **Formulari Standard "Natura 2000"** in cui le informazioni dei siti protetti sono presentate in maniera strutturata e uniforme. I formulari contengono la denominazione e l'ubicazione del sito, la sua estensione, informazioni ecologiche, nonché una breve descrizione del sito e la relativa mappa. Ogni sito è identificato da un codice alfanumerico unico. Per quanto riguarda le informazioni ecologiche, gli ambienti naturali e le specie animali e vegetali presenti nel sito, essi vengono elencati in tabelle che riportano, oltre a un codice identificativo e a nome scientifico della specie, anche le valutazioni del sito in relazione agli *habitat* e alle varietà presenti, il grado di conservazione di questi e i dati relativi alle popolazioni.

I portali di riferimento sono sui seguenti siti internet:

- <http://www.minambiente.it/pagina/rete-natura-2000> dove sono scaricabili tutte le informazioni relative alla rete "Natura 2000", nonché quelle riguardanti le direttive comunitarie e gli strumenti di valutazione ambientale;
- <http://www.minambiente.it/pagina/schede-e-cartografie> dove è possibile scaricare le schede e le mappe di SIC, ZSC e ZPS (organizzate per regioni amministrative), le cartografie in formato *shapefile* dei siti;
- in particolare, dal sito <http://www.minambiente.it/pagina/elenco-delle-zps> è scaricabile l'elenco nazionale aggiornato di tutte le ZPS, che contiene, per ciascuna: il codice, la denominazione, l'estensione, le coordinate geografiche del centroide e i *link* dai quali è possibile scaricare la mappa (formato jpg) e il formulario *standard* (formato pdf);
- [http://ec.europa.eu/environment/nature/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm) sito della Commissione Europea con specifiche informazioni e database su biodiversità e "Natura 2000".

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## **ALLEGATI**

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

# ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

## 1. NORMATIVA INTERNAZIONALE

Le fonti normative di diritto internazionale che disciplinano la tutela ambientale sono costituite da norme consuetudinarie, dichiarazioni di principi e da trattati e accordi miranti alla prevenzione, riduzione o riparazione di danni ambientali causati da uno Stato al territorio di altri Stati o a spazi e risorse di rilevanza internazionale, quali il mare, l'atmosfera, le risorse biologiche, ecc..

Un'importante distinzione è, infatti, quella che intercorre tra "inquinamento transnazionale", ove il fatto dannoso si verifica all'interno di uno stato ma produce conseguenze dannose anche oltre la frontiera, e il c.d. "inquinamento transfrontaliero", ipotesi in cui la sostanza pericolosa o inquinante attraversa la frontiera ingenerando problematiche di natura "internazionale".

Sulla base di queste premesse è evidente come la questione dell'inquinamento e della tutela dell'ambiente sia al centro del dibattito internazionale tra gli Stati, che mirano alla codificazione di un insieme di regole universalmente riconosciute, nella forma di convenzioni internazionali, di accordi a carattere universale e di trattati regionali, che rappresentano – oggi – la base di un vero e proprio "diritto internazionale dell'ambiente".

Le principali fonti di produzione delle norme giuridiche internazionali sono:

- **le norme consuetudinarie**, che nascono dalla ripetizione costante e uniforme di un comportamento o prassi costantemente seguita che, inizialmente considerato socialmente dovuto, con il tempo finisce per essere avvertito come obbligatorio e giuridicamente vincolante per tutti (convinzione della doverosità del comportamento: *opinio iuris ac (sive) necessitatis*). Tra esse l'obbligo per gli Stati di scambiarsi dati e informazioni e cooperare in caso di incidenti o situazioni di pericolo;
- **le dichiarazioni di principio**, adottate da organi e conferenze internazionali, che non costituiscono fonte di norme giuridicamente vincolanti, ma come manifestazioni dell'orientamento giuridico degli Stati contribuiscono alla formazione di norme generali.

Le Dichiarazioni di principio dell'ONU, ad esempio, non possono essere considerate fonte di diritto internazionale generale, perché l'Assemblea Generale dell'ONU non ha poteri legislativi "mondiali", ma solo poteri di esortazioni che vengono espressi attraverso la *raccomandazione*. Tuttavia, le dichiarazioni contribuiscono notevolmente allo sviluppo del diritto internazionale perché, essendo considerate autorevoli manifestazioni della *opinio iuris ac necessitatis*, se combinate con comportamenti costanti e uniformi degli Stati, danno luogo a norme consuetudinarie di diritto internazionale generale. Inoltre, alcune tipologie di dichiarazioni hanno valore di veri e propri accordi, poiché non solo enunciano un principio, ma in modo espresso e inequivocabile ne equiparano l'inosservanza alla

violazione dello Statuto (o Carta) delle Nazioni Unite e che, quindi, vincolano gli Stati che le hanno approvate;

- **i trattati e gli accordi** costituiscono norme internazionali convenzionali che, diversamente dalle norme consuetudinarie, non hanno efficacia diretta nei vari ordinamenti interni e devono quindi essere recepite attraverso provvedimento legislativo *ad hoc*.

L'ordinamento italiano, attraverso l'art. 10 della Costituzione, ha deciso di utilizzare il meccanismo dell'adattamento automatico permanente, subordinando tutto l'ordinamento nazionale a quello internazionale e garantendo una duratura vita alle norme internazionali. Ciò comporterebbe che nell'ordinamento italiano si dia esecuzione alle norme internazionali generali attraverso la creazione automatica di norme interne a quelle correlative e le norme interne vigenti al momento dell'entrata in vigore della Costituzione che fossero eventualmente contrarie alle consuetudini generali siano abrogate o debitamente modificate a tal fine.

Le conferenze dalle quali sono scaturite le principali fonti del Diritto Internazionale in materia di tutela ambientale sono la:

- **Conferenza di Stoccolma** conclusasi con l'adozione della “**Dichiarazione sull’ambiente umano**” (1972) con la quale è stato accolto il principio che l’ambiente è patrimonio comune dell’umanità e che, pertanto, le azioni di tutela in spazi situati al di fuori della sovranità statale, quali l’alto mare, lo spazio extra-atmosferico, l’Antartide, devono essere condotte in ambito di cooperazione internazionale;
- **Conferenza di Rio de Janeiro (1992)** convocata dalle Nazioni Unite (*United Nations Conference on Environment and Development*, UNCED) conclusasi con l'adozione della “**Dichiarazione di Rio**”, composta da 27 principi sull'integrazione tra ambiente e sviluppo e del suo strumento di attuazione: **Agenda 21**, programma di azione in 40 capitoli, che identifica gli obiettivi dello sviluppo sostenibile e gli interventi necessari a realizzarlo;
- **21<sup>a</sup> Conferenza delle Parti (COP21) (2015) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC)** per sottoscrivere un nuovo accordo - **Accordo di Parigi**, che impegna i 196 paesi firmatari al rispetto di impegni fondamentali al fine di:
  - mantenere l’aumento della temperatura media globale al di sotto di 2°C in più rispetto ai livelli preindustriali e proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5°C;
  - adottare piani d’azione nazionali globali in materia di clima finalizzati a ridurre le rispettive emissioni entro limiti quantitativi fissati volontariamente;
  - controllare i progressi compiuti ogni cinque anni, tramite nuove Conferenze per fissare obiettivi più ambiziosi;
  - comunicare – su base bilaterale e al pubblico - i risultati raggiunti nell’attuazione dei rispettivi obiettivi al fine di garantire trasparenza e controllo;
  - fornire finanziamenti annuali ai paesi in via di sviluppo per aiutarli a ridurre le emissioni di gas serra e per diventare più resilienti agli effetti dei cambiamenti climatici.

In tale quadro, sono stati ratificati il:

- **Protocollo di Montreal (1987)**, che stabilisce un cronoprogramma di riduzione graduale della produzione e dell'uso dei CFC<sup>1</sup> (principali responsabili della distruzione dell'ozono stratosferico) con l'obiettivo di cessarne completamente la produzione quanto prima possibile;
- **Protocollo di Kyoto (1997)**, che fissa degli obiettivi quantificati e vincolanti di riduzione delle emissioni di gas serra che i Paesi firmatari dovevano raggiungere entro il 2012 al fine di contrastare i cambiamenti climatici (surriscaldamento globale). Per raggiungere questi obiettivi, il Protocollo ha proposto una serie di mezzi di azione quali il miglioramento dell'efficienza energetica, la promozione di forme di agricoltura sostenibili, lo sviluppo di fonti di energia rinnovabili;
- **Pacchetto clima-energia "20-20-20"**, entrato in vigore nel 2009 e ratificato dai soli Paesi dell'UE, che stabilisce una riduzione del 20% delle emissioni di gas serra, un aumento del 20% dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e un aumento del 20% dell'efficienza energetica da raggiungere entro il 2020.

## 2. NORMATIVA COMUNITARIA (UE)

La politica ambientale della Comunità Europea in materia di ambiente si fonda sui principi fondamentali introdotti dal Trattato sull'Unione Europea:

- **Prevenzione**: consiste nell'adozione di misure preventive in presenza di rischio ambientale accertato, essendo le citate misure meno onerose delle azioni di ripristino ambientale da attuare al verificarsi del danno;
- **Precauzione**: può essere invocato solo nel caso in cui sussista l'ipotesi di rischio potenziale di danno ambientale (incertezza di danno ambientale) e si esplica nell'adozione di misure di precauzione scelte in funzione del livello di rischio associato al verificarsi dei potenziali effetti negativi sull'ambiente. Tale principio introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1993 cita «*Ove vi siano minacce di danno serio o irreversibile, l'assenza di certezze scientifiche non deve essere usata come ragione per impedire che si adottino misure di prevenzione della degradazione ambientale*»;
- **Correzione**: in virtù del quale, quando il danno ambientale si sia prodotto, lo Stato inquinante deve provvedere a correggere alla fonte l'eventuale lesione. Il fine specifico di tale principio è quello di contrastare gli effetti negativi sull'ambiente per evitare che questi si amplifichino;
- **"Chi Inquina Paga"**: fondato sulla logica dell'imputazione di responsabilità e conseguente obbligo di risarcimento per i danni causati da interventi inquinanti;
- **Sviluppo sostenibile**: secondo il quale lo sviluppo deve consentire il soddisfacimento dei bisogni dell'attuale generazione senza compromettere la capacità di quelle future di soddisfare i propri, in un'ottica di equità

---

<sup>1</sup> CFC: Composti chimici contenenti cloro, fluoro e carbonio. In passato hanno avuto largo impiego come propellenti per aerosol, come agenti refrigeranti, come agenti porofori nella preparazione di materie plastiche espanse e altri usi minori in campo industriale.

intergenerazionale. Nello specifico inquadramento delle attività militari, ciò comporta il raggiungimento degli obiettivi operativi/addestrativi col minimo impatto ambientale, sviluppando, coerentemente con lo sviluppo tecnologico, tecniche addestrative a basso impatto ambientale.

I citati principi stanno alla base delle direttive europee emanate in materia ambientale finalizzate a salvaguardare la qualità dell'ambiente.

### 3. DISPOSIZIONI NATO

La sensibilità alle problematiche ambientali è fortemente sentita dall'Alleanza, non solo in ambito nazionale ma anche nei Teatri Operativi, motivo per cui sono stati istituiti in ambito NATO degli appositi comitati e gruppi di lavoro al fine di trovare soluzioni appropriate per l'analisi e la risoluzione delle principali criticità ambientali relative alle missioni internazionali, a guida NATO e non.

Tra questi si citano:

- ***International Military Staff (IMS) - Scientific and Environmental Affair Division***, nell'ambito del quale sono stati istituiti due comitati:
  - *The Science Committee (SC)* costituito nel 1959 che finanzia borse di studio scientifiche e conferenze riguardanti anche temi di natura ambientale;
  - *The Committee on the Challenges of Modern Society (CCMS)* costituito nel 1969 che fornisce alla NATO suggerimenti e raccomandazioni anche di natura ambientale attraverso lo sviluppo di studi pilota, progetti a breve termine, conferenze internazionali, seminari e altre manifestazioni;
- ***MC 469/1 – Nato Military Principle and Policies for Environmental Protection***, che si configura come il primo documento atto a definire la *policy* ambientale della NATO dal quale discendono tutti i successivi STANAG;
- ***NATO Environmental Training Working Group (ETWG)***, che tra i suoi compiti ha quello di delineare le procedure da attuare per rendere la gestione delle aree addestrative sostenibile da un punto di vista ambientale garantendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi addestrativi;
- ***NATO Pipeline Committee - Petroleum Handling Working Group (PHEWG)***, che definisce la politica e gli *standard* da adottare per la gestione dei prodotti petroliferi introducendo delle procedure (STANAG 7102) finalizzate a garantire che l'attività in parola avvenga nel pieno rispetto/tutela delle risorse ambientali;
- ***NATO Standardization Agency (NSA) - Environmental Protection Working Group (EPWG)***, che è un gruppo di lavoro creato in ambito NSA al fine di produrre degli STANAG per la standardizzazione delle procedure da adottare nei *compound* e nelle esercitazioni multinazionali interforze al fine di garantire la corretta gestione ambientale nei Teatri Operativi, nel rispetto delle norme nazionali, internazionali, nonché di quelle vigenti nella *Host Nation*.

I principali STANAG che l'Esercito ha ratificato sono:

- **STANAG 7141 *Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO-led Military Activities*- AJEPP 4**, sulla pianificazione ambientale, gestione del rischio ambientale, formazione ambientale per accrescere la *environmental awareness* in operazioni fuori area;
- **STANAG 2594 *Best Environmental Protection Practices for Sustainability of Military Training Areas* - AJEPP 7**, che definisce le migliori pratiche ambientali da adottare in attività militari a guida NATO fra cui la gestione integrata in sede di pianificazione, le procedure di gestione delle risorse naturali e culturali, l'uso di Sistemi Informativi Geografici per la gestione di dati geo-referenziati riguardanti le caratteristiche operative, ambientali e infrastrutturali dei Teatri Operativi;
- **STANAG 6500 *NATO Compound Environmental File During NATO LED Operations* - AJEPP 6**, il cui scopo principale è quello di unificare in un unico *dossier* tutti i documenti necessari per una corretta gestione ambientale dei *Compound* occupati durante le operazioni a guida NATO;
- **STANAG 2582 *Environmental Protection Best Practices and Standards for Military Camps in NATO Operations* - AJEPP 2**, che definisce gli *standard* e le migliori pratiche ambientali da adottare nei Teatri Operativi riguardo la pianificazione delle infrastrutture, la gestione dell'energia, delle acque reflue, dei rifiuti, di carburanti, oli e lubrificanti (POL), dei materiali pericolosi, l'inquinamento dell'aria, la protezione dei beni culturali e delle risorse naturali, identificando la figura dell'***Environmental Protection Officer (EPO)*** quale supporto al comandante nello sviluppo del processo decisionale per gli aspetti connessi con le problematiche ambientali. Tale figura può chiaramente coincidere con l'esperto consulente ambientale, con le stesse procedure delineate per il contesto nazionale.
- **STANAG 2583 *AJEPP-3 "Environmental management System in NATO Military Activities"***, che fornisce agli EPO le procedure necessarie per integrare il Sistema di gestione ambientale con il *NATO Operations Planning Process (OPP)* durante le attività militari in ambito NATO.

## 4. NORMATIVA NAZIONALE

### 4.1. PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

In campo nazionale, è stata la stessa Corte Costituzionale a cercare, per prima, di definire il significato dell'espressione "protezione dell'ambiente" affermando già con la statuizione contenuta nella sentenza n. 239 del 29 dicembre 1982 che la stessa "comprende oltre la protezione ambientale collegata all'assetto urbanistico del territorio, anche la tutela del paesaggio, la tutela della salute nonché la difesa del suolo, dell'aria e dell'acqua dall'inquinamento".

L'ambiente, perciò, al pari degli altri valori costituzionali, come la vita umana, la democrazia, la cooperazione internazionale, diventa così uno dei riferimenti fondamentali alla cui stregua è necessario orientare ogni attività, configurandosi la tutela ambientale, sul piano interno, come una materia trasversale, in ordine alla quale si registrano una pluralità di competenze, sia statali che regionali, rimanendo però riservate allo Stato "le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale".

Le norme di interesse vigenti in materia ambientale sono le seguenti:

- Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) n. 357 del 8 settembre 1997 e successive modifiche e integrazioni (e s.m.i.), che ha recepito la Direttiva del Consiglio Europeo (CE) del 21 maggio 1992 "Conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche", conosciuta come **Direttiva "Habitat"** 92/43/CEE e la Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 "Conservazione degli uccelli selvatici", conosciuta come **Direttiva "Uccelli"**;
- Legge (L.) n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge – quadro in materia di incendi boschivi";
- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 - "Norme in materia ambientale" o cosiddetto "Testo Unico Ambiente (TUA) (e s.m.i.)";
- Decreto Ministeriale del 6 marzo 2008 del Ministero della Difesa (MD) – "Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5-bis del TUA, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale";
- D.M. del 22 ottobre 2009 (MD, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali (MLSPS)) – "Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale", emesso a mente dell'Art. 184, comma 5 bis del TUA;
- D.Lgvo n. 66 del 15 marzo 2010, "Codice dell'ordinamento militare (C.O.M.)";
- D.P.R. 15 marzo 2010, n.90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare" (TUOM), a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

## 4.2. REGIME SANZIONATORIO

Con la L. 68/2015, “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”, oltre all’introduzione nel codice penale dei delitti ambientali e all’introduzione nel Testo Unico Ambientale (D.Lgvo 152/2006) di una nuova parte (VI-*bis*) che prevede il potere di prescrizione, sono state introdotte una serie di novità in merito a:

- bonifica dei siti inquinati;
- ripristino dello stato dei luoghi;
- confisca;
- circostanze aggravanti ambientali;
- diminuzione di pena per ravvedimento operoso;
- ampliamento Art. 32 c.p. in materia di pene accessorie;
- raddoppio termini di prescrizione;
- modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche;
- inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione.

### 4.2.1 Bonifica dei siti

Si tratta di modifiche di raccordo e coordinamento rispetto all’introduzione dei nuovi delitti ambientali.

In particolare:

- al primo comma dell’Art. 257, D.Lgvo 152/2006, è stata inserita la clausola di riserva «*salvo che il fatto costituisca più grave reato*». Mediante tale modifica è stata limitata la fattispecie di reato ivi prevista ai soli casi di omessa bonifica secondo progetto. In tal modo, le diverse condotte omissive dovranno essere ricondotte alla nuova fattispecie delittuosa di cui all’Art.452-*terdecies*, c.p.;
- all’ultimo comma dell’Art. 257, D.Lgvo 152/2006, la condizione di non punibilità conseguente all’osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e ss. è stata riferita alle sole «*contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1*» e non più genericamente ai “reati”. Con tale modifica sono state escluse dalla condizione di non punibilità tutte le ipotesi di delitto di nuova introduzione.

### 4.2.2 Ripristino dello stato dei luoghi

Il nuovo articolo 452-*duodecies* c.p. prevede che in caso di condanna o di patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo Titolo VI-*bis* del c.p. il giudice deve ordinare il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, la cui esecuzione deve essere posta a carico del condannato e, in caso di insolvibilità dello stesso, delle persone giuridiche di cui all’Art. 197 c.p. (obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende). È previsto inoltre che al ripristino dello stato dei luoghi si applichino le disposizioni di cui al titolo II della Parte Sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

### 4.2.3 Confisca

Il nuovo articolo 452-*undecies* c.p. prevede che, in tutti i casi di condanna o applicazione di pena a seguito di patteggiamento per i reati di:

- inquinamento ambientale (Art. 452-*bis*);
- disastro ambientale (Art. 452-*quater*);
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies*);
- impedimento del controllo (Art. 452-*septies*);
- associazioni per delinquere di cui agli artt. 416 e 416-bis c.p. aggravate ai sensi dell'Art. 452-*octies*,

è sempre ordinata la misura di sicurezza patrimoniale della confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che sono servite a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

È altresì previsto che i beni confiscati o i loro proventi siano messi nella disponibilità delle Pubbliche Amministrazioni competenti per la bonifica dei luoghi e vincolati al relativo uso.

La confisca non trova applicazione qualora l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Un'ulteriore ipotesi di confisca è prevista dall'Art. 1, co.3, L. 68, di modifica dell'Art. 260 del D.Lgvo 152/06 ("traffico illecito di rifiuti") mediante l'inserimento di un comma 4 bis. La disposizione prevede che debba sempre essere ordinata la confisca delle cose che sono servite a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

### 4.2.4 Circostanze aggravanti ambientali

Il nuovo Art. 452-*novies* c.p. introduce specifiche aggravanti applicabili in tutti i casi in cui un fatto già previsto come reato, sia commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti contro l'ambiente ora contemplati dal codice penale, dal D.Lgvo 152/06 e da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, nonché, nel caso in cui dalla commissione del fatto derivi la violazione di una o più norme previste dal D.Lgvo 152\06 o da altra legge che tutela l'ambiente. La disposizione stabilisce altresì che, in ogni caso, il reato è procedibile d'ufficio.

### 4.2.5 Diminuzione di pena per ravvedimento operoso

Il nuovo Art. 452-*decies* c.p. prevede la possibilità di diminuzione delle pene per i delitti ambientali di:

- associazione per delinquere (Art. 416 c.p.) aggravata ai sensi del nuovo articolo 452-*octies*;
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti di cui all'Art. 260 D.Lgvo 152/06, in favore di chi:
  - si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,

provvede concretamente alla messa in sicurezza e alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi;

- aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

L'Art. 452-*decies*, comma 2, prevede inoltre la possibilità di richiedere al giudice, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui sopra, in corso di esecuzione. In tali casi il corso della prescrizione viene sospeso.

#### **4.2.6 Ampliamento Art. 32 c.p. in materia di pene accessorie**

L'Art. 1, co. 5, L. 68/2015 inserisce i delitti di inquinamento (Art. 452-*bis*), disastro ambientale (Art. 452-*quater*), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-*sexies*), impedimento al controllo (Art. 452-*septies*) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Art. 260, D.Lgvo 152/2006) tra i reati che comportano, in caso di condanna, la pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

#### **4.2.7 Raddoppio termini di prescrizione**

L'Art. 1, co. 6, L. 68/15 modifica l'Art. 157 c.p., raddoppiando i termini di prescrizione per tutti i delitti compresi nel Titolo VI-*bis*.

#### **4.2.8 Modifiche alla disciplina della responsabilità delle persone giuridiche**

L'Art. 1, co. 8, L. 68/15 modifica l'Art. 25-*undecies* del D.Lgvo 231/2001, prevedendo l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ivi stabilite ai nuovi delitti contro l'ambiente.

#### **4.2.9 Inasprimento sanzioni in caso di commercio di animali e vegetali in via di estinzione**

L'Art. 2 della L. 68/15 interviene a inasprire le sanzioni amministrative e penali già previste dalla L.150/1992.

Nelle **Tabelle seguenti** sono riportati i principali articoli di interesse e le relative sanzioni.

**REGIME SANZIONATORIO**

| <b>CODICE PENALE</b>                                         |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTE SESTA <i>BIS</i>: DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE</b> |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                       |
| Art.                                                         | Testo                   | Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pena                                                                                  |
| 452- <i>bis</i>                                              | Inquinamento ambientale | <p>Chiunque cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:</p> <p>1) dello stato del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;</p> <p>2) dell'ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna selvatica.</p> <p><u>Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</u></p>                                                                                                                                                                                                               | È punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 |
| 452- <i>ter</i>                                              | Disastro ambientale     | <p>Chiunque cagiona un disastro ambientale.</p> <p>Costituisce disastro ambientale l'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema o l'alterazione la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, ovvero l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza oggettiva del fatto per l'estensione della compromissione ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.</p> <p><u>Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.</u></p> | È punito con la reclusione da 5 a 15 anni                                             |

| CODICE PENALE                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PARTE SESTA <i>BIS</i> : DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
| Art.                                                   | Testo                                                   | Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Pena                                                                                                                                 |
| 452- <i>quinquies</i>                                  | Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività | Chiunque cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene o trasferisce materiale ad alta radioattività. Alla stessa pena soggiace il detentore che abbandona materiale ad alta radioattività o che se ne disfa illegittimamente.<br>La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:<br>1) della qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;<br>2) dell'ecosistema, della biodiversità, della flora o della fauna selvatica.<br>Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà. | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 |
| 452- <i>sexies</i>                                     | Impedimento del controllo                               | Chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali, ovvero ne compromette gli esiti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni                                        |
| 452- <i>decies</i>                                     | Ripristino dello stato dei luoghi                       | Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice (obbligato in solido)      |
| 452- <i>terdecies</i>                                  | Omessa bonifica                                         | Chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | È punito con la pena della reclusione da 1 a 4 anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.                                     |

| TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGVO 152/2006 e s.m.i.) |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.                                              | Testo                                           | Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 255                                               | Abbandono di rifiuti                            | Chiunque abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee                                                                                                                                                                                            | È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro.<br>Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 256                                               | Attività di gestione di rifiuti non autorizzata | <p>Comma 1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione.</p> <p>Comma 3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata</p> | <p>È punito:</p> <p>a) con la pena dell'arresto da 3 mesi a 1 anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;</p> <p>b) con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.</p> <p>È punito con la pena dell'arresto da 6 mesi a 2 anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro.</p> <p>Si applica la pena dell'arresto da 1 a 3 anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.</p> |

| TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGVO 152/2006 e s.m.i.) |                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Art.                                              | Testo                                                                                          | Violazione                                                                                                                                 | Pena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 256- <i>bis</i>                                   | Combustione illecita di rifiuti                                                                | Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata | È punito con la reclusione da 2 a 5 anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da 3 a 6 anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. |
| 258                                               | Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari | I soggetti che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico                                        | Sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 euro a 15.500 euro.                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>TESTO UNICO AMBIENTALE (D.LGVO 152/2006 e s.m.i.)</b>                                                                       |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTE SESTA <i>BIS</i>: DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                              |
| Art.                                                                                                                           | Testo                | Violazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pena                                                                                                                         |
| 318- <i>ter-quater</i>                                                                                                         | Prescrizioni         | L'organo di vigilanza, impartisce al contravventore una prescrizione asseverata tecnicamente fissando per la regolarizzazione un termine. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose. | All'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma |
| 318- <i>septies</i>                                                                                                            | Estinzione del reato | La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater.                                                                                                                      | Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta.                                              |

# SAMPLE EMS TEMPLATE FOR A NATO MILITARY ACTIVITY

## TABLE OF CONTENTS

|                                                                                                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. ENVIRONMENTAL POLICY .....</b>                                                                                                | <b>2</b> |
| <b>2. PLANNING (PLAN).....</b>                                                                                                      | <b>2</b> |
| 2.1. ENVIRONMENTAL ASPECTS AND IMPACTS.....                                                                                         | 2        |
| 2.2. LEGAL AND OTHER REQUIREMENTS.....                                                                                              | 2        |
| 2.3. OBJECTIVES, TARGETS AND PROGRAMMES .....                                                                                       | 2        |
| <b>3. IMPLEMENTATION AND OPERATION (DO).....</b>                                                                                    | <b>2</b> |
| 3.1. RESOURCES, ROLES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY.....                                                                            | 2        |
| 3.2. COMPETENCE, TRAINING AND AWARENESS .....                                                                                       | 2        |
| 3.3. COMMUNICATION.....                                                                                                             | 3        |
| 3.4. DOCUMENTATION .....                                                                                                            | 3        |
| 3.5. CONTROL OF DOCUMENTS .....                                                                                                     | 3        |
| 3.6. OPERATIONAL CONTROL .....                                                                                                      | 3        |
| 3.7. EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE.....                                                                                       | 3        |
| <b>4. CHECKING (CHECK).....</b>                                                                                                     | <b>3</b> |
| 4.1. MONITORING AND MEASUREMENT .....                                                                                               | 3        |
| 4.2. EVALUATION OF COMPLIANCE .....                                                                                                 | 3        |
| 4.3. NONCONFORMITY, CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION....                                                                     | 4        |
| 4.4. CONTROL OF RECORDS .....                                                                                                       | 4        |
| 4.5. INTERNAL AUDIT.....                                                                                                            | 4        |
| <b>5. MANAGEMENT REVIEW (ACT) .....</b>                                                                                             | <b>4</b> |
| A. MC 469 – “NATO <i>Military Principles and Policies for Environmental Protection</i> (EP)”.                                       |          |
| B. STANAG 7141 – “ <i>Joint NATO Doctrine for Environmental Protection during NATO led operations and exercises</i> ”.              |          |
| C. STANAG 2510 (STUDY DRAFT 4 15 AUG 2005) “ <i>Joint NATO waste management requirements during NATO led military activities</i> ”. |          |

## **GENERAL REQUIREMENTS**

### **1. ENVIRONMENTAL POLICY**

*The environmental policy will be that outlined by the relevant commander and will demonstrate commitment to EP for the NATO military activity. It will cover topics such as sustainability, training, pollution prevention, waste reduction, energy efficiency and adherence to legislative requirements.*

### **2. PLANNING (PLAN)**

#### **2.1. ENVIRONMENTAL ASPECTS AND IMPACTS**

*All environmental aspects and associated environmental impacts for the specific NATO military activity will be evaluated and mitigation measures will be developed. Aspects include those which are incorporated as Annexes in AJEPP-2. Only those aspects which the organization can control and influence are identified.*

#### **2.2. LEGAL AND OTHER REQUIREMENTS**

*The legal requirements will include those HN, NATO, national and international regulations and conventions for the NATO military activity. A register of legal requirements shall be maintained by the EP officer responsible for the EMS.*

#### **2.3. OBJECTIVES, TARGETS AND PROGRAMMES**

*The NATO-led military force will establish objectives and targets across its organization. These will be specific and measurable based on the type of activity and operation. They will follow applicable legal requirements and must be quantifiable in order to measure progress.*

### **3. IMPLEMENTATION AND OPERATION (DO)**

#### **3.1. RESOURCES, ROLES, RESPONSIBILITY AND AUTHORITY**

*Commanders will ensure that resources, both personnel and equipment, are made available to manage the EMS. Roles, responsibilities and authorities will be clearly defined in the EMS. These will include a reporting mechanism across the organization and up to the command level.*

#### **3.2. COMPETENCE, TRAINING AND AWARENESS**

*The EMS will ensure that those personnel who have a role to play in the environmental aspects receive relevant training and awareness. This information will be documented and updated based on changes in training requirements.*

### **3.3. COMMUNICATION**

*Consider what, when, to whom and how to communicate. The goal and means of implementation of the EMS must be communicated to those who impact it, or are impacted by it. In particular, it must be communicated at key moments such as the start of the operation and after an audit. Consider internal and external audiences.*

### **3.4. DOCUMENTATION**

*Documentation will be a key aspect of the EMS as this will be the record of performance and conformity. The EMS will contain documents related to processes, organizations, emergency plans and documents required from TCNs which apply to the specific EMS.*

### **3.5. CONTROL OF DOCUMENTS**

*A procedure for the reception, control and updating of documents will be required in the EMS. Version control will be important as the operation matures and changes.*

### **3.6. OPERATIONAL CONTROL**

*Those areas which have been identified as having significant environmental impacts require controls to be in place. This may include maintenance procedures, storage of material, waste management, etc.*

### **3.7. EMERGENCY PREPAREDNESS AND RESPONSE**

*The EMS will have identified areas where significant incidents could occur. These may require emergency plans or response plans, such as spill response. These plans will be established and practiced to ensure preparedness. Areas such as HAZMAT management and spill prevention, containment and response are common areas on a deployed camp.*

## **4. CHECKING (CHECK)**

### **4.1. MONITORING AND MEASUREMENT**

*The EMS will contain relevant monitoring and measurement for the significant aspects. These may include monitoring of emissions for solid waste management, soil sampling for fuel management, etc. The EMS will indicate the type of monitoring or measurement, location of sampling, frequency of monitoring and responsibilities.*

### **4.2. EVALUATION OF COMPLIANCE**

*The EMS will contain details on how to evaluate compliance with applicable regulations, and records to demonstrate compliance. This may be in the form of an internal audit or external audit. A regular compliance audit must be carried out and will be defined in the EMS.*

#### **4.3. NONCONFORMITY, CORRECTIVE ACTION AND PREVENTIVE ACTION**

*The EMS will contain a list of items of nonconformity and the corrective or preventive actions to be taken on these items. Procedures for reporting areas of nonconformity will be established and documented to ensure follow-up. The nonconformity items will normally be measured against established objectives and targets.*

#### **4.4. CONTROL OF RECORDS**

*The EMS will contain procedures for the control of all records related to the EMS. This will include details on storage, protection, retrieval and disposal of records. These records may include details on training, audits, maintenance and nonconformity reports.*

#### **4.5. INTERNAL AUDIT**

*The EMS will contain details on the internal audit, to include frequency and responsibilities. The audit will evaluate conformance to the EMS and measures to improve performance. Procedures will be established to train qualified auditors for internal purposes.*

### **5. MANAGEMENT REVIEW (ACT)**

*Similar to internal audits, top management (commanders) will also conduct a management review of the EMS and recommend changes to the procedures if needed. The goal of the review is to ensure continual improvement of the EMS.*

## ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY (EBS)

<SITE NAME>

☐ Pre-Occupation ☐ Post-Occupation

### Section 1.0 – General Information

#### 1.1. Study Information

Site Location: <Provide the province, district, village, legal street address and map reference/grid (military grid reference system - MGRS). If this information is not available, site the location in reference to a fixed, easily identified landmark>

Occupant/Nation: <Name of the current site occupant or Troop Contributing Nation>

Unit Commander: <Name, rank and position of the senior Commanding Officer>

Unit EP Officer: <Name, rank and position of the Unit EP Officer or designated point of contact for the survey>

Date(s) of Site Visit:

Reviewer Name(s): <Name, rank and position of the reviewer(s)>

Persons Interviewed: <Name, rank and position of personnel interviewed during study>

#### 1.2 Site Information

Environmental Setting: <Describe the geologic, topographic, hydrologic and climatic conditions at the site. Include information on the local flora and fauna. Identify sensitive receptors, such as watercourses, wetlands, wildlife, or naturally or culturally important sites>

Historical Site Use: <List all known past property uses, occupants and timelines, and provide as much information as possible on past site activities, particularly if these are likely to have resulted in contamination>

Time Period Occupant and Site Use

Description of Current Site Use: <Describe activities currently being undertaken at the site. Be as specific as possible>

Description of Surrounding Land Use: ☐ Industrial / Military ☐ Commercial ☐ Agricultural

☐ Residential ☐ Parkland ☐ Undeveloped

<Describe activities on properties adjoining the site. Identify any potential sources of contamination, such as POL-storage at industrial sites, and any sensitive receptors (e.g. water well)>

Sites Surveyed: <List all sites reviewed as part of this study. Section 3.0 should be completed for each individual site>

## Section 2.0 – Summary of EBS Findings

### 2.1 Study Methodology

|                     |                                                                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Purpose and Method: | <Summarize the purpose and methods used to complete the study. For instance, methods can include document review, site visits, and interviews with personnel or adjacent landowners> |
| Assumptions:        | <Detail assumptions made during the study (e.g. assumption of previous land use or activities if these are unknown)>                                                                 |
| Limitations:        | <Detail any limitations encountered during the study. Limitations can include inaccessible sites, unavailable personnel, missing records, etc.)>                                     |

### 2.2 Environmental Findings

2.2.1 The following environmental aspects were evaluated and were determined to present **no significant environmental risk** at the installation:

|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Aspect> | <Description of findings and rationale for the low-risk status (e.g., aspect is not present at the site, management of the aspect is in accordance with policy or best practice, etc.). Add lines as required> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.2.2 The following environmental aspects were evaluated and were determined to be **managed in accordance with environmental policy. Opportunities are identified for continuous improvement.**

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <Aspect> | <Description of findings and recommended corrective actions. Add lines as required> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|

2.2.3 The following environmental aspects were evaluated at the installation during this study. **Environmental risks or observations were noted and corrective action is recommended to reduce environmental risks:**

|          |                                                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <Aspect> | <Description of findings and recommendations for improvement. Add lines as required> |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|

## Section 3.0 – Environmental Aspects and Recommended Actions

### 3.1 Environmental Aspects & Risk Assessment

Aspects checked were present at the site:

- |                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Domestic Water                | <input type="checkbox"/> Grey Water                        |
| <input type="checkbox"/> Sanitary Sewage               | <input type="checkbox"/> Non-hazardous Solid Waste         |
| <input type="checkbox"/> Medical Waste                 | <input type="checkbox"/> Hazardous Materials               |
| <input type="checkbox"/> Hazardous Wastes              | <input type="checkbox"/> Petroleum, Oils and Lubricants    |
| <input type="checkbox"/> Vehicle and Equipment Washing | <input type="checkbox"/> Ammunition                        |
| <input type="checkbox"/> Site Contamination            | <input type="checkbox"/> Pre-Occupation Site Contamination |
| <input type="checkbox"/> Noise                         | <input type="checkbox"/> Historical or Cultural Resources  |

#### 3.1.1 <Aspect name>

Description: <For each aspect, detail the current condition of system, site and/or practices and include any observations – both positive and negative – made during the study regarding the state of these sites and the quality of their management>

Risk assessment: <Describe the risk posed by the current conditions at the site. Risk is determined by the likelihood of an event to impact valuable ecosystem components (VECs) , such as water, vegetation, health and operations, and the degree of the impact severity on the VEC. Document any assumptions made>

### 3.2 Recommended Action

Checked items designate recommended actions to be taken at the site:

- |                                                 |                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Historic Review        | <input type="checkbox"/> Interviews            |
| <input type="checkbox"/> Inspection             | <input type="checkbox"/> Sampling              |
| <input type="checkbox"/> Site Cleanup (Closure) | <input type="checkbox"/> Environmental Cleanup |

#### 3.2.1 <Action name>

Description: <Describe the specific actions recommended for each checked item. Each recommendation should address one aspect and one site>

### 3.3 Maps and Photographs

3.3.1<Insert Map or Photo w/Caption>

Section 4.0 – Environmental Baseline Study Certification

The Occupation Environmental Baseline Survey of the <Property Name> property was conducted by <Reviewer Name(s)> during the period of <Date of Review>. The information provided in this report was obtained through interviews, site visits, photographs and record reviews. The findings and conclusions of this report are based on a review of the best available information at the time and on the professional judgment of the reviewer.

|              |                           |      |
|--------------|---------------------------|------|
| Prepared by: | <Signature>               |      |
|              | <Reviewer Name>           | Date |
|              | <Rank, Position Title>    |      |
|              | <Telephone Number>        |      |
| Approved by: | <Signature>               |      |
|              | <Approval Authority Name> | Date |
|              | <Rank, Position Title>    |      |
|              | <Telephone Number>        |      |

# ENVIRONMENTAL CONDITIONS REPORT (ECR)

Report #:

<SITE NAME>

☐ Environmental Incident    ☐ Periodic EBS Update    ☐ Significant Site Change

## Section 1.0 – General Information

Site Location: < Provide province, district, village, street address and grid reference (military grid reference system – MGRS). If this information is not available, site the location in reference to a landmark>

Occupant/Nation: <Name of the current site occupant or Troop Contributing Nation>

Unit Commander: <Name, rank and position of the senior Commanding Officer>

Unit EP Officer: <Name, rank and position of the Unit EP Officer or designated point of contact for the survey>

ECR Date: <Date this ECR prepared>

Previous Studies: <List all previous EBS, ECR or other reports as applicable>

## Section 2.0 – Environmental Incident Report

*This section should be completed when an environmental incident occurs, or to document incidents that occurred during the periodic update of the site EBS. Add sections as required.*

### 2.1 Environmental Incident # 1

Incident Location: <Street address>      Grid reference:  
 Date and Time of Occurrence or Discovery:      Date and Time of Cleanup:  
 Nature of Incident:      ☐ HAZMAT Spill      ☐ Natural Disaster      ☐ Other: <Describe>

*For HAZMAT Spills Only:*

Material Spilled:      Area Affected (m<sup>2</sup>):  
 Quantity Released (L):      Quantity Recovered (L):  
 Disposal Method:      ☐ HAZWASTE      ☐ Remediation      ☐ Action Not Required

*For All Incidents:*

Incident Reported By: <Name, rank, position of reporter>      Telephone:

Incident Reported To: <Name, rank, position of person reported to>      Telephone:

Cause of Incident: <Describe the circumstances of the incident>

Incident Response: <Describe the response undertaken. Detail any equipment or procedures used. Include any photographs in Section 3.3 below>

Remediation Actions Required: <Describe actions to be taken. Identify the responsible party and note any suspense date for action>

Report Submitted To:      ☐ Unit EP Officer      ☐ JTF HQ EP Officer      ☐ JFHQ EP Officer

### Section 3.0 – Environmental Baseline Update

*This section should be completed when conducting a periodic update of the site Environmental Baseline Study or when there are significant changes to the site that may result in new environmental aspects or a change in risk level.*

#### 3.1 Change in Site Information

|                                  |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Change in Environmental Setting: | <Describe any changes in the geologic, topographic, hydrologic and climatic conditions at the site or in nearby sensitive receptors, such as watercourses, wetlands, wildlife, or naturally or culturally important sites> |
| Change in Current Site Use:      | <Describe changes to activities currently being undertaken at the site. Note any changes in the nature, location or size of high-risk areas (e.g. HAZMAT storage)>                                                         |
| Change in Surrounding Land Use:  | <Describe changes in land use or activities on properties adjoining the site. Identify any potential sources of contamination, such as POL-storage at industrial sites, and any sensitive receptors (e.g. water well)>     |
| Sites Surveyed:                  | <List all sites included in this update. Sections 3.1 and 3.2 should be completed for each individual site>                                                                                                                |

#### 3.1 Environmental Aspects and Risk Assessment

Aspects checked are now present at the site:

- |                                                        |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Domestic Water                | <input type="checkbox"/> Grey Water                        |
| <input type="checkbox"/> Sanitary Sewage               | <input type="checkbox"/> Non-hazardous Solid Waste         |
| <input type="checkbox"/> Medical Waste                 | <input type="checkbox"/> Hazardous Materials               |
| <input type="checkbox"/> Hazardous Wastes              | <input type="checkbox"/> Petroleum, Oils and Lubricants    |
| <input type="checkbox"/> Vehicle and Equipment Washing | <input type="checkbox"/> Ammunition                        |
| <input type="checkbox"/> Site Contamination            | <input type="checkbox"/> Pre-Occupation Site Contamination |
| <input type="checkbox"/> Noise                         | <input type="checkbox"/> Historical or Cultural Resources  |

##### 3.1.1 <Aspect Name>

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Description:     | <For each aspect, detail current condition of system, site and/or practices and include observations – both positive and negative – made during the study regarding state of these sites and the quality of their management>                                                                       |
| Risk assessment: | <Describe the risk posed by the current conditions at the site. Risk is determined by the likelihood of an event to impact valuable ecosystem components (VECs), such as water, vegetation, health and operations, and the degree of the impact severity on the VEC. Document any assumptions made> |

### 3.2 Recommended Actions

Checked items designate recommended actions to be taken at the site for all newly identified aspects:

☐ Historic Review

☐ Interviews

☐ Inspection

☐ Sampling

☐ Site Cleanup (Closure)

☐ Environmental Cleanup

#### 3.2.1 <Action name>.

Description: <Describe the specific actions recommended for each checked item. Each recommendation should address one aspect and one site>

### 3.3 Maps and Photographs

#### 3.3.1 <Insert Map or Photo w/ Caption>

**Section 4.0 - Environmental Condition Determination**

The Environmental Condition Report of the <Property Name> property was prepared by <Reviewer Name(s)> on <Date of Report>. Based on a careful review of the findings, the following determination has been made:

- ☐ The environmental incident or change to the site does not pose an undue risk to the environment. Additional monitoring/remediation is not required prior to site close-out.
- ☐ The environmental incident or change to the site has or will result in a significant environmental impact. Actions are required to monitor/remediate the site prior to site close-out.

Prepared by:

<Signature>

<Reviewer Name>

<Rank, Position Title>

<Telephone Number>

Date

Approved by:

<Signature>

<Approval Authority Name>

<Rank, Position Title>

<Telephone Number>

Date

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## CLOSEOUT ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY

**<SITE NAME>**

*The purpose of the Closeout Environmental Baseline Study is to identify any corrective actions required prior to handover of the property to its legal owner. The Closeout Environmental Baseline Study should be completed at least 90 days prior to the closure or transfer of <Mission>-occupied property.*

### Section 1.0 – General Information

#### 1.1. Study Information

Site Location: <Provide the province, district, village, legal street address and map reference/grid (military grid reference system - MGRS). If this information is not available, site the location in reference to a fixed, easily identified landmark>

Occupant/Nation: <Name of the current site occupant or Troop Contributing Nation>

Unit Commander: <Name, rank and position of the senior Commanding Officer>

Unit EP Officer: <Name, rank and position of the Unit EP Officer or designated point of contact for the survey>

Date(s) of Site Visit:

Reviewer Name(s): <Name, rank and position of the reviewer(s)>

Persons Interviewed: <Name, rank and position of personnel interviewed during study>

#### 1.2 Site Information

Environmental Setting: <Describe the geologic, topographic, hydrologic and climatic conditions at the site. Include information on the local flora and fauna. Identify sensitive receptors, such as watercourses, wetlands, wildlife, or naturally or culturally important sites>

Historical Site Use: <List all known past property uses, occupants and timelines, and provide as much information as possible on past site activities, particularly if these are likely to have resulted in contamination>

Permits: <List and attach all known environmental certificates, permits, licences and authorizations obtained from the HN authorities>

Time Period      Occupant and Site Use

Description of Current Site Use: <Describe various activities currently being undertaken at the site. Be specific.>

Description of Surrounding Land Use: ☐ Industrial / Military      ☐ Commercial      ☐ Agricultural  
☐ Residential      ☐ Parkland      ☐ Undeveloped

<Describe activities on properties adjoining the site. Identify any potential sources of contamination, such as POL-storage at industrial sites, and any sensitive receptors (e.g. water well)>

Sites Surveyed: <List all sites reviewed as part of this study. Section 3.0 should be completed for each individual site>

## Section 2.0 – Summary of Findings

### 2.1 Study Methodology

|              |                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Method:      | <Summarize the purpose and methods used to complete the study. For instance, methods can include document review, site visits, sample collection, or interviews with personnel or adjacent landowners> |
| Assumptions: | <Detail assumptions made during the study (e.g. assumption of previous land use or activities if these are unknown)>                                                                                   |
| Limitations: | <Detail any limitations encountered during the study. Limitations can include inaccessible sites, unavailable personnel, missing records, etc.)>                                                       |

### 2.2 Environmental Findings

2.2.1 The following environmental aspects were evaluated and were determined to require **no corrective action**:

|          |                                                                                                                                                                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <Aspect> | <Description of findings and rationale for the low-risk status (e.g., aspect is not present at the site, management of the aspect is in accordance with policy or best practice, etc.). Add lines as required> |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2.2.2 The following environmental aspects were evaluated and were determined to require **corrective action**:

|          |                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <Aspect> | <Description of findings and recommended corrective actions. Add lines as required> |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Section 3.0 – Environmental Aspects and Recommended Actions

### 3.1 Environmental Aspects & Risk Assessment

Aspects checked were present at the site:

- |                                                        |                                                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Non-hazardous Solid Waste     | <input type="checkbox"/> Petroleum Product Installations  |
| <input type="checkbox"/> Burn Pits                     | <input type="checkbox"/> Firing Ranges                    |
| <input type="checkbox"/> Hazardous Materials and Waste | <input type="checkbox"/> Contaminated Sites               |
| <input type="checkbox"/> Medical Waste                 | <input type="checkbox"/> Contaminated Water               |
| <input type="checkbox"/> Wastewater                    | <input type="checkbox"/> Cultural or Historical Resources |
| <input type="checkbox"/> Asbestos, Lead and PCB        |                                                           |

#### 3.1.1 <Aspect name>

Description: <For each aspect, detail the current condition of system, site and/or practices>

Decision: ☐ Corrective Action ☐ No Corrective Action

Corrective Action: <Describe any corrective action required>

Disclosure: Provide of a list of information or documents to be disclosed in the Handover EBS for this aspect>

### 3.2 Maps and Photographs

<Insert Map or Photo>

#### 3.2.1 <Insert Caption>

### Section 4.0 – Certification

The Closeout Environmental Baseline Study of the <Property Name> property was completed by <Reviewer Name(s)> during the period of <Date of Review>. The information provided in this report was obtained through interviews, site visits, photographs and record reviews. The findings and conclusions of this report are based on a review of the best available information at the time and on the professional judgment of the reviewer.

**Prepared by:**

<Signature>

<Reviewer Name>

Date

<Rank, Position Title>

<Telephone Number>

**Approved by:**

<Signature>

<Approval Authority Name>

Date

<Rank, Position Title>

<Telephone Number>

## Handover Environmental Baseline Study

*The purpose of the Handover Environmental Baseline Study is to disclose outstanding environmental issues. This template should be completed in preparation for the handover of the land to the Host Nation.*

### 1. Property Transfer Information

Name of Future Occupant(s) or Property Owner(s):

Expected Date of Handover:

Proposed Post-Occupancy Property Use:

|                                                |                                     |                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Industrial / Military | <input type="checkbox"/> Commercial | <input type="checkbox"/> Agricultural |
| <input type="checkbox"/> Residential           | <input type="checkbox"/> Parkland   | <input type="checkbox"/> Undeveloped  |

### 2. Site Assessment Information

The following assessments have been completed at this site:

☐ Occupational Environmental Baseline Survey

☐ Environmental Condition Report

☐ Pre-Closure Environmental Survey

☐ Detailed Site Investigation

☐ Other:

### 3. Outstanding Environmental Issues

The following are outstanding environmental issues with respect to this SOP:

#### 3.1

Location:

Description:

Reason Issue not Addressed:

#### 4. Facilities Scheduled for Transfer to the Legal Owner

For each facility, ensure that the appropriate documentation is attached (e.g. coordinates of Non-hazardous Solid Waste dump and Burn Pits, disclosure of Hazardous Waste storage sites, documentation relating to a Wastewater Treatment Plant, etc.).

- ☐ Non-hazardous Solid Waste Dump
- ☐ Burn Pits
- ☐ Hazardous Materials and Hazardous Waste storage
- ☐ Medical Waste storage
- ☐ Wastewater Treatment Plants
- ☐ Asbestos, Lead and PCB
- ☐ Petroleum Product Installations
- ☐ Firing Ranges
- ☐ <Name>

#### 5. Certification

The Handover Environmental Baseline Study of <property name> was completed using the most complete information available to the reviewer(s) at the time. Conclusions and findings are based on the reviewer's best professional judgment. Reasonable efforts have been expended to ensure property conditions have not degraded beyond pre-occupation conditions, and to confirm that any areas of concern arising directly from the occupancy of the site have been addressed to the extent required in the applicable agreements. NATO will not be held liable for undertaking corrective actions arising from activities that occurred prior to its occupancy, or originating from other parties not within its control.

**Prepared by:**

<Signature>

<Name>

<Rank, Position Title>

<Telephone Number>

Date

**Certified by:**

<Signature>

## 1. ATTRIBUZIONE CODICE CER AL RIFIUTO

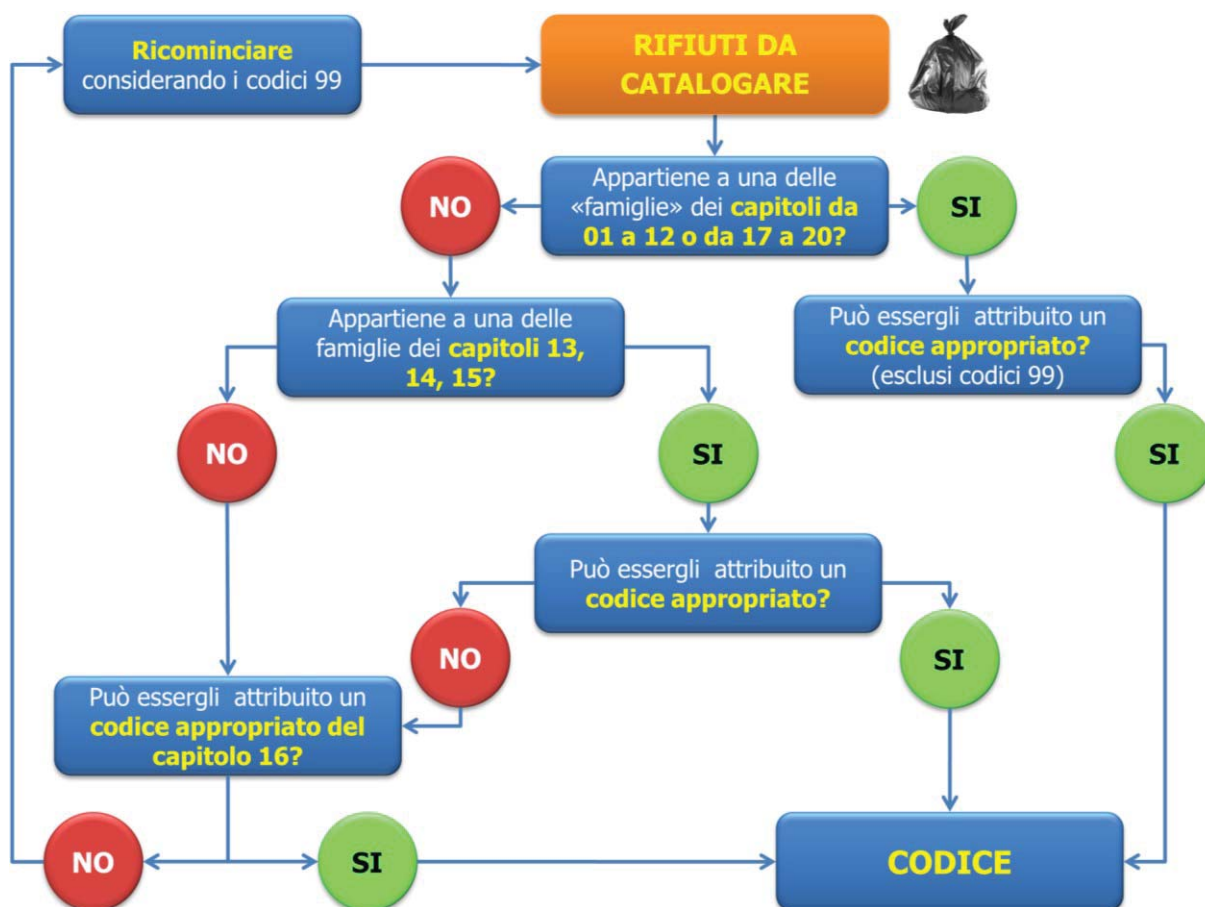


Figura 1 – Schema di attribuzione Codice CER

Di seguito si riporta, a titolo di esempio, l'assegnazione di un codice CER seguendo il diagramma di flusso della **fig. 1**.

### 1.1. PRIMO CASO

Il rifiuto è uno scarto di operazioni di posa in opera di vernice.

Appartiene a una delle famiglie da 01 a 12 o da 17 a 20? **Si**.

Può essere attribuito al nostro rifiuto un codice appropriato? **Si**.

Appartiene alla categoria di **rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti** (pitture, vernici e smalti vetrati), **adesivi, sigillanti e inchiostri per stampa** con codice 08;

**08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI** (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA;

È un rifiuto della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici, con codice 01;

**08 01** RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA - **Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici;**

È una pittura o vernice di scarto, contenente solventi organici o altre sostanze pericolose con codice 11\*.

**08 01 11\*** RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA - Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici - **pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.**

**\* È un rifiuto considerato sempre pericoloso.**

## 1.2. SECONDO CASO

Il nostro rifiuto è lo scarto di olio motore.

Appartiene a una delle famiglie da 01 a 12 o da 17 a 20? **No.**

Appartiene a una delle famiglie dei capitoli 13, 14, 15? **Si.**

Può essere attribuito al nostro rifiuto un codice appropriato? **Si.**

Appartiene alla categoria di rifiuti degli **oli esauriti e residui di combustibili liquidi** con codice 13;

**13 OLII ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI;**

È uno scarto di **olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti**, quindi il secondo codice è 02:

**13 02** OLII ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI - **Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti;**

È un **olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione** derivante da una lavorazione dell'officina meccanica, quindi il terzo codice è 06\*:

**13 02 06\*** OLII ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI - Scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli lubrificanti - **oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione.**

**\* È un rifiuto considerato sempre pericoloso.**

### 1.3. TERZO CASO

Il nostro rifiuto è un pneumatico di veicolo.

Appartiene a una delle famiglie da 01 a 12 o da 17 a 20? **No.**

Appartiene a una delle famiglie dei capitoli 13, 14, 15? **No.**

Può essergli attribuito un codice appropriato del capitolo 16? **Si.**

Appartiene alla categoria dei **rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco** con codice 16;

#### **16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO;**

È un rifiuto derivante dalle operazioni di manutenzione di veicoli, quindi il secondo codice è 01:

**16 01** RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO - **Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli;**

È un **pneumatico fuori uso**, quindi il terzo codice è 03:

**16 01 03** RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO - Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli – **Pneumatici fuori uso.**

**Non è considerato un rifiuto pericoloso.**

**La corretta classificazione dei rifiuti è a carico del produttore degli stessi ovvero, in ambito militare, del Comandante dell'EDRC che è anche colui che firmerà il FIR all'atto dello smaltimento del rifiuto stesso.**

In alcune ipotesi si applicano quelle che sono definite “**voci a specchio**”. In sostanza si tratta di categorie di rifiuti per i quali il processo di produzione o le loro intrinseche caratteristiche non consentano di per sé di poterli qualificare quali rifiuti pericolosi. La loro pericolosità dipende pertanto esclusivamente dalla concentrazione di sostanza pericolosa da accertarsi, quindi, caso per caso. Pertanto per questa tipologia di rifiuti esistono due possibili tipi di codice CER, così detti speculari, uno senza asterisco e l'altro con asterisco, a seconda della concentrazione delle sostanze pericolose. Come detto perché possano essere considerati rifiuti non pericolosi è necessario che le sostanze pericolose siano al di sotto della soglia prevista. Trattandosi però di un'eccezione alla regola della classificazione dei rifiuti in ragione della loro origine o composizione, chi si vuole avvalere dell'eccezione deve poterla dimostrare, cioè supportarla da apposite analisi degli stessi rifiuti, che ne certifichino la loro non pericolosità. Per cui si può affermare che il rifiuto è pericoloso, salvo che le analisi effettuate dal produttore non dimostrino la loro non pericolosità.

## 2. LA NORMATIVA NAZIONALE SUI REGISTRI IVA

Nonostante sia in realtà venuto meno l'obbligo di vidimazione per i registri IVA, la relativa normativa deve comunque continuare a essere applicata al registro di carico e scarico dei rifiuti.

Invero, il rinvio del Testo Unico Ambientale alle "procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA", è infatti rimasto invariato, anche a seguito degli interventi legislativi modificativi che si sono succeduti negli anni.

Ciò posto, si evidenzia che tale normativa, in particolare, è rappresentata:

- dall'art. 2215 (modalità di tenuta delle scritture contabili) comma 1 del codice civile, in virtù del quale: *"I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono"*;
- dall'art. 39 (tenuta e conservazione dei registri e documenti) del D.P.R. n. 633/1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto) ai sensi del quale: *"I registri previsti dal presente decreto, compresi i bollettari di cui all'articolo 32, devono essere tenuti a norma dell'articolo 2219 del codice civile e numerati progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo"*;
- dall'art. 22 (tenuta e conservazione delle scritture contabili) comma 1 del D.P.R. n. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), laddove stabilisce che le scritture contabili: *"devono essere tenute a norma dell'articolo 2219 del codice stesso e numerate progressivamente in ogni pagina, in esenzione dall'imposta di bollo"*;
- dall'art. 2219 del codice civile (tenuta della contabilità) - richiamato, tra l'altro, dalle ultime due norme sopra citate - il quale prevede che: *"tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili"*;
- dall'art. 7 (Registro delle Imprese) del D.P.R. n. 581/1995 (Regolamento di attuazione dell'art. 8 della L. 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istituzione del registro delle imprese di cui all'art. 2188 del codice civile), il quale al comma 5 prevede che: *"La bollatura e la numerazione dei libri e delle scritture contabili obbligatori previsti dall'art. 2214 del codice civile sono memorizzate nel registro delle imprese a fini di mera ricognizione dell'avvenuta formalità. La bollatura e la numerazione eseguite dal notaio sono comunicate all'ufficio entro il mese successivo. La numerazione di ogni libro o scrittura contabile è progressiva per ciascun imprenditore ad eccezione dei libri-giornale sezionali per i quali ogni libro ha numerazione separata e progressiva"*.

Ebbene, alla luce di quanto sopra esposto emerge chiaramente che la **finalità della normativa sui registri IVA** è quella di evitare la manipolazione delle scritture mediante ablazioni, sostituzioni od aggiunte di fogli. In particolare, **tali doveri consistono:**

- **nella necessaria numerazione progressiva di ogni pagina;**
- **nella bollatura di ogni foglio, per quei libri di cui è previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione;**
- **nel rispetto delle regole di una ordinata contabilità, che consistono nel divieto di lasciare spazi in bianco, di tracciare interlinee e trasporti a margine.**

**Nulla, invece, viene disposto in ordine alla necessaria vidimazione annuale delle scritture.**

### **3. LA VIDIMAZIONE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO**

Analizzata, quindi, la normativa in tema di registri IVA, in quanto espressamente richiamata dal TUA, si sottolinea che ulteriori disposizioni, per quanto attiene allo specifico caso del registro di carico e scarico, si rinvenivano anche nella Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 812 del 04/08/1998.

Quest'ultima, invero, al punto 2 (modalità di tenuta e compilazione del registro di carico e scarico) lettera a) stabilisce espressamente che: *"il registro di carico e scarico, deve essere completato con i dati relativi alla ditta, alla residenza ed al codice fiscale prima della vidimazione. L'ubicazione dell'esercizio, invece, può essere indicata dopo la vidimazione, ma deve, comunque, precedere l'annotazione della prima operazione"*. Allo stesso modo - quanto ai registri di carico e scarico *"multi aziendali"* - la lettera f) della suddetta Circolare prevede che la vidimazione deve essere *"effettuata nel rispetto della procedura prevista dalla normativa vigente per le scritture contabili"*, nei termini sopra esposti.

Emerge quindi che, anche il documento appena richiamato nulla prevede in ordine alla c.d. vidimazione annuale dei registri di carico e scarico. Ebbene, alla luce del silenzio della legge sul punto, deve ritenersi che, **allo stato, non sussiste nessun obbligo di vidimazione annuale del Registro di carico e scarico normativamente previsto**. D'altra parte, posto che la vidimazione risponde alla precisa esigenza di assicurare la veridicità e la sincerità delle annotazioni contenute nel registro, nel senso che la vidimazione iniziale prevista dalla legge ha lo scopo di far attestare da un pubblico ufficiale che tale documento è stato presentato privo di scritture, che si compone di un certo numero di pagine e che la presentazione è avvenuta in data certa, con la conseguenza di risultare del tutto inesistenti le eventuali registrazioni precedenti e impossibile la gestione non continuativa e progressiva delle annotazioni successive, non vi è alcuna ragione per ritenere che vi sia un obbligo di vidimazione di un nuovo registro all'inizio di ciascun anno.

Occorrerà solamente provvedere all'inserimento dei dati, così come previsto dalla Circolare del Ministero dell'Ambiente n. 812/1998 e alla vidimazione di ogni foglio, in linea con le disposizioni relative ai Registri IVA. I registri di carico e scarico dei rifiuti e i formulari devono essere conservati per almeno 5 anni.

4. **FAC SIMILE** FORMULARIO RIFIUTI<sup>1</sup>

| FORMULARIO RIFIUTI                                                                    |                       | D. Lgs. del 5 febbraio 1997, n. 22<br>(art. 15 e successive modifiche e integrazioni)<br>D. M. del 17 aprile 1998, n. 145<br>Direttiva Ministero Ambiente 7 aprile 2002<br>D. Lgs. 3 aprile 2008, n. 152 art. 152 e succ.<br>integ.<br>D. Lgs. 3 dicembre 2010, n. 216 |               | NUMERO REGISTRO                                                    | DATA DI EMISSIONE DEL FORMULARIO |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 1. PRODUTTORE o DETENTORE                                                             |                       | ROSSI SRL                                                                                                                                                                                                                                                              |               | NON COMPILARE                                                      | 0 8 0 9 2 0 1 5                  |
| Denominazione o Ragione sociale                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| Unità Locale                                                                          |                       | Cantiere di VIA VERDI 1 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    |                                  |
| Cod. fisc.                                                                            | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 | N. Aut. / Albo                                                                                                                                                                                                                                                         | NON COMPILARE |                                                                    |                                  |
| 2. DESTINATARIO                                                                       |                       | ISOLA ECOLOGICA COMUNE DI PROVAGLIO D'ISEO                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |                                  |
| Denominazione o Ragione sociale                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| Luogo di Destinazione                                                                 |                       | VIA MAIORANA 25 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |                                  |
| Cod. fisc.                                                                            | 0 0 8 1 3 3 2 0 1 7 3 | N. Autorizz. / Albo                                                                                                                                                                                                                                                    | 810           | del                                                                | 2 3 0 6 0 6                      |
| 3. TRASPORTATORE                                                                      |                       | ROSSI SRL                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                                                    |                                  |
| Denominazione o Ragione sociale                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| Indirizzo                                                                             |                       | VIA VERDI, N. 2 - 25033 COLOGNE (BS)                                                                                                                                                                                                                                   |               |                                                                    |                                  |
| Cod. fisc.                                                                            | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 | N. Autorizz. / Albo                                                                                                                                                                                                                                                    | MI/012345     | del                                                                | 2 2 0 5 1 5                      |
| Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento                 |                       | <input checked="" type="checkbox"/> di VIA VERDI 1 - 25050 PROVAGLIO D'ISEO (BS)                                                                                                                                                                                       |               |                                                                    |                                  |
| ANNOTAZIONI                                                                           |                       | CORREZIONE EFFETTUATA PRIMA DELLA PARTENZA                                                                                                                                                                                                                             |               |                                                                    |                                  |
| FAC SIMILE                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| 4. CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO                                                        |                       | MATTONI rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03                                                                                                                                     |               |                                                                    |                                  |
| Denominazione / Descrizione del rifiuto                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| CODICE EUROPEO RIFIUTI                                                                |                       | STATO FISICO                                                                                                                                                                                                                                                           |               | CARATTERISTICHE DI PERICOLO                                        |                                  |
| 170102 170904                                                                         |                       | 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/><br>Solido non<br>polverulento                                                                                                        |               | NON COMPILARE                                                      |                                  |
|                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | N. COLLI CONTENITORI<br>A vista                                    |                                  |
| 5. DESTINAZIONE DEL RIFIUTO                                                           |                       | CARATTERISTICHE FISICO-CHIMICHE                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Recupero <input type="checkbox"/> Smaltimento R13 |                       | NON COMPILARE                                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |                                  |
| 6. QUANTITA'                                                                          |                       | Kg. 500                                                                                                                                                                                                                                                                |               | 7. PERCORSO                                                        |                                  |
| P. lordo Litri                                                                        |                       | Se diverso dal più breve                                                                                                                                                                                                                                               |               | 8. TRASPORTO SOTTOPOSTO A NORMATIVA ADR / RID                      |                                  |
| Tara <input checked="" type="checkbox"/> Peso verificarsi da                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> |                                  |
| 9. FIRME                                                                              |                       | FIRMA DEL TRASPORTATORE                                                                                                                                                                                                                                                |               |                                                                    |                                  |
| FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE                                                        |                       | ROSSI PAOLO                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |                                  |
| ROSSI PAOLO                                                                           |                       | ROSSI PAOLO                                                                                                                                                                                                                                                            |               |                                                                    |                                  |
| 10. MODALITA' E MEZZO DI TRASPORTO                                                    |                       | Targa automezzo                                                                                                                                                                                                                                                        |               | Targa rimorchio                                                    |                                  |
|                                                                                       |                       | AB123CD                                                                                                                                                                                                                                                                |               | NON COMPILARE                                                      |                                  |
| Cognome e nome Conducente                                                             |                       | ROSSI PAOLO                                                                                                                                                                                                                                                            |               | Data e ora inizio trasporto                                        |                                  |
|                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 0 8 0 9 2 0 1 5 1 4 0 0                                            |                                  |
| 11. RISERVATO AL DESTINATARIO                                                         |                       | Kg.                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                                                                    |                                  |
| Si dichiara che il carico è stato:                                                    |                       | per Accettato per la seguente                                                                                                                                                                                                                                          |               |                                                                    |                                  |
| <input type="checkbox"/> intero <input type="checkbox"/> quantità:                    |                       | Litri                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |                                                                    |                                  |
| <input type="checkbox"/> Respinto per le seguenti motivazioni:                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| SPAZIO RISERVATO AL DESTINARIO DEL RIFIUTO.                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                                                    |                                  |
| Data                                                                                  |                       | Ora                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | Firma del Destinatario:                                            |                                  |

<sup>1</sup> Fonte: <http://www.mandy.it>.

5. **FAC SIMILE MUD<sup>2</sup>**

|                                                                                                                  |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|---------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|-------------------------------------|--|------|--|-----------------|--|
| CODICE FISCALE                                                                                                   |  | 8 0 0 0 0 3 3 0 2 4 3                        |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  | ANNO |  | 2 0 1 0         |  |
| <b>MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE (LEGGE N. 70/94) - CAPITOLO<br/>RIFIUTI SEZIONE COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA</b> |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| <b>SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA</b>                                                                            |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  | MARIO ROSSI S.R.L.                           |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| SEDE UNITA' LOCALE a cui si riferisce la dichiarazione                                                           |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Numero Iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA)                                          |  | 1 4 7 2 2 2                                  |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Provincia                                                                                                        |  | VI                                           |  | Comune                                           |  | GRUMOLO DELLE ABBADESSE                     |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Via                                                                                                              |  | N. Civico                                    |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  | 1 2             |  |
| C.A.P.                                                                                                           |  | 3 6 0 4 0                                    |  | Prefisso e N. telefonico                         |  | 0 4 4 4                                     |  | 9 9 4 8 3 4                               |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| ISTAT attività                                                                                                   |  | 5 5                                          |  | 3 0 5                                            |  | Totale addetti unità locale                 |  | 4                                         |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Legale rappresentante o suo delegato:                                                                            |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| COGNOME                                                                                                          |  | ROSSI                                        |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| NOME                                                                                                             |  | GINO                                         |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| FIRMA                                                                                                            |  | Gino Rossi                                   |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  | DATA |  | 1 7 / 0 6 / 1 0 |  |
| <b>SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA</b>                                                                               |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Codice rifiuto                                                                                                   |  | 0 7 0 7 0 7                                  |  | Quantità prodotta                                |  | 2 5                                         |  | 5 0 0                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | t    |  |                 |  |
| Stato fisico                                                                                                     |  | <input type="checkbox"/> Solido polverulento |  | <input type="checkbox"/> Solido non polverulento |  | <input checked="" type="checkbox"/> Liquido |  | <input type="checkbox"/> fangoso palabile |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Trasportatore:                                                                                                   |  | Cod. fiscale                                 |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Trasportatore:                                                                                                   |  | Cod. fiscale                                 |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Trasportatore:                                                                                                   |  | Cod. fiscale                                 |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| <b>Destinazione del rifiuto</b>                                                                                  |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Soggetto destinatario del rifiuto:                                                                               |  | Cod. fiscale                                 |  | 1 9 5 0 1 9 3 0 2 2 1                            |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  | SMALTISCITUTTO SPA.                          |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Sede impianto di destinazione                                                                                    |  | se estero:                                   |  | Cod. conv. Basilea                               |  | Y                                           |  | Cod. Reg. CEE 1013/06                     |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Provincia                                                                                                        |  | PD                                           |  | Comune                                           |  | CITTADELLA.                                 |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| C.A.P.                                                                                                           |  | 3 5 0 1 3                                    |  | Quantità conferita nell'anno:                    |  | 2 0                                         |  | 0 0 0                                     |  | <input checked="" type="checkbox"/> |  | t    |  |                 |  |
| Soggetto destinatario del rifiuto:                                                                               |  | Cod. fiscale                                 |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Sede impianto di destinazione                                                                                    |  | se estero:                                   |  | Cod. conv. Basilea                               |  | Y                                           |  | Cod. Reg. CEE 1013/0                      |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Provincia                                                                                                        |  |                                              |  | Comune                                           |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| C.A.P.                                                                                                           |  |                                              |  | Quantità conferita nell'anno:                    |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  | kg t |  |                 |  |
| Soggetto destinatario del rifiuto:                                                                               |  | Cod. fiscale                                 |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Rag. sociale                                                                                                     |  |                                              |  |                                                  |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Sede impianto di destinazione                                                                                    |  | se estero:                                   |  | Cod. conv. Basilea                               |  | Y                                           |  | Cod. Reg. CEE 1013/0                      |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| Provincia                                                                                                        |  |                                              |  | Comune                                           |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  |      |  |                 |  |
| C.A.P.                                                                                                           |  |                                              |  | Quantità conferita nell'anno:                    |  |                                             |  |                                           |  |                                     |  | kg t |  |                 |  |

Solo se il  
traspor-  
tatore è  
diverso  
da

<sup>2</sup> Fonte: <http://www.confindustria.vicenza.it>.

## 6. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA MUD

La dichiarazione semplificata **DEVE** essere compilata esclusivamente dai dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- presentano la comunicazione rifiuti su supporto cartaceo;
- sono produttori di non più di tre rifiuti;
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

Non possono invece compilarla coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti.

La dichiarazione è composta di due fogli, SCS1 e SCS2. Il secondo foglio deve essere utilizzato solo qualora venga prodotto più di un rifiuto (fino a un massimo di tre), ma va sempre allegato nella busta con la dichiarazione.

**CODICE FISCALE.** Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto dichiarante.

**ANNO.** Riportare l'anno cui si riferisce la dichiarazione (nel seguito denominato anno di riferimento), ossia l'anno precedente all'anno di presentazione della comunicazione rifiuti.

### SCHEDA ANAGRAFICA SEMPLIFICATA

**Ragione sociale.** Riportare per esteso la Ragione Sociale del dichiarante.

**Sede unità locale.** Per unità locale si intende la sede presso la quale il dichiarante ha prodotto i rifiuti oggetto della dichiarazione.

**Numero iscrizione Repertorio Notizie Economiche ed Amministrative (REA).** Riportare il numero di iscrizione al Repertorio notizie Economiche e Amministrative dell'unità locale cui si riferisce la comunicazione rifiuti.

**Provincia.** Provincia dell'unità locale relativa alla comunicazione rifiuti.

**Comune.** Comune dell'unità locale relativa alla comunicazione rifiuti.

**Via, N. civico, CAP, Prefisso e N. telefonico.** Indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale e numero di telefono completo di prefisso dell'unità locale relativa alla comunicazione rifiuti.

**Codice ISTAT attività.** Riportare il codice ISTAT dell'attività economica da cui hanno prevalentemente origine i rifiuti, esercitata nell'unità locale. La codifica da utilizzare è quella stabilita dall'ISTAT ed in uso dal 1991 (5 cifre).

**Totale addetti unità locale.** Riportare il numero medio degli addetti dell'unità locale nel corso dell'anno di riferimento (si calcola con riferimento al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l'anno cui si riferisce la dichiarazione, aumentato delle frazioni di unità lavorative dovute ai lavoratori a tempo parziale e a quelli stagionali che rappresentano frazioni, in dodicesimi, di unità lavorative annue).

**Legale rappresentante o suo delegato.** Riportare per esteso cognome e nome del Legale Rappresentante che firma la comunicazione rifiuti o suo delegato alla firma.

**Firma.** La comunicazione rifiuti deve essere firmata dal Legale Rappresentante o da un suo delegato alla firma, il cui cognome e nome devono essere riportati alle righe precedenti.

**Data.** Riportare la data di compilazione della comunicazione rifiuti, nel formato gg/mm/aa (giorno/mese/anno).

## **SCHEDA RIFIUTI SEMPLIFICATA**

**Codice rifiuto.** Indicare il codice del rifiuto cui si riferisce la Scheda; tale codice si individua nell'elenco europeo dei rifiuti riportato nell'Allegato 1.

**Quantità prodotta.** Trascrivere la quantità totale, espressa in peso, prodotta nell'anno di riferimento, barrando la casella corrispondente all'unità di misura utilizzata (kg o t).

**Stato fisico.** Barrare la casella corrispondente allo stato fisico del rifiuto dichiarato. Nel caso in cui questo sia in più fasi, indicare gli stati fisici corrispondenti alle varie fasi.

**Elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto.** Deve essere compilato, per i rifiuti in uscita dall'unità locale, solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi tramite soggetti che esercitano esclusivamente attività di trasporto (vettori), ovvero soggetti diversi dal destinatario.

**Trasportatore.** Riportare il codice fiscale (non la partita IVA) e la ragione sociale del trasportatore (possono essere riportati non più di tre trasportatori per rifiuto).

**Destinazione del rifiuto.** Da compilare solo se il dichiarante nell'anno di riferimento ha conferito il rifiuto in oggetto a terzi o ad altra unità locale dello stesso dichiarante per attività di recupero o smaltimento.

Deve essere indicato un destinatario del rifiuto:

- per ogni unità locale di destinazione del rifiuto, se situata in Italia;
- per ogni soggetto al quale è stato conferito il rifiuto con destinazione estera.

**Soggetto destinatario del rifiuto.** Riportare nel seguito:

- codice fiscale (non la partita IVA) del soggetto al quale si è conferito il rifiuto (da non riportare se trattasi di soggetti non aventi sede legale in Italia);
- ragione sociale del soggetto al quale si è conferito il rifiuto.

**Sede impianto di destinazione** (se di destinazione nazionale). Riportare nel seguito:

- indirizzo dell'unità locale dove si trova l'impianto di destinazione del rifiuto (Provincia, Comune, C.A.P.);

- nel campo “Comune” il nome del Paese estero di destinazione, nel caso il rifiuto abbia destinazione non nazionale

**Quantità conferita nell’anno.** Riportare la quantità totale di rifiuto, espressa in peso, conferita alla sede (o al soggetto in caso di destinazione estera) sopra indicata nell’anno di riferimento e la relativa unità di misura (kg o t).

Possono essere indicati non più di tre destinatari per rifiuto.

## **7. DOCUMENTI SOSTITUTIVI DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO E FIR A MENTE DEL D.M. 22/10/2009**

Come già introdotto a pag. 15 della presente Direttiva, il D.M. 22/10/2009 è stato emanato allo scopo di definire le procedure per la gestione, lo stoccaggio il recupero e lo smaltimento dei rifiuti di “**origine militare**” derivanti da sistemi d’arma, mezzi, materiali e infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale. In esito a quanto stabilito all’Art. 1 della citata norma, tali procedure si applicano a:

- **equipaggiamenti speciali;**
- **armi;**
- **sistemi d’arma;**
- **munizioni;**
- **materiali di armamento;**
- unità navali;
- **aeromobili;**
- **mezzi armati di trasporto;**
- **sistemi ed apparecchiature elettriche o elettroniche per la elaborazione o la trasmissione di informazioni classificate;**
- **dispositivi crittografici;**
- **apparecchiature elettriche ed elettroniche di armamento**, quali – apparati radio, ponti radio, antenne, centrali telefoniche e sistemi di elaborazione dati, utilizzati per la memorizzazione, l’elaborazione o per la trasmissione di dati sensibili – ovvero, sistemi di guerra elettronica e da infrastrutture direttamente destinate alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, e tutti gli altri mezzi e materiali.

I rifiuti sopraindicati dovranno essere gestiti, **dal punto di vista documentale**, in base all’art. 8 del richiamato D.M., ovvero il registro di carico e scarico e il formulario d’identificazione dei rifiuti previsti, dovranno essere sostituiti dalle scritture contabili previste dall’**Art. 519 del D.P.R. n. 90 del 15 marzo 2010** “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (TUOM).

Ai fini di una maggior facilità di lettura si riporta di seguito il citato articolo.

## Art. 519

### Scritture contabili

1. Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantità e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione (e secondo i criteri del sistema SEC<sup>3</sup>)<sup>4</sup>. Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici (e della contabilità economico-analitica)<sup>3</sup>. Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.
2. Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.
3. Il conto giudiziale, con i prescritti documenti, dimostra:
  - a) il debito per il materiale esistente all'inizio dell'esercizio e della gestione;
  - b) il materiale avuto in consegna nel corso dell'esercizio o della gestione, descritto negli ordini di carico;
  - c) il materiale distribuito, somministrato o altrimenti consegnato, descritto negli ordini di scarico;
  - d) il materiale rimasto al termine dell'esercizio o della gestione.
4. Le scritture e i documenti contabili relativi ai consegnatari per debito di vigilanza evidenziano:
  - a) la consistenza a quantità e a valore dei materiali custoditi dai consegnatari, iscritti negli inventari sottoscritti dal capo della gestione patrimoniale;
  - b) i materiali distribuiti ai soggetti di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), che sono annotati su quaderni di carico, sottoscritti dai medesimi soggetti, e integrati dalle note descrittive, firmate dagli utenti dei materiali e dalle note di consumo che costituiscono titolo per lo scarico contabile.
5. I riscontri e la revisione delle contabilità, da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalità definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e con le modalità stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorità logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonché tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.

---

<sup>3</sup> Sistema europeo dei conti (SEC), di cui al regolamento (CE) 25 giugno 1996, n. 2223/96 e s.m.i..

<sup>4</sup> Così integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 40 del 24 febbraio 2012.

|      |                                 |                                  |                   |
|------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| LOGO | Nome Installazione<br>Indirizzo | <b>Scheda Produzione Rifiuto</b> | <b>Modello R1</b> |
|------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------|

**1. Estremi della movimentazione:**

| Detentore del rifiuto (DR)                      | Num.                               | Data                                    |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| < Inserire produttore rifiuto<br>es. officina > | < Inserire progressivo del<br>DR > | < Inserire data produzione<br>rifiuto > |

**2. Movimentazione Rifiuto: <A cura del Detentore del rifiuto>**

| Codice CER                            | Denominazione                    | U. M.                             | Quantità                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| < Inserire il CER<br>corrispondente > | < Inserire la<br>denominazione > | < Inserire l'unità di<br>misura > | < Inserire le<br>quantità > |
|                                       |                                  |                                   |                             |
|                                       |                                  |                                   |                             |
|                                       |                                  |                                   |                             |
|                                       |                                  |                                   |                             |

**3. Estremi dello stoccaggio: < A cura del Detentore Deposito Temporaneo >**

| Numero progressivo              | Data                                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| < Inserire progressivo del DT > | < Inserire data stoccaggio rifiuto > |

**4. Movimentazione rifiuto: <A cura del Detentore Deposito Temporaneo>**

| Codice CER                                                                        | Denominazione                                                                | U. M.                             | Quantità                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| < Inserire il CER<br>corrispondente, se<br>diverso da quello<br>proposto dal DR > | < Inserire la<br>denominazione, se<br>diversa da quella<br>proposta dal DR > | < Inserire l'unità di<br>misura > | < Inserire le quantità,<br>se diverse da quelle<br>proposte dal DR > |
|                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                      |
|                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                      |
|                                                                                   |                                                                              |                                   |                                                                      |

**Detentore Deposito Temporaneo**  
**Firma**

**Detentore del rifiuto**  
**Firma**

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

## ESEMPIO DI COMPILAZIONE DI QUESTIONARIO SU MONITORAGGIO AMBIENTALE DI ZONE AD USO POLIGONO E TIRI ESERCITATIVI MILITARI

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| <b>I. INFORMAZIONI DI CONTATTO</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| Si prega di fornire le seguenti informazioni di contatto e completare le caselle di testo di colore grigio:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| Denominazione del sito interessato da esercitazioni militari                                                                                                                                          | Poligono "XXXXXX"                                                                                                                                                                                                         |                    |         |
| Identificazione del sito interessato da esercitazioni militari<br>(Se possibile allegare cartografia)                                                                                                 | Coordinate U.T.M. di riferimento:<br>32T QM 741570 4694430;<br>32T QM 742790 4690080;<br>32T QM 740670 4685460;<br>32T QM 735110 4689080;<br>32T QM 737610 4693810.<br>Sistema di riferimento: WGS 84.<br>Ettari: 4075 ha |                    |         |
| Responsabile per la gestione amministrativa del sito (Cognome, Nome)                                                                                                                                  | Col. Giuseppe GARIBALDI                                                                                                                                                                                                   |                    |         |
| email                                                                                                                                                                                                 | giuseppegaribaldi@esercito.difesa.it                                                                                                                                                                                      |                    |         |
| Numero di telefono                                                                                                                                                                                    | Linea Telecom 06000000<br>Linea Sotrin 1000000                                                                                                                                                                            |                    |         |
| Data di compilazione del questionario                                                                                                                                                                 | gg mmm aaaa                                                                                                                                                                                                               |                    |         |
| <b>II. INCIDENZA SULLE AREE SOTTOPOSTE A PROTEZIONE E SULLE PROIEZIONI MARINE DI AREE ADIBITE A POLIGONO/TIRI ESERCITATIVO-MILITARI</b>                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| 1. Nell'area in esame sono presenti aree naturali protette istituite ai sensi della Legge 394/91, delle Direttive 92/43/CEE "Habitat" e ex 79/409/CEE "Uccelli" o della Convenzione di Ramsar (Si/No) | Si                                                                                                                                                                                                                        |                    |         |
| 2. Se la risposta al punto 1) è "Si", specificare la tipologia di area protetta sulla base della tabella di cui sotto.                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| <b>Aree Protette ai sensi della Legge 394/91</b>                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                           |                    |         |
| Tipologia                                                                                                                                                                                             | Codice EUAP                                                                                                                                                                                                               | Nome Aree Protetta | Regione |
| <b>PN</b>                                                                                                                                                                                             | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>AMP</b>                                                                                                                                                                                            | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>RNS</b>                                                                                                                                                                                            | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>PNR</b>                                                                                                                                                                                            | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>RNR</b>                                                                                                                                                                                            | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>RNPA</b>                                                                                                                                                                                           | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |
| <b>Altro .....</b>                                                                                                                                                                                    | //                                                                                                                                                                                                                        | //                 | //      |

| <b>Siti "Natura 2000"</b>                                                                                                                                                                                                                                             |             |              |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------------------------------|
| Tipologia                                                                                                                                                                                                                                                             | Codice Sito | Nome Sito    | Regione                              |
| <b>SIC</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | //          | //           | //                                   |
| <b>ZPS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | IT6010058   | Monte Romano | Lazio                                |
| <b>ZSC</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | IT6010021   | Monte Romano | Lazio                                |
| <b>Zone umide di importanza internazionale (RAMSAR)</b>                                                                                                                                                                                                               |             |              |                                      |
| Denominazione                                                                                                                                                                                                                                                         |             |              | Regione                              |
| <b>3. Se la risposta al punto 1) è "sì", specificare se il poligono o l'area destinata a tiri esercitativi militari è operativa o dismessa (operativo o dismesso)</b>                                                                                                 |             |              | Operativo                            |
| <b>Se il poligono o l'area destinata a tiri esercitativi militari è "operativa", si prega di fornire qualche dettaglio sulla frequenza di utilizzo :</b>                                                                                                              |             |              |                                      |
| Sulla base dei dati dell'ultimo biennio (2014-15), il Poligono è stato impiegato in media per circa n. 260 giornate/anno.                                                                                                                                             |             |              |                                      |
| <b>4. Se la risposta al punto 1) è "sì", si prega di riportare l'estensione del poligono o dell'area destinata a tiri esercitativi militari ricompresa all'interno dell'area protetta (in ettari)</b>                                                                 |             |              | 3546.91 ha (ZSC)<br>3647.96 ha (ZPS) |
| <b>5. Se la risposta al punto 1) è "sì", riportare il rapporto percentuale tra l'estensione del poligono o dell'area destinata a tiri esercitativi militari ricompresa all'interno dell'area protetta e la superficie totale dell'area protetta (%)</b>               |             |              | 90.37 % (ZSC)<br>87.87% (ZPS)        |
| <b>6. e solo parte del poligono o dell'area destinata a tiri esercitativi militari di cui al punto 4) è utilizzata per attività di tiro e/o addestramento mezzi o truppe, specificare approssimativamente la superficie interessata da dette attività (in ettari)</b> |             |              | 3435 ha (ZSC)<br>3536 ha (ZPS)       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7. Esistono per il poligono e/o per l'area destinata a tiri esercitativi militari in esame, specifiche direttive delle Forze Armate sulle attività esercitative e la tutela ambientale (es. espletamento della V.Inc.A), disciplinari d'uso che tengano conto della presenza di Aree protette o protocolli di intesa con le Regioni o con le PA per l'assoggettamento delle attività addestrative a valutazioni di tipo ambientale (Si/No)</b> | Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Regione o PA interessata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tipologia di protocollo/accordo in essere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- SME III RIF/COE, "Vademecum per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale" ed. 2002;</li> <li>- SMD - IV Reparto - Logistica e Infrastrutture, SMD - L - 018 "Direttiva per il coordinamento degli Enti tecnico/operativi della Difesa e il ricorso a Istituzioni esterne nel campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (CBRN)", ed. 2006;</li> <li>- «Linee di intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni di tiro militari all'aperto», diramata con let. n. 0038011 in data 30 aprile 2013.</li> <li>- STATESERCITO QUARTO, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria", diramata con let. n. 0870233 del 13 giugno 2014;</li> <li>- STATESERCITO DICOPREVA, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria", diramata con let. n. 0042595 del 4 marzo 2016;</li> <li>- SME DICOPREVA, Direttiva 7027 "Misure di tutela della sicurezza e della salute del personale e di protezione ambientale da adottare nei poligoni e nelle aree addestrative", ed. 2017;</li> <li>- Norme per l'utilizzazione dell'area demaniale e delle strutture del poligono di addestramento "XXXXXX" ed. 2016</li> <li>- Disciplinare di tutela ambientale anno 20XX del Comando XXXXXX.</li> </ul> |
| <b>8. Se la risposta al punto 7) è "si", specificare se le attività e/o il disciplinare d'uso del poligono e/o dell'area destinata a tiri esercitativi militari risultano già assoggettate ad una tipologia di procedura di valutazione ambientale (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                    | No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tipologia di procedura (X)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parere ed estremi del parere acquisito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| V.Inc.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| VIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| VAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Decreto Dirigenziale n. 2344 del GG/MM/AAAA di Regione XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>9. Per il poligono e/o per l'area destinata a tiri esercitativi militari in esame sono previsti specifici monitoraggi condotti sulle componenti flora, fauna e biodiversità? (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Si |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <p><b>Nota per la compilazione:</b> Il monitoraggio ambientale - delle matrici aria, suolo e acqua - afferente al campo CBRN, è svolto dai Centri Tecnici dell'A.D.<sup>1</sup>, nell'ambito della programmazione annuale prevista dalla Pub. SMD – L – 018 che assegna priorità più elevata ai Teatri d'Operazione e poligoni/aree addestrative militari. Tali Centri, eventualmente, possono avvalersi di Istituti a carattere tecnico-scientifico convenzionati (ad es. l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale e Sistema Nazionale Protezione Ambiente), ovvero laddove le loro capacità non riuscissero a soddisfare le richieste di monitoraggio, si ricorrerà ad aziende esterne alla Difesa<sup>2</sup>, richiedendo l'assegnazione di fondi <i>ad hoc</i>.</p> <p>Per quanto concerne la programmazione a scala nazionale della valutazione dello stato ambientale dei poligoni/aree addestrative militari, tale attività è in corso di svolgimento a cura dello SME DICOPREVA, secondo un calendario in ordine di priorità decrescente in relazione all'effettivo uso del poligono.</p> |    |
| <b>10. Il poligono o l'area destinata a tiri esercitativi militari in esame, o parte di essa, è situata a mare (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | No |
| <b>11. Se la risposta al punto 10) è "si", specificare se sono disponibili le informazioni sulle caratteristiche idrodinamiche e chimico-fisiche della colonna d'acqua (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Profondità del fondale</li> <li>• Regime correntometrico;</li> <li>• Torbidità</li> <li>• Temperatura</li> <li>• pH</li> <li>• Salinità</li> <li>• Conducibilità</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
| <b>12. Se la risposta al punto 10) è "si", specificare se sono disponibili le informazioni sulle caratteristiche chimiche del sedimento del fondale (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |

<sup>1</sup> Centro Interforze Studi per le Applicazioni Militari (C.I.S.A.M.) con sede a SAN PIERO A GRADO (PI) relativamente ai campi radiologico, elettromagnetico ed elettrottico; Centro Tecnico Logistico Interforze NBC (Ce.T.L.I) con sede a CIVITAVECCHIA (RM), relativamente ai campi nucleari, biologico e chimico.

<sup>2</sup> Dovranno essere accreditate presso ACCREDIA (Ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo il 22 dicembre 2009, nato come Associazione riconosciuta, senza scopo di lucro dalla fusione di SINAL e SINCERT e con il contributo di SIT - INRIM, ENEA e ISS).

| PARAMETRI CHIMICI                  |                                             | Disponibile (Si/No) | Valore |
|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------|
| Metalli ed elementi in tracce      | As                                          |                     |        |
|                                    | Al                                          |                     |        |
|                                    | Cd                                          |                     |        |
|                                    | Cr                                          |                     |        |
|                                    | Cr VI                                       |                     |        |
|                                    | Cu                                          |                     |        |
|                                    | Fe                                          |                     |        |
|                                    | Hg                                          |                     |        |
|                                    | Ni                                          |                     |        |
|                                    | Pb                                          |                     |        |
|                                    | V                                           |                     |        |
|                                    | Zn                                          |                     |        |
| Composti organostannici            | Sn organico (MBT, DBT,TBT e loro $\Sigma$ ) |                     |        |
| Idrocarburi C>12                   |                                             |                     |        |
| Idrocarburi Policiclici Aromatici* | $\Sigma$ IPA*                               |                     |        |
|                                    | Antracene                                   |                     |        |
|                                    | Benzo[a]antracene                           |                     |        |
|                                    | Benzo[a]pirene                              |                     |        |
|                                    | Benzo[b]fluorantene                         |                     |        |
|                                    | Benzo[k]fluorantene                         |                     |        |
|                                    | Crisene                                     |                     |        |
|                                    | Fenantrene                                  |                     |        |
|                                    | Fluorene                                    |                     |        |
|                                    | Fluorantene                                 |                     |        |
|                                    | Indenopirene                                |                     |        |
|                                    | Naftalene                                   |                     |        |
|                                    | Pirene                                      |                     |        |
| Pesticidi                          | $\Sigma$ DDD*                               |                     |        |
|                                    | $\Sigma$ DDE*                               |                     |        |
|                                    | $\Sigma$ DDT*                               |                     |        |
|                                    | Clordano                                    |                     |        |
|                                    | Aldrin                                      |                     |        |
|                                    | Dieldrin                                    |                     |        |

| PARAMETRI CHIMICI                                                                                                             |                    | Disponibile (Si/No) | Valore |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|--------|
|                                                                                                                               | Endrin             |                     |        |
|                                                                                                                               | a-HCH              |                     |        |
|                                                                                                                               | b-HCH              |                     |        |
|                                                                                                                               | g-HCH (lindano)    |                     |        |
|                                                                                                                               | Eptacloro epossido |                     |        |
|                                                                                                                               | HCB                |                     |        |
| Policlorobifenili                                                                                                             | Σ PCB*             |                     |        |
| Sommate. T.E.<br>PCDD, PCDF<br>(Diossine e Furani)<br>e PCB diossina simili                                                   |                    |                     |        |
| 13. Specificare se sono disponibili le informazioni sulle caratteristiche ecotossicologiche del sedimento del fondale (Si/No) |                    |                     | No     |
| Se "Si", si prega di fornire dettagli:                                                                                        |                    |                     |        |
|                                                                                                                               |                    |                     |        |

| III. ASPETTI RELATIVI AI SITI DI INTERESSE NAZIONALE                                                                                                                    |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. L'area in esame è collocata, anche parzialmente, all'interno di un Sito di Interesse Nazionale individuato ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. 152/2006? (Si/No)       | No |
| Se sì, si prega di specificare quale Sito di Interesse Nazionale e la geolocalizzazione dell'area                                                                       |    |
| <p><b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.</p>                                      |    |
| 2. All'interno dell'area in esame sono state condotte attività di caratterizzazione, analisi di rischio sanitario/ambientale e/o messa in sicurezza e bonifica? (Si/No) | Si |
| Se sì, si prega di fornire dettagli in tal senso (es: risultati, stato di attuazione delle procedure, cronoprogrammi...)                                                |    |
| <p><b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.</p>                                      |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3. Se sono state condotte attività di caratterizzazione, sono state rinvenute presenze rilevanti di sostanze specifiche delle attività militari non incluse nella tabella I dell'Allegato 5, della parte IV, Titolo V del D.lgs. 152/2006? (Si/No) | No |
| Se Si, si prega di fornire dettagli (identificazione della sostanza, concentrazioni rinvenute...)                                                                                                                                                  |    |
| <b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.                                                                                                                        |    |
| 4. Se la risposta <i>sub</i> punto 2 è positiva, sono stati adottati particolari standard tecnici operativi rispetto ai criteri generali previsti dagli allegati 1, 2 e 3 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006? (Si/No)                               | No |
| Si prega di fornire dettagli                                                                                                                                                                                                                       |    |
| <b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.                                                                                                                        |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 5. Nell'area in esame vengono condotte attività periodiche di monitoraggio delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee, acque superficiali e marine, sedimenti...)? (Si/No)                                                     | Si |
| Se "Si", si prega di fornire dettagli:                                                                                                                                                                                                             |    |
| <b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.                                                                                                                        |    |
| 6. Nell'area in esame sono presenti strutture contenenti amianto per le quali sono necessarie, ai sensi della normativa vigente, particolari attività? (es: segnalazione, bonifica e/o inertizzazione)? (Si/No)                                    | Si |
| In caso positivo, si prega di fornire dettagli sullo stato di attuazione delle attività                                                                                                                                                            |    |
| <b>Nota per la compilazione:</b> compilare solo se il poligono/area addestrativa insiste su un Sito di Interesse Nazionale.                                                                                                                        |    |
| 7. L'area in esame o parte della stessa è stata oggetto di declassificazione da uso militare ad uso civile? (Si/No)                                                                                                                                | No |
| Se la risposta è positiva, si prega di fornire dettagli, con particolare riferimento alle attività condotte nelle aree declassificate ed alle situazioni conosciute di inquinamento, anche potenziale                                              |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    |    |

#### IV. RIFIUTI (SPECIALI E URBANI)

##### 1. Specificare i quantitativi (tonnellate) e la tipologia di rifiuti annualmente prodotti nell'area in esame

###### Nota per la compilazione:

- **i rifiuti solidi urbani (RSU):** sono smaltiti presso la sede stanziale del reparto che svolge l'esercitazione (detentore del rifiuto) attraverso la normale raccolta da parte delle aziende municipalizzate, per tale ragione non è possibile fornire i quantitativi smaltiti;
- **rifiuti speciali (RS):** i residuati di esercitazioni a fuoco (bossolame, ogive, eventuali parti di bombe/missili), in conformità a quanto stabilito dal D.M. 22/10/2009 art.2 comma c, vengono trasportati presso la sede stanziale del reparto che svolge l'esercitazione e successivamente smaltiti mediante versamento all'Organo logistico territorialmente competente (Centro di Rifornimento e Mantenimento - CERIMANT), il quale provvederà a esperire le operazioni di recupero, ovvero al successivo smaltimento tramite ditte abilitate, pertanto l'Ente gestore del poligono non può avere contezza dell'effettivo quantitativo dei RS recuperati al termine dell'esercitazione. Il reparto in esercitazione, al termine della stessa, rilascia all'Ente gestore del poligono un apposito verbale di bonifica ecologica attestante il completamento delle operazioni di pulizia riferito ai rifiuti prodotti in zona di esercitazione che è stato possibile recuperare;

Eventuali ulteriori residuati di esercitazione vengono recuperati a seguito dei "cicli di pulizia straordinari", effettuati con cadenza periodica dall'Ente gestore del poligono, il quale può avvalersi, per questa tipologia di attività, anche di ditte specializzate nel settore ecologico. Tali residuati, una volta rinvenuti, vengono codificati e successivamente inviati anch'essi al Centro di Rifornimento e Mantenimento) CERIMANT competente territorialmente. In tal caso l'Ente gestore del poligono è in grado di determinare il quantitativo degli RS prodotti e, pertanto, ne deve comunicare l'esito attraverso il presente questionario ambientale.

Inoltre, in caso di Enti gestori le cui infrastrutture ricadano nell'area del poligono/area addestrativa, possono essere fornite le informazioni relative ai rifiuti speciali prodotti dalle attività lavorative (uffici, officine, infermeria, mensa, ecc.) svolte all'interno dell'area del Comando.

##### 2. I rifiuti prodotti nell'area in esame vengono inviati a recupero? (Sì/No)

Sì

**3. Se la risposta al punto 2) è "Si" specificare le quantità, la percentuale sul totale dei rifiuti prodotti e la tipologia dei rifiuti inviati a recupero:**

Vengono inviati a recupero tutti i rifiuti urbani (RSU), plastica, carta e cartone, vetro, toner per stampanti, pneumatici fuori uso, tubi fluorescenti (neon), ferro e acciaio, batterie esauste (piombo), R.A.E.E. per un totale di 105 t. pari al 97.5% rispetto al quantitativo di rifiuti prodotti.

Rifiuti recuperati da attività addestrative:

I reparti in addestramento recuperano i residui di esercitazione provenienti dall'impiego del munizionamento in percentuale prossima al 95%, recuperando inoltre circa il 100% degli involucri contenitori, riportando il citato materiale nella propria sede di servizio al termine dell'esercitazione.

- Munizionamento cal 5.56: 5.41 t. (bossolo) 49,58 %;
- Munizionamento cal 9 lungo: 0.105 t. (bossolo) 28.61%;
- Munizionamento cal 7.62: 2.03 t. (ottone) 48,56 %;
- Munizionamento Cal. 12 Spas: 0.110 t. (bossolo e pallettone in gomma) 91.66%;
- Munizionamento cal. 12.7 RR: 7.36 t. (bossolo) 0.96%;
- Granata 40 m Pract: 3.30 t. (bossolo e parti della granata) 89.91%;
- Bomba da Mortaio 60 mm: 0.90 t. (codolo se da esercitazione) 78.95%;
- Bomba da mortaio Thomson: 3.59 t. (codolo) 15.69%;
- 105 mm. TPT: 15.13 t. (bossolo e proietto) 97.11%;
- Sistema d'arma Folgore: 0.84 t. (colpo completo) 100%;
- Sistema d'arma Milan : 0.43 t. (tubo di lancio, missile se di esercitazione, filo) 91.48%;
- Panzerfaust 3 T: 0.35 t. (codolo) 10 %;
- Granata 155 HE: 0%;
- Bomba a mano SRCM: 0.13 t. (parti componenti) 50%;
- Bomba a mano OD82: 0.12 t. (corpo bomba) 100% .

**4. I rifiuti prodotti nell'area in esame vengono inviati a smaltimento? (Si/No)**

Si

**5. Se la risposta al punto 4) è "Si" specificare le quantità, la percentuale sul totale dei rifiuti prodotti, e la tipologia dei rifiuti inviati a smaltimento:**

Vengono inviati a smaltimento tutti gli olii esausti e loro derivati, filtri e assorbenti utilizzati per gli stessi, i rifiuti derivati da attività sanitarie (rifiuti ospedalieri e medicinali scaduti) per un totale di 2,7 t. pari al 2,5% rispetto al quantitativo di rifiuti prodotti.

**6. Se possibile, fornire indicazioni sugli impianti di recupero e/o di smaltimento utilizzati:**

Il Reparto effettua cicli di pulizia straordinaria durante l'anno e provvede al recupero/smaltimento dei rifiuti facendo ricorso a ditta esterna vincitrice di apposito bando di gara.

I residui prodotti dalle attività addestrative quale bossolame, ordigni inerti – da addestramento, vengono recuperati dai Reparti che si alternano in esercitazione e versati agli Enti competenti.

**7. Descrivere le eventuali criticità sulla gestione dei rifiuti prodotti nell'area in esame:**

| <b>V. RIFIUTI RADIOATTIVI</b>                                                                                                                                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>1. Nell'area in esame sono presenti rifiuti radioattivi rientranti nella classificazione presente nel Decreto Interministeriale 7 agosto 2015? (Si/No)</b>            | No |
| <b>2. Se la risposta al punto 1) è "Si" specificare i volumi e la tipologia:</b>                                                                                         |    |
|                                                                                                                                                                          |    |
| <b>3. Se la risposta al punto 1) è "si", si può specificare se l'origine del rifiuto radioattivo deriva da applicazioni di tipo civile o militare? (Civile/Militare)</b> | /  |
| <b>Se di tipo "Civile", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                          |    |
| <b>4. Nell'area in esame sono presenti strutture per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi? (Si/No)</b>                                                 | No |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                          |    |
| <b>5. Se la risposta al punto 1) è "si", esistono accordi per la gestione con operatori terzi per il trattamento e lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi? (Si/No)</b>    | /  |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                          |    |
| <b>6. Nell'area in esame sono presenti strutture per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi? (Si/No)</b>                                                                 |    |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                          |    |
| <b>7. Se la risposta al punto 1) è "si", esistono accordi con operatori terzi per lo smaltimento dei rifiuti radioattivi? (Si/No)</b>                                    | /  |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                            |    |
|                                                                                                                                                                          |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>8. Nell'area in esame sono presenti zone contaminate da radiazioni ionizzanti che necessitano di opportuna bonifica? (Si/No)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Si |
| <b>Se "Si", si prega di fornire dettagli:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |
| A seguito di un monitoraggio ambientale effettuato dal C.I.S.A.M. nel 2013, sono state identificate n. 10 zone da sottoporre a bonifica radiologica per la presenza di Th <sup>232</sup> . Le quantità rilevate, le concentrazioni e la forma fisica fanno ritenere che al momento non sussistano situazioni di pericolo che richiedano azioni urgenti a tutela dei lavoratori e della popolazione. |    |
| <b>9. Se la risposta al punto 8) è "si", in che modo si è proceduto, si procede o si intende procedere per la relativa bonifica?</b>                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| Le zone identificate sono state recintate e segnalate con apposita cartellonistica. Nel corso del 2013 è stata effettuata la bonifica di n. 3 zone. Per le restanti zone, il Reparto provvede a richiederne sistematicamente la bonifica nella programmazione SMD L018.                                                                                                                             |    |
| <b>10. I costi delle eventuali attività di gestione e/o smaltimento dei rifiuti radioattivi nonché delle attività di bonifica di aree contaminate da radiazioni ionizzanti, da chi vengono sostenuti?</b>                                                                                                                                                                                           |    |
| Dal CISAM e/o dall'Ente richiedente a seconda del tipo di intervento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>VI. MONITORAGGIO DELLA RADIOATTIVITÀ</b>                                                                                                                                                                                                                              |    |
| <b>1. Nell'area in esame si effettua il controllo della radioattività sia naturale che artificiale, nonché in materiali bellici o in residui provenienti da materiali bellici? (Si/No)</b>                                                                               | No |
| <b>2. Se la risposta al punto 1) è "Si" specificare i radionuclidi, le matrici, i materiali e le metodologie e procedure utilizzate:</b>                                                                                                                                 |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>3. Se la risposta al punto 1) è "si", si può indicare chi effettua i controlli, enti privati, enti pubblici o organi tecnici della Difesa?</b>                                                                                                                        | /  |
| <b>In ognuno dei tre casi si può indicare quali sono le analisi effettuate dai differenti laboratori:</b>                                                                                                                                                                |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>4. Possono essere forniti i dati raccolti: punto 1) e 2)? (Si/No/In parte)</b>                                                                                                                                                                                        | /  |
| <b>Se "Si" o "In parte", si prega di fornire i dati disponibili:</b>                                                                                                                                                                                                     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
| <b>5. Sulla base dell'articolo 104 del D. lgs. 230/95 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esercita il controllo sulla radioattività. I dati forniti al punto 4) possono essere inseriti nella banca dati nazionale? (Si/No/In parte)</b> | Si |

|                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Se "Sì" o "No" o "In parte", si prega di fornire la motivazione e di indicare quali possono essere inseriti:</b>                                                                                                                |    |
| Sì. Tali dati dovranno essere richiesti all'Ente competente, ovvero il C.I.S.A.M..                                                                                                                                                 |    |
| <b>6. Sempre sulla base dell'art. 104 del D. lgs. 230/95 i dati forniti ai punti 1) e 2) possono essere resi disponibili per la Commissione Europea, in ottemperanza anche dell'art. 36 del Trattato Euratom? (Sì/No/In parte)</b> | Sì |
| <b>Se "Sì" o "No" o "In parte", si prega di fornire la motivazione e di indicare quali possono essere inseriti:</b>                                                                                                                |    |
| Tale richiesta dovrà essere inoltrata all'Ente competente, ovvero il C.I.S.A.M..                                                                                                                                                   |    |
| <b>7. Se la risposta ai punti 5) e 6) è "Sì" o "In parte" siete disponibili a fornire i dati nel formato richiesto dalla banca dati previa opportuna formazione? (Sì/No)</b>                                                       | Sì |
| <b>Se "Sì" o "No", si prega di fornire la motivazione:</b>                                                                                                                                                                         |    |
| Come al punto precedente.                                                                                                                                                                                                          |    |

### Acronimi

|         |                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| PA      | Province Autonome                                                     |
| PN      | Parco Nazionale                                                       |
| AMP     | Area Marina Protetta                                                  |
| RNS     | Riserva Naturale Statale                                              |
| PNR     | Parco Naturale Regionale                                              |
| RNR     | Riserva Naturale Regionale                                            |
| RNPA    | Parchi o Riserve Naturali delle Province Autonome di Trento e Bolzano |
| EUAP    | Elenco Ufficiale delle Aree Protette                                  |
| SIC     | Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE)                  |
| ZPS     | Zone di Protezione Speciale (Direttiva ex 79/409/CEE)                 |
| ZSC     | Zone Speciali di Conservazione (Direttiva 92/43/CEE)                  |
| V.Inc.A | Valutazione di Incidenza Ambientale (art. 5 DPR 357/97 e s.m.i.)      |
| VIA     | Valutazione di Impatto Ambientale (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)             |
| VAS     | Valutazione Ambientale Strategica (D.Lgs 152/06 e s.m.i.)             |

# RIFERIMENTI NORMATIVI

## 1. ELENCO RIFERIMENTI

### 1.1. INTERNAZIONALI

- Conferenza di Stoccolma conclusasi con l'adozione della dichiarazione sull'ambiente umano (1972);
- La Conferenza di Rio de Janeiro (1992);
- 21° Conferenza delle Parti (21COP) (2015) della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC);
- Protocollo di Montreal (1987);
- Protocollo di Kyoto (1997);
- Pacchetto Clima-Energia "20-20-20".

### 1.2. NATO

- MC 469 – “*NATO military principle and policies for environmental protection*”;
- NATO *Environmental Training Working Group* (ETWG);
- NATO *Pipeline Committee - Petroleum Handling WG* (PHEWG);
- NATO *Standardization Office* (NSO) - *Environmental Protection Working Group* (EPWG);
- STANAG 7141 “*Joint NATO doctrine for environmental protection during NATO-led military activities*”- AJEPP 4;
- STANAG 2594 “*Best environmental protection practices for sustainability of military training areas*” - AJEPP 7;
- STANAG 6500 “*NATO compound environmental file during NATO led Operations*” - AJEPP 6;
- STANAG 2582 “*Environmental protection best practices and standards for military camps in NATO operations*” - AJEPP 2;
- STANAG 2583 *Ed. A vers. 1* “*Environmental Management System in NATO military activities*” AJEPP-3.

### 1.3. NAZIONALI

- Legge 9 luglio 1990, n. 185 “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”;
- Legge 25 gennaio 1994, n. 70 “Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale”;
- Decreto Legislativo (D.Lgvo) 17 marzo 1995, n. 230 “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli

- impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;
- Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.R.) 8 settembre 1997, n. 357 e successive modifiche e integrazioni (s.m.i.) di recepimento della Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 “Conservazione degli *habitat* naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche”, detta Direttiva “*Habitat*” 92/43/CEE e della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 “Conservazione degli uccelli selvatici”, detta Direttiva “Uccelli”;
  - D.M. 25 ottobre 1999, n. 471 “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i.;
  - Legge (L.) 21 novembre 2000, n. 353 “Legge – quadro in materia di incendi boschivi”;
  - D.Lgvo 24 giugno 2003, n. 182 “Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico.”, dal quale è scaturito il D.M. 19 marzo 2008 (MD, MATTM, Ministero Economie e Finanze - MEF, Ministero della Salute - MS) – “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgvo 24 giugno 2003, n. 182;
  - D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della L. 31 luglio 2002, n.179”;
  - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 24 giugno 2005, n. 183 “Regolamento di sicurezza nucleare e protezione sanitaria per l'Amministrazione della Difesa”;
  - D.P.R. 21 febbraio 2006, n. 167 “Regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi della Difesa, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”.
  - D.Lgvo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” o cosiddetto “Testo Unico Ambiente (TUA)”;
  - D.Lgvo 6 febbraio 2007, n. 52 “Attuazione della direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane”;
  - Decreto Ministeriale (D.M.) Difesa 24 luglio 2007 “Istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attività e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”;
  - D.M. 6 marzo 2008 (MD) – “Individuazione, ai sensi dell'articolo 184, comma 5 *bis* del TUA, dei sistemi d'arma, dei mezzi, dei materiali e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”;
  - D.M. 19 marzo 2008 (MD, MATTM, Ministero Economie e Finanze - MEF, Ministero della Salute - MS) – “Misure necessarie per il conferimento da parte delle navi militari da guerra e ausiliarie dei rifiuti e dei residui del carico negli appositi

impianti portuali, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lgvo 24 giugno 2003, n. 182”;

- D.M. 22 ottobre 2009 (MD, MATTM, Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - MLSPS) “Procedure per la gestione dei materiali e dei rifiuti e la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale”, emesso a mente dell’Art. 184, comma 5 *bis* del TUA;
- D.Lgvo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’ordinamento militare (COM)”;
- D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” (TUOM), a norma dell’art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- D.Lgvo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento);
- D.P.R. 13 marzo 2014, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale”;
- D.M. 24 aprile 2014 (MATTM) “Disciplina delle modalità di applicazione a regime del sistri del trasporto intermodale”;
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente”;
- Legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”;
- D.P.C.M. 28 dicembre 2017 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018”.

#### **1.4. DIFESA**

- SMD - IV Reparto - Logistica e Infrastrutture, SMD - L - 015 “La politica, i programmi e la direttiva ambientale della Difesa”, ed. 2011;
- SMD - IV Reparto - Logistica e Infrastrutture, SMD - L - 018 “Direttiva per il coordinamento degli Enti tecnico/operativi della Difesa e il ricorso a Istituzioni esterne nel campo Chimico, Biologico, Radiologico e Nucleare (CBRN)”, ed. 2006;
- SOTTOCASTAMAGGIORE DIFESA, «Linee di intervento e di indirizzo in materia di gestione dei poligoni di tiro militari all’aperto», diramata con let. n. 0038011 in data 30 aprile 2013.

#### **1.5. ESERCITO**

##### **1.5.1 Pubblicazioni di F.A.**

- SME III RIF/COE, “Vademecum per i Comandanti dell’Esercito Italiano sulla protezione ambientale”, ed. 2002;
- COMANDO SCUOLE ESERCITO – POLO DEL GENIO, Pub. 6762 “Norme per la bonifica dei poligoni”, ed. 2008;
- SME III RIF/COE, “Vademecum sulle misure di protezione del personale contro rischi di natura ambientale e CBRN”, ed. 2009;
- SME DICOPREVA, Direttiva 7027 “Misure di tutela della sicurezza e della salute del personale e di protezione ambientale da adottare nei poligoni e nelle aree addestrative”, ed. 2017.

### 1.5.2 Disposizioni di F.A.

- Comando Logistico dell'Esercito, "Linea guida sulla gestione dei rifiuti presso gli Enti, distaccamenti Reparti dipendenti", ed. 2007;
- Comando Logistico dell'Esercito, "Linea guida per la realizzazione e la gestione del deposito temporaneo di rifiuti speciali", ed. 2008;
- Comando Logistico dell'Esercito, "Linea Guida sugli adempimenti a carico dei Comandanti di Enti/Reparti che intendono intraprendere attività che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti", ed. 2010;
- Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito, Direttiva "Procedure per la bonifica dei siti e delle infrastrutture direttamente destinati alla difesa militare e alla sicurezza nazionale, ed. 2013;
- SME IV RL, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria", diramata con let. n. 0870233 del 13 giugno 2014;
- SME SOTTOCAPO DI SM DELL'ESERCITO, "Programma pluriennale di formazione di base/specialistica in tema di tutela ambientale", diramata con let. n. 0028363 in data 16/02/2016;
- SME DICOPREVA, "Disciplinari ambientali delle aree addestrative di F.A. - Cicli di pulizia straordinaria", diramata con let. n. 0042595 del 4 marzo 2016;
- SME DICOPREVA, *Vademecum*/prontuario "Gestione dei rifiuti speciali e delle bonifiche di F.A.", diramata con messaggio n. 0043239 del 7 marzo 2016.

## **ANNESSI**

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA

PAGINA INTENZIONALMENTE BIANCA





# STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO

## Direzione per il Coordinamento Centrale del Servizio di Vigilanza e Prevenzione e Protezione

Via XX Settembre, 123/a - 00187 ROMA

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO DICOPREVA - ROMA

PEI: statesercito@esercito.difesa.it; PEC: statesercito@postacert.difesa.it

Prot.n. --- Cod.id. UPAPC Ind.cl. 1.16.2.1

00187 Roma, ---

Allegati: 1

Annessi: 1

OGGETTO: Direttiva 7040 *“Vademecum per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale”* Ed. 2018.

A (ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO)

^^^^^^^^^^^^^^^^

1. Si invia, in annesso, la Direttiva 7040 *“Vademecum per i Comandanti dell'Esercito Italiano sulla protezione ambientale”* Ed. 2018, con l'obiettivo di fornire ai Comandanti dell'Esercito una linea guida in grado di:
  - contribuire all'individuazione di soluzioni a problematiche di natura ambientale nell'ambito dell'attività di guarnigione;
  - fornire precise e puntuali indicazioni da poter seguire in caso di pianificazione/condotta di attività addestrative/operative, al fine di porre in atto le misure indispensabili/compatibili con il massimo rispetto dell'ambiente.
2. La Direttiva dovrà essere diramata fino ai minori livelli e sarà disponibile anche sul sito INTRANET dello Stato Maggiore dell'Esercito<sup>1</sup>.

d'ordine  
**IL DIRETTORE**  
**(Gen.B. Carmelo COVATO)**

<sup>1</sup> Nel Portale della DI.CO.PREV.A. (<http://www.sme.esercito.difesa.it/sottocapo/Pagine/documenti-tabc.aspx>), permanentemente, alla voce "Documenti disponibili/U.P.A.P.C.".

## ELENCO INDIRIZZI

|   |                                                                         |                       |
|---|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI/COE                             | <u>SEDE</u>           |
|   | COMANDO FORZE OPERATIVE NORD                                            | <u>PADOVA</u>         |
|   | COMANDO FORZE OPERATIVE SUD                                             | <u>NAPOLI</u>         |
|   | COMANDO TRUPPE ALPINE                                                   | <u>BOLZANO</u>        |
|   | COMANDO LOGISTICO DELL'ESERCITO                                         | <u>ROMA</u>           |
|   | COMANDO PER LA FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONE E<br>DOTTRINA DELL'ESERCITO | <u>ROMA</u>           |
|   | COMANDO MILITARE DELLA CAPITALE                                         | <u>ROMA</u>           |
|   | COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO                     | <u>VERONA</u>         |
|   | <i>NATO RAPID DEPLOYABLE CORPS (HQ) - ITALY</i>                         | <u>SOLBIATE OLONA</u> |

e, per conoscenza:

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA  
IV Reparto - Logistica e Infrastrutture

SEDE

### Diramazione interna

|                                                       |             |
|-------------------------------------------------------|-------------|
| DIPARTIMENTO IMPIEGO DEL PERSONALE                    | <u>SEDE</u> |
| I REPARTO AFFARI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL PERSONALE | <u>SEDE</u> |
| III REPARTO PIANIFICAZIONE GENERALE                   | <u>SEDE</u> |
| IV REPARTO LOGISTICO                                  | <u>SEDE</u> |
| V REPARTO AFFARI GENERALI                             | <u>SEDE</u> |
| VI REPARTO SISTEMI C4I                                | <u>SEDE</u> |
| DIPARTIMENTO DELLE INFRASTRUTTURE                     | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GENERALE PIANIFICAZIONE FINANZIARIA           | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GENERALE DEL CAPO DI SME                      | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO DEL SOTTOCAPO                                 | <u>SEDE</u> |
| UFFICIO GENERALE SICUREZZA                            | <u>SEDE</u> |